



DELIBERAZIONE N. 342 DEL 24 APR. 2024

Struttura proponente: UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi

Codice settore proponente: PR 85 / 2024

OGGETTO: gara a procedura aperta di rilievo comunitario, suddivisa in 3 lotti, ex art. 71 e 108 del D. Lgs 36/2023, per la fornitura chiavi in mano e messa su strada di 27 automediche, finanziata con DGR 723 del 03/11/2021 e successiva Determinazione G07865 del 16/06/2022 per € 761.622,06 iva esclusa, con DGR 718 del 06/09/2022 per € 713.856,57 iva esclusa e con DPCM del 15/02/2024 per € 901.639,34 per un totale di € 2.377.117,97, da aggiudicare a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rapporto qualità/prezzo 70/30 nell'ambito del piano di reinternalizzazione del servizio di soccorso di emergenza/urgenza in area extraospedaliera - annualità 2021 ed annualità 2022 e del Giubileo 2025. Gara da espletarsi mediante Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio "Stella"; INDIZIONE GARA e Approvazione Atti

Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Emidio Di Virgilio

☒ FAVOREVOLE☐ NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)

Firma

Data

23/04/2024

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Domenico Antonio Ientile

☒ FAVOREVOLE☐ NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)

Firma

Data

23.04.2024

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

24 APR. 2024

COMPILATO DALLA UOC PROPONENTE:

☒ non comporta impegno di spesa☐ comporta impegno spesa come da tabelle sottostanti

	Codice	Descrizione
UOC Proponente Ufficio		UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi
Liquidatore		
CIG		
CUP	J89I19000190002 lotto 1 J89I19000250002 lotto 2 J84E24000000001 e J84E24000010001 lotto 3	

Conto	Descrizione del Conto	Importo	Periodo di riferimento
202050502000		47.542,36 2%	2024
516040605000		47.542,36 2%	2024

Firma del Proponente
Dr. Gianfranco Ventura

Data

24.4.2024

<u>Riferimento SUB</u>	<u>Conto 1 dal quale sottrarre importo</u>	<u>Descrizione del conto 1</u>	<u>Importo</u>

<u>Conto 2 al quale assegnare importo</u>	<u>Descrizione del Conto 2</u>	<u>Importo</u>	<u>Anno di riferimento</u>

Data _____ Firma Proponente/Richiedente _____

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Responsabile del Procedimento: Dr. Maurizio Cuoci

Firma _____

Data 22.04.2024

Il Direttore ad Interim: Dr. Gianfranco Ventura

Firma _____

Data 22-4-2024

A cura della UOC Contabilità e Bilancio:

☐ Non comporta scostamento Budget annuale (Delibera _____)

☐ Comporta scostamento Budget annuale (Delibera _____)

Per Euro _____

Sub Autorizzazione n. _____

Data _____ Firma _____

Foglio aggiuntivo casi particolari (Delibera n. _____ Regolamento atti Deliberativi ARES 118)

☐ SI

☐ NO

Il Direttore ad Interim della UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi relazione al Direttore Generale e propone il seguente schema di deliberazione

- VISTA la Legge Regionale n. 9/2004, istitutiva dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria ARES 118;
- VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO l'Atto Aziendale dell'ARES 118, formalizzato da ultimo con deliberazione 16 febbraio 2021, n. 127 ed approvato con Determinazione Regionale della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria 25 marzo 2021, n. G03256, pubblicata sul BURL Lazio n. 33 del 1° aprile 2021;
- VISTO il Decreto Legislativo 36/2023;
- PREMESSO che con delibera n. 190 del 25/02/2022 si è preso atto del finanziamento erogato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 723 del 03.11.2021 assegnato ad ARES 118 per € 5.248.430,10 IVA Inclusa, per l'acquisizione della fornitura di n. 30 ambulanze e 9 automediche nell'ambito del piano di reinternalizzazione del servizio di soccorso di emergenza/urgenza in area extraospedaliera – annualità 2021;
- che con pari deliberazione si è altresì approvato il progetto Tecnico per la fornitura dei suddetti mezzi di soccorso, si è acquisito il codice CUP e si è proceduto alla nomina del RUP, specificando che Ares 118 procederà in una prima fase a bandire una gara per la sola parte concernente le ambulanze dedicate al soccorso;
- che la succitata deliberazione è stata trasmessa al Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria con nota prot. 4951 del 02/03/2022 per l'acquisizione del relativo parere;
- PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale Regionale n. G07865 del 16/06/2022, acquisita con prot. 18677 del 08/08/2022, che "...stante l'invarianza dei costi unitari originariamente approvati, prende atto del progetto di reinternalizzazione del servizio di soccorso di emergenza/urgenza in area extraospedaliera-annualità 2021" come proposto nella succitata nota prot. 4951 del 02/03/2022;

pe

che successivamente con delibera n. 886 del 26/09/2022 si è preso atto del finanziamento erogato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 718 del 06/09/2022 assegnato ad ARES 118 per € 4.805.164,00 IVA Inclusa, per l'acquisizione della fornitura di n. 28 ambulanze e 7 automediche nell'ambito del piano di reinternalizzazione del servizio di soccorso di emergenza/urgenza in area extraospedaliera – annualità 2022 e si è proceduto ad acquisire il codice CUP;

che con deliberazione 297 del 23/03/2023 si è proceduto ad aggiudicare le ambulanze come sopra finanziate e con successiva deliberazione 916 del 23/10/2023 si è prevista la loro predisposizione, in fase di allestimento, per la c.d. ambulanza connessa, per una spesa a gravare sull'annualità 2021 pari ad € 4.381.464,08 iva inclusa e pari ad € 3.991.391,00 iva inclusa per l'annualità 2022;

che con nota prot. 4809 del 21/02/2024 si è proceduto a rendicontare i costi sostenuti per l'acquisto delle ambulanze di soccorso e che contestualmente si richiedeva l'autorizzazione all'utilizzo delle risorse in economia pari ad € 118.344,92 iva compresa al fine di procedere all'acquisto delle automediche;

che con DPCM del 15/02/2024 si è finanziato l'acquisto di ulteriori 10 automediche, che con deliberazione n. 258 del 26/03/2024 si è proceduto alla nomina di una "cabina di regia" per l'utilizzo dei fondi giubilari ed alla nomina quale Responsabile Unico di Progetto il dott. Gianfranco Ventura e con deliberazione n. 272 del 28/03/2024 si è preso atto del suddetto finanziamento;

RITENUTO

Pertanto, di dover procedere, anche sulla scorta delle indicazioni tecniche ricevute dal Direttore Sanitario con note prot. 2067 del 11/03/2024 e 2123 del 13/03/2024, ad indire la gara di cui all'oggetto, utilizzando i fondi relativi all'annualità 2021 e 2022 del "piano di reinternalizzazione" per la parte relativa alle automediche ed i fondi relativi al Giubileo 2025, approvando i relativi atti di gara, mediante procedura aperta, con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D. Lgs. 36/2023, da espletarsi sulla piattaforma "Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio - Stella";

TENUTO CONTO

che al fine di consentire la massima partecipazione degli Operatori

Economici ed una effettiva concorrenza nell'aggiudicazione di una gara ad evidenza pubblica, a fronte del rilevante valore economico da porre a base d'asta, attesa l'urgenza di addivenire il prima possibile alla consegna dei mezzi in tranche successive, si rende opportuno ed economicamente conveniente anche al fine di favorire l'accesso delle PMI e tenere divise le fonti di finanziamento, suddividere la fornitura della gara da aggiudicare in più lotti ex art. 58 D. Lvo 36/2023;

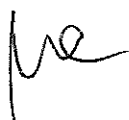
ATTESTATO

che il presente atto è stato esaminato favorevolmente dal Dr. Aleandro Munno, quale professionista individuato a supportare le attività delle Strutture amministrative ed in particolare della UOC AGBS, come da convenzione stipulata con giusta deliberazione 965 del 24.10.2022 e successiva deliberazione 536 del 13.06.2023;

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Per tutto quanto esposto in narrativa si propone al Direttore Generale

- di indire una gara a procedura aperta di rilievo comunitario, suddivisa in 3 lotti, ex art. 71 e 108 del D. Lgs 36/2023, per la fornitura chiavi in mano e messa su strada di 27 automediche, finanziata con DGR 723 del 03/11/2021 e successiva Determinazione G07865 del 16/06/2022 per € 761.622,06 iva esclusa, con DGR 718 del 06/09/2022 per € 713.856,57 iva esclusa e con DPCM del 15/02/2024 per € 901.639,34 per un totale di € 2.377.117,97, da aggiudicare a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rapporto qualità/prezzo 70/30 nell'ambito del piano di reinternalizzazione del servizio di soccorso di emergenza/urgenza in area extraospedaliera – annualità 2021 ed annualità 2022 e del Giubileo 2025. Gara da espletarsi mediante Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio "Stella"
- di approvare gli atti di gara allegati, parte integrante del presente atto deliberativo, consistenti in:
 - Disciplinare di gara e allegati;
 - Capitolato tecnico prestazionale;
- di procedere alla nomina quale Rup della fase di affidamento, per l'intera procedura di gara, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 della presente procedura il Dott. Maurizio Cuoci, collaboratore



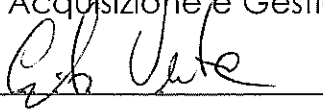
amministrativo della UOC AGBS;

- di individuare quale assistente amministrativo al RUP l'assistente amministrativo Elisabetta Donati della UOC AGBS;

Si dichiara che il presente schema di deliberazione è stato proposto dal Direttore ad Interim dell'UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi il quale, consapevole delle disposizioni di cui al D. Lvo. 165/01 in tema di responsabilità dirigenziale, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della legge n.241/90 come modificato dalla legge 15/05.

IL DIRETTORE AD INTERIM UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi

Dr. Gianfranco Ventura



Il Direttore Generale, con i poteri di cui alle Deliberazioni ARES 118 n. 710 del 14 luglio 2022, di presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00097 del 12.07.2022 *"prosecuzione incarico di Direttore Generale dell'Ares 118 e contestuale differimento dei termini di scadenza contrattuale"*, vista la relazione contenuta nella presente proposta di delibera inoltrata dal Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi;

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa e qui integralmente e formalmente richiamati

- di indire una gara a procedura aperta di rilievo comunitario, suddivisa in 3 lotti, ex art. 71 e 108 del D. Lgs 36/2023, per la fornitura chiavi in mano e messa su strada di 27 automediche, finanziata con DGR 723 del 03/11/2021 e successiva Determinazione G07865 del 16/06/2022 per € 761.622,06 iva esclusa, con DGR 718 del 06/09/2022 per € 713.856,57 iva esclusa e con DPCM del 15/02/2024 per € 901.639,34 per un totale di € 2.377.117,97, da aggiudicare a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rapporto qualità/prezzo 70/30 nell'ambito del piano di reinternalizzazione del servizio di soccorso di emergenza/urgenza in area extraospedaliera – annualità 2021 ed annualità 2022 e del Giubileo 2025. Gara da espletarsi mediante Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio "Stella"
- di approvare gli atti di gara allegati, parte integrante del presente atto deliberativo, consistenti in:
 - Disciplinare di gara e allegati;

- Capitolato Tecnico prestazionale;
- di procedere alla nomina quale Rup della fase di affidamento, per l'intera procedura di gara, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 della presente procedura il Dott. Maurizio Cuoci, collaboratore amministrativo della UOC AGBS;
- di individuare quale assistente amministrativo al RUP l'assistente amministrativo Elisabetta Donati della UOC AGBS;

La presente deliberazione è composta di n. pagine di cui n. in allegato.

Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale www.ares118.it per 15 giorni consecutivi, ai sensi della Legge Regionale n. 45/96.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Maria Paola Corradi





Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi
Via Portuense, 240 – 00149 Roma
Tel. 06 53082342/2338/2330/2319/2335
E-mail: uoc.provveditorato@ares118.it
PEC: provveditorato@pec.ares118.it

Oggetto: gara a procedura aperta di rilievo comunitario, suddivisa in 3 lotti, ex art. 71 e 108 del D. Lgs 36/2023, per la fornitura chiavi in mano e messa su strada di 27 automediche, finanziata con DGR 723 del 03/11/2021 e successiva Determinazione G07865 del 16/06/2022 per € 761.622,06 iva esclusa, con DGR 718 del 06/09/2022 per € 713.856,57 iva esclusa e con DPCM del 15/02/2024 per € 901.639,34 per un totale di € 2.377.117,97, da aggiudicare a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rapporto qualità/prezzo 70/30 nell'ambito del piano di reinternalizzazione del servizio di soccorso di emergenza/urgenza in area extraospedaliera – annualità 2021 ed annualità 2022 e del Giubileo 2025. Gara da espletarsi mediante Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio "Stella"; INDIZIONE GARA e Approvazione Atti

In riferimento all'oggetto, il sottoscritto in qualità di professionista individuato a supportare le attività delle strutture amministrative ed in particolare della UOC AGBS, come da convenzione stipulata con Deliberazione n. 965 del 24/10/2022 e successiva nota del Direttore Generale 8968 del 20/04/2023, esprime parere favorevole al presente atto.

Data, 22.04.2024

Dr. Aleandro Munno

Disciplinare di gara

Procedura aperta, suddivisa in tre lotti, per l'acquisto di Automediche secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

DISCIPLINARE DI GARA.....	4
PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	5
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	5
2.2. CHIARIMENTI	6
2.3. COMUNICAZIONI.....	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	6
3.1. DURATA.....	7
3.2. REVISIONE PREZZI.....	8
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	8
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	8
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	9
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	10
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	10
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	10
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	10
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	10
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	11
7. AVVALIMENTO.....	11
8. SUBAPPALTO	12
9. GARANZIA PROVVISORIA	12
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	14
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	14
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO	15
13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	16
13.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	16
13.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14	18
13.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	18
13.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	18
14. OFFERTA TECNICA.....	19
15. OFFERTA ECONOMICA.....	20
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	20
16.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	20
16.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	24
16.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	25
16.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	25
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	25
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	26
19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	26

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	26
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	27
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	27
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	28
24. CODICE DI COMPORTAMENTO	28
25. ACCESSO AGLI ATTI	28
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	28
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	29



DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L'ACQUISTO DI AUTOMEDICHE DEDICATE AL SERVIZIO DI EMERGENZA EXTRA OSPEDALIERA.

PREMESSE

Con Delibera n. del questa Amministrazione ha deciso di affidare la fornitura di AUTOMEDICHE DEDICATE AL SERVIZIO DI EMERGENZA EXTRA OSPEDALIERA, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM 17 Giugno 2021 pubblicato in GURI 157 del 02/07/2021.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.asp>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo

La durata del procedimento è prevista nel tempo massimo di 9 mesi dalla pubblicazione l, *salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato II.3 del codice.*

Il luogo di svolgimento della consegna della fornitura è ROMA codice NUTS ITI43

lotto 1 CIG ... CUI ... CUP ...

lotto 2 CIG ... CUI ... CUP ...

lotto 3 CIG....CUI....CUP.....

Il Responsabile unico del progetto è il dott. Maurizio Cuoci uoc.provveditorato@ares118.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle regole del funzionamento della piattaforma Stella.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accelerare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o

comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle regole del funzionamento della Piattaforma Stella, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate *al call center di supporto della Piattaforma stessa*.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) disciplinare di gara;
- b) capitolato tecnico SW e SUV;
- c) Capitolato Speciale

- d) schema di domanda di partecipazione;
- e) documento di gara unico europeo;
- f) Il patto di integrità;
- g) Clausola di Pantouflage
- h) Accordo Pagamenti Regione Lazio
- i) Codice di Comportamento
- j) Schema di Offerta Economica

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link <https://ares118.it/bandi-di-gara-e-contratti.html>.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella 1

Numero lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo
1	6 Automediche SW e 3 Automediche trazione integrale complete di elettromedicali tranne Monitor defibrillatore		761.622,06

2	6 Automediche SW e 2 Automediche trazione integrale complete di elettromedicali tranne Monitor defibrillatore		713.856,57
3	10 Automediche SW complete di tutti gli elettromedicali		901.639,34

I lotti sono stati individuati utilizzando il criterio *quantitativo e sulla scorta dei finanziamenti disponibili*.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

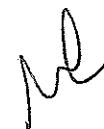
Tabella 2

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	6 Automediche SW e 3 Automediche trazione integrale complete di elettromedicali tranne Monitor defibrillatore			761.622,06
2	6 Automediche SW e 2 Automediche trazione integrale complete di elettromedicali tranne Monitor defibrillatore			713.856,57
3	10 Automediche SW complete di tutti gli elettromedicali			901.639,34
A) Importo a base di gara				2.377.117,97
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso [indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]				0
A) + B) Importo complessivo				C) 2.377.117,97

L'appalto è finanziato con DGR 723 del 03/11/2021 e successiva Determinazione G07865 del 16/06/2022 il lotto 1, con DGR 718 del 06/09/2022 per il lotto 2 e dal DPCM del 15/02/2024 "interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025" per il lotto 3.

3.1. DURATA

La fornitura è effettuata nei termini, modi e tempi indicati dal Capitolato Tecnico e si esaurisce con la consegna ed il collaudo dei mezzi.



3.2. REVISIONE PREZZI

Trattandosi di fornitura in unica soluzione e non ripartita nel tempo, non è applicabile la revisione dei prezzi.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Tabella 3

Importo complessivo (A+B)	
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	Lotto 1 € 152.324,41
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	Lotto 2 € 142.771,31
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	Lotto 3 € 180.327,86

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"]*, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) **Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari 100% della base d'asta di ciascun lotto cui si partecipa**

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) **Esecuzione negli ultimi tre anni di *forniture analoghe* di importo minimo pari al 50% del valore posto a base d'asta per ciascun lotto cui si partecipa.**

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito delle *forniture analoghe* di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a *2% del valore complessivo dell'appalto* e precisamente di importo pari ad €14.212,56 per il lotto 1, € 13.339,88 per il lotto 2 ed € 19.672,13. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto **IT 17 L 01005 03219 000000218000;**

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_isp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € a quanto specificato nella tabella di cui sotto secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1		€ 77,00
2		€ 77,00
3		€ 90,00

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le oredel giornoa pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'OFFERTA è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica per ciascun lotto completa di tutta la documentazione relativa al veicolo, agli elettromedicali ed alle relative certificazioni e conformità e realizzata per una facile lettura per l'attribuzione del punteggio di merito.

C – Offerta economica per ciascun lotto sia di sistema che realizzata dalla Stazione Appaltante.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata dalla Piattaforma.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.



La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Stella per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione
- 2) DGUE
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) documentazione in caso di avvalimento;
- 6) documentazione per i soggetti associati;
- 7) Patto d'integrità
- 8) Clausola di Pantouflage
- 9) Dichiarazione Tracciabilità Flussi Finanziari
- 10) Durc
- 11) Codice NSO
- 12) Visura Camera di Commercio
- 13) Accordo Pagamenti Regione Lazio
- 14) Codice di Comportamento Ares 118
- 15) Documentazione a comprova dei fatturati globali e delle forniture analoghe
- 16) Contributo ANAC

13.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello offerto.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 - di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione 194/2015 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità *delibera n. 382/2015* ;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 27.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.



La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

13.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

13.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce *[in caso di gara a lotti inserire: "per ogni singolo lotto"]* la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità ... *[indicare le modalità]*, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 13.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei beni offerti completa di codici prodotti offerti, certificazioni e schede tecniche; (ivi inclusi dispositivi ed elettromedicali a bordo automedica)
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
- c) *Riepilogo dell'offerta tecnica per attribuzione punteggio di qualità;*

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 16.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.





15. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione economica, nella Piattaforma. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 13.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) *Prezzo offerto*, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali;

- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

16.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Per i lotti 1 e 2

Caratteristiche tecniche delle automediche: max 35 punti

n°	criteri di valutazione	punti max		sub-criteri di valutazione	punti D max	punti Q max	punti T max
I	proposte migliorative	22	1.1	Cabina guida: • alloggiamento accessori	2		
			1.2	Cabina guida: • sistema automatico di controllo degli pneumatici (CAM)			5
			1.3	Vano sanitario: • posizionamento barella a cucchiaio	2		
			1.4	Vano sanitario: • grado di funzionalità del layout offerto	9		

			1.5	Vano sanitario: • sistemi di ancoraggio che consentano facilità di estrazione delle attrezzature / apparecchiature	4		
2	Tempi di consegna e garanzia	13	2.1	Tempi di consegna calcolata sulla I tranche		10	
			2.2	Garanzia: 1 punto ogni anno di garanzia offerta in più rispetto a quella offerta dal costruttore			3

Caratteristiche tecniche dell'allestimento delle automediche: max 35 punti

a) Massaggiatore cardiaco max punti 11

Caratteristiche tecniche degli elettromedicali previsti a bordo delle vetture: max 35 punti

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
I	CONDIZIONI MIGLIORATIVE DELL'APPARECCHIATURA RISPETTO AI REQUISITI MINIMI DI CAPITOLATO	11	1.1	Peso complessivo comprensivo di borsa ed accessori – 1 punto ogni cento grammi o frazione inferiore ai 10kg			3
			1.2	Facilità di utilizzo per il soccorso sanitario in emergenza extraospedaliera	4		
			1.3	Stabilità durante la movimentazione del paziente	4		

b) ventilatore polmonare: max punti 11

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
I	CONDIZIONI MIGLIORATIVE DELL'APPARECCHIATURA RISPETTO AI REQUISITI MINIMI DI CAPITOLATO	11	1.1	Peso complessivo – 1 punto ogni cento grammi o frazione inferiore ai 3 kg			4
			1.2	Rapidità di configurazione in funzione della tipologia di paziente (adulto, pediatrico, neonatale) e di ventilazione	4		
			1.3	Durata batteria superiore a 4 ore		3	

c) aspiratore chirurgico max punti 2





N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
I	CONDIZIONI MIGLIORATIVE DELL'APPARECCHIATURA RISPETTO AI REQUISITI MINIMI DI CAPITOLATO	2	I.1	Peso complessivo comprensivo di borsa ed accessori – 1 punto ogni cento grammi o frazione inferiore ai 5kg			2

d) Ecografo palmare per ecofast: max punti 11

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
I	CONDIZIONI MIGLIORATIVE DELL'APPARECCHIATURA RISPETTO AI REQUISITI MINIMI DI CAPITOLATO	11	I.1	Peso complessivo della sonda ecografica – 1 punto ogni cento grammi o frazione inferiore ai 500 g			3
			I.2	Possibilità trasmissione dati tramite wi-fi	4		
			I.3	Durata batteria superiore a 2 ore		4	

Per il lotto 3

Caratteristiche tecniche delle automediche: max 35 punti

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
I	PROPOSTE MIGLIORATIVE	22	I.1	Cabina guida: • alloggiamento accessori	2		
			I.2	Cabina guida: • sistema automatico di controllo degli pneumatici			5
			I.3	Vano sanitario: • posizionamento barella a cucchiaio	2		
			I.4	Vano sanitario: • grado di funzionalità del layout offerto	9		
			I.5	Vano sanitario: • sistemi di ancoraggio che consentano facilità di estrazione delle attrezzature / apparecchiature	4		
2	Tempi di consegna e garanzia	13	2.1	Tempi di consegna		10	
			2.2	Garanzia: 1 punto ogni anno di garanzia offerta in più rispetto a quella offerta dal costruttore			3

Caratteristiche tecniche degli elettromedicali previsti a bordo delle vetture: max 35 punti

1. monitor defibrillatore: max punti 10

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
I	CONDIZIONI MIGLIORATIVE DELL'APPARECCHIATURA RISPETTO AI REQUISITI MINIMI DI CAPITOLATO	10	1.1	Peso complessivo – 1 punto ogni cinquecento grammi (o frazione inferiore) ai 5 kg comprensivo di batteria e accessori necessari al funzionamento				4
			1.2	Durata batteria superiore a 5 ore			2	
			1.3	Modalità ed interfaccia dedicati alla condizione soccorso, rapida e facilmente configurabile	2			
			1.4	Monitoraggio parametri	2			

2. ventilatore polmonare: max punti 8

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
I	CONDIZIONI MIGLIORATIVE DELL'APPARECCHIATURA RISPETTO AI REQUISITI MINIMI DI CAPITOLATO	8	1.1	Peso complessivo – 1 punto ogni cento grammi o frazione inferiore ai 3 kg				4
			1.2	Rapidità di configurazione in funzione della tipologia di paziente (adulto, pediatrico, neonatale) e di ventilazione	2			
			1.3	Durata batteria superiore a 4 ore			2	

3. aspiratore chirurgico max punti 2

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
I	CONDIZIONI MIGLIORATIVE DELL'APPARECCHIATURA RISPETTO AI REQUISITI MINIMI DI CAPITOLATO	2	1.1	Peso complessivo comprensivo di borsa ed accessori – 1 punto ogni cento grammi o frazione inferiore ai 5kg			2



4. *Ecografo palmare per ecofast: max punti 7*

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
I	CONDIZIONI MIGLIORATIVE DELL'APPARECCHIATURA RISPETTO AI REQUISITI MINIMI DI CAPITOLATO	7	1.1	Peso complessivo della sonda ecografica – 1 punto ogni cento grammi o frazione inferiore ai 500 g				2
			1.2	Possibilità trasmissione dati tramite wi-fi		2		
			1.3	Durata batteria superiore a 2 ore			3	

5) **massaggiatore cardiaco max 8 pt**

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI VALUTAZIONE	DI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
I	CONDIZIONI MIGLIORATIVE DELL'APPARECCHIATURA RISPETTO AI REQUISITI MINIMI DI CAPITOLATO	8	1.1	Peso complessivo comprensivo di borsa ed accessori – 1 punto ogni cento grammi o frazione inferiore ai 10kg				2
			1.2	Facilità di utilizzo per il soccorso sanitario in emergenza extraospedaliera		3		
			1.3	Stabilità durante la movimentazione del paziente		3		

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 36 per il *punteggio tecnico complessivo*.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 16.4.

16.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei criteri o subcriteri qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente *variabile da zero ad uno laddove Ottimo = 1; buono = 0,8; adeguato = 0,6; scarso = 0,4; insufficiente = 0,2; completamente insufficiente = 0*;

la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio o subcriterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo *interpolazione lineare*. (punto 16.3)

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

16.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = \frac{A_i}{A_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

16.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio o subcriterio secondo il seguente metodo: *aggregativo compensatore*.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio (leggasi unicamente criterio e non subcriteri) nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.



18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno, alle ore

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di Gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede *relativamente a ciascun singolo lotto* ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 16.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 18:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede *relativamente a ciascun singolo lotto* all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio economico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 18 prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della Commissione Giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.



La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato a cura dell'Ufficiale Rogante.

La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione dell'Appalto anche in caso di presenza di una sola offerta valida.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della suddetta procedura è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela di A.R.E.S. 118 in sede giudiziaria.

Il RUP

Dott. Maurizio Cuoci



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORETÀ

(art. 47 del D.P.R 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, residente a _____ in Via/Piazza _____; nella sua qualità di legale rappresentante del _____ (esatta denominazione sociale dell'operatore) _____, con sede legale in _____, Via/Piazza _____, CF _____, P.IVA n. _____ in nome e per conto dei seguenti soggetti

e limitatamente alle successive lettere a), b) b-bis), c), d), e), f), g) in nome e per conto dei seguenti soggetti
(vedere nota 1 e indicare i soggetti per cui si rendono le dichiarazioni)

NOME COGNOME	E	DATA LUOGO NASCITA	E	CODICE FISCALE	RESIDENZA (INDIRIZZO COMPLETO)	QUALIFICA

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero:

DICHIARA

l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione elencate negli artt. 94, 95, 96, 97, 98 del D. Lgs. n. 36/2023, ed in particolare:

1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,

cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
 b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
 e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
 g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

oppure di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, condanna)

2. che non sussiste la causa di sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;

3. che l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, ex art. 94, c. 6 del D. Lgs. 36/2023 secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti¹ ed indica all'uopo i seguenti dati:

Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate competente:

i. Indirizzo: _____;

ii. numero di telefono: _____;

iii. pec, fax e/o mail: _____;

4. che l'operatore economico non è destinatario della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/2008;

5. che l'operatore economico non sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure;

6. che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 36/2023;

8. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 77 del D. Lgs. n. 36/2023;

9-bis l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione e dichiarazioni non veritiere;

9-ter l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

10. che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

11. che l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

12. che, ai sensi dell'art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:

(Barrare la casella di interesse)

☐ l'operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o _____ (indicare la Legge Sato estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso _____

l'Ufficio _____ di _____, Via _____, n. _____

fax _____ e-mail _____;

- ☐ l'operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i seguenti motivi: [indicare i motivi di esenzione]
-

- ☐ In _____ (Stato estero) non esiste una normativa sull'assunzione obbligatoria dei disabili;

13. che l'operatore economico:

(Barrare la casella di interesse)

- ☐ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203.

- ☐ è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

- ☐ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'art. 4,1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

14. (Barrare la casella di interesse)

- ☐ che l'operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Ovvero

- ☐ che l'operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato autonomamente l'offerta.

ovvero

- ☐ che l'operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del Codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.

15. indicare seguenti posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE:

Istituto	N. Identificativo		Sede/i
INPS	Matricola n.		
INAIL	Codice ditta n.		

- Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- Dichiaro di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, regionali e provinciali vigenti nei settori di riferimento.

_____, il _____

luogo (data)

(Firma del dichiarante)

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento

Nota (1)

Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) h) del presente facsimile devono essere rese anche in nome e per conto dei seguenti soggetti:

- ☐ *il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;*
- ☐ *tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo;*
- ☐ *tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice;*
- ☐ *tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitori e procuratori generali tutti i membri di direzione o di vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 93 si tratta di altro tipo di società o consorzio;*
- ☐ *soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.*

Nel caso in cui le predette dichiarazioni vengano rese anche in nome e per conto dei sopracitati soggetti, questi ultimi NON sono tenuti ad effettuare le medesime dichiarazioni personalmente: viceversa, i soggetti elencati nella nota (1) dovranno provvedere autonomamente a produrre le proprie autodichiarazioni.

N.B. Il DGUE è utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice.

Il DGUE, compilato dall'operatore economico con le informazioni richieste, accompagna l'offerta nelle procedure aperte e la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l'innovazione.

Esso è utilizzato anche nei casi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 76, comma 2, lettera a) del Codice; negli altri casi previsti dal predetto articolo 76, comma 2, la valutazione circa l'opportunità del suo utilizzo è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante procedente.

Per le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, l'articolo 52 del Codice prevede che gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Atteso che anche il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, in tali fattispecie, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità.

ALLEGATO

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sulla stazione appaltante o sull'ente concedente

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ⁽¹⁾. Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ⁽²⁾ nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:

GU UE S numero [], data [], pag. [],

Numero dell'avviso nella GU S: []/[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, la stazione appaltante o l'ente concedente deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [...]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Identità del committente ⁽³⁾	Risposta:
Nome:	[]
Codice fiscale	[]

⁽¹⁾ I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

⁽²⁾ Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.

⁽³⁾ Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.

Di quale appalto si tratta?	Risposta:
Titolo o breve descrizione dell'appalto ⁽⁴⁾ :	[]
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dalla stazione appaltante o dall'ente concedente (ove esistente) ⁽⁵⁾ :	[]
CIG	[]
CUP (ove previsto)	[]
Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	[]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

⁽⁴⁾ Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

⁽⁵⁾ Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

Parte II: Informazioni sull'operatore economico e sui soggetti di cui all'art. 94, comma 3, D. Lgs. n. 36/2023

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[]
Partita IVA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[] []
Indirizzo postale:	[.....]
Persone di contatto ⁽⁶⁾ : Telefono: PEC o e-mail: (indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ⁽⁷⁾ ?	[] Sì [] No
Solo se l'appalto è riservato ⁽⁸⁾: Si tratta di operatore economico, di cooperativa sociale o di un loro consorzio, il cui scopo principale è l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o l'esecuzione è stata riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici è composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati (art. 61 del Codice)? In caso affermativo, qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[] Sì [] No [.....] [.....]

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione o una attestazione rilasciata da organismi accreditati ? In caso affermativo: Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato o dell'attestato e, se pertinente, il numero di iscrizione o della certificazione o dell'attestazione b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione o l'attestazione è disponibile elettronicamente, indicare:	☐ Sì ☐ No ☐ Non applicabile a) [.....] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
---	---

⁽⁶⁾ Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

⁽⁷⁾ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. **Piccole imprese:** imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. **Medie imprese:** imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

⁽⁸⁾ Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione o l'attestazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ⁽⁹⁾: d) L'iscrizione o la certificazione o l'attestazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? In caso di risposta negativa alla lettera d): le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B o C SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano alla stazione appaltante o all'ente concedente di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro? Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	c) [.....] d) ☐ Sì ☐ No e) ☐ Sì ☐ No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [.....][.....][.....][.....]
Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 100 del Codice (settori ordinari)? ovvero è in possesso di attestazione rilasciata dai sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo 162 del Codice (settori speciali)? In caso affermativo: a) Fornire il nome dell'elenco o del certificato e il numero di registrazione o certificazione pertinente, se applicabile b) Se il certificato di registrazione o certificazione è disponibile per via elettronica, si prega di indicare dove c) Indicare i riferimenti su cui si basa la registrazione o la certificazione e, se del caso, la classificazione ottenuta nell'elenco ufficiale d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No a) (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero del Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione) [.....][.....][.....][.....] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] c) (categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione) [.....] d) ☐ Sì ☐ No
Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 100 del Codice o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 162 del Codice, non compilano le Sezioni A, B e C della Parte IV.	
Forma della partecipazione:	Risposta:
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ⁽¹⁰⁾?	☐ Sì ☐ No
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.	
In caso affermativo: a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 65, comma 2, lett. e), f), g), h), ed all'art. 66, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici, ecc.) b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto. c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante	a): [.....] b): [.....] c): [.....]

⁽⁹⁾ I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

⁽¹⁰⁾ Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d), del Codice o di una Società di professionisti di cui all'art. 66, comma 1, lett. g), del Codice, che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.	d): [.....]
Lotti	Risposta:
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta.	[]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e istitori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Si specifica che la dichiarazione da inserire in tale sezione deve riferirsi a tutti i soggetti elencati all'articolo 94, comma 3, del Codice e che, nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, occorre indicare gli amministratori della stessa.

Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....];
Posizione/Titolo ad agire:	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 104 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[] Sì [] No
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per migliorare l'offerta?	[] Sì [] No
In caso affermativo:	
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi	[.....]
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[.....]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.

Si specifica, inoltre, che l'avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta va indicato con una formulazione generica in modo da non anticipare alcun elemento dell'offerta, a cui può essere collegato l'incremento premiale.

**D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 119 DEL CODICE - SUBAPPALTO)**

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dalla stazione appaltante o dall'ente concedente).

Subappaltatore:	Risposta:
------------------------	------------------

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi? In caso affermativo: Elencare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare sull'importo contrattuale	☐ Sì ☐ No [.....] [.....]
---	--

Se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una parte del contratto, ciascun subappaltatore, a seguito dell'autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante o ente concedente, dovrà compilare il DGUE.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articoli da 94 a 98 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 94, comma 1, del Codice):	
1.	Partecipazione a un'organizzazione criminale ⁽¹¹⁾
2.	Corruzione ⁽¹²⁾
3.	Frode ⁽¹³⁾
4.	Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ⁽¹⁴⁾
5.	Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ⁽¹⁵⁾
6.	Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani ⁽¹⁶⁾
CODICE	
7.	Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lett. h, art. 94, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (per l'elenco dei delitti si veda l'articolo 94, comma 1, del Codice):	Risposta:
I soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei motivi indicati sopra con sentenza con effetto escludente ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 96 del Codice o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ai sensi dell'art. 96, comma 7, del Codice?	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] ⁽¹⁷⁾
In caso affermativo, indicare ⁽¹⁸⁾: a) la data della condanna, del decreto penale di condanna, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 94, comma 1, lettera da a) a h), del Codice e i motivi di condanna b) dati identificativi delle persone condannate []; c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	a) Data: [], durata: [], lettera comma 1, articolo 94 [], motivi: [], tipologia del reato commesso [], dati inerenti all'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata [] b) [.....] c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 94 []
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione ¹⁹ (autodisciplina o "Self-Cleaning" , cfr. articolo 96, comma 6, del Codice)?	☐ Sì ☐ No
In caso affermativo, descrivere tali misure: L'operatore economico ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito	☐ Sì ☐ No

⁽¹¹⁾ Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

⁽¹²⁾ Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

⁽¹³⁾ Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

⁽¹⁴⁾ Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

⁽¹⁵⁾ Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

⁽¹⁶⁾ Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

⁽¹⁷⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽¹⁸⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽¹⁹⁾ In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

L'operatore economico ha chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative	[...] Si [...] No
L'operatore economico ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti	[...] Si [...] No
Altro	[.....]
Le misure sono state adottate o devono essere ancora adottate?	[.....]
L'operatore economico ha descritto le misure in un documento separato, allegato al DGUE?	Si [...] No [...]
Documentazione presente nel FVOE?	Si [...] No [...]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (art. 94, comma 6, e art. 95, comma 2, del Codice):	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro della stazione appaltante o dell'ente concedente, se diverso dal paese di stabilimento?	[] Si [] No	
In caso negativo, indicare:	Imposte/tasse	Contributi previdenziali
a) Paese o Stato membro interessato	a) [.....]	a) [.....]
b) Di quale importo si tratta	b) [.....]	b) [.....]
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:	c1) [] Si [] No	c1) [] Si [] No
- Tale decisione è definitiva e vincolante?	- [] Si [] No	- [] Si [] No
- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.	- [.....]	- [.....]
- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione:	- [.....]	- [.....]
2) In altro modo ? Specificare:	c2) [.....]	c2) [.....]
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 94, comma 6, del Codice) oppure ha compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione (art. 95, comma 2, ult. periodo, del Codice)?	d) [] Si [] No	d) [] Si [] No
	In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]	In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) ⁽²⁰⁾ : [.....][.....][.....]
---	--

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ⁽²¹⁾

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, ⁽²²⁾ di cui all'articolo 95, comma 1, lett. a), del Codice?	☐ Sì ☐ No
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 96, comma 6, del Codice)?	☐ Sì ☐ No
In caso affermativo, descrivere tali misure:	[...] Sì [...] No
L'operatore economico ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito	[...] Sì [...] No
L'operatore economico ha chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative	[...] Sì [...] No
L'operatore economico ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti	[...] Sì [...] No
Altro	[.....]
Le misure sono state adottate o devono essere ancora adottate?	[.....]
L'operatore economico ha descritto le misure in un documento separato, allegato al DGUE?	Sì [...] No [...]
Documentazione presente nel FVOE?	Sì [...] No [...]
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 94, comma 5, lett. d), del Codice:	☐ Sì ☐ No
a) liquidazione giudiziale	☐ Sì ☐ No In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]
b) liquidazione coatta	☐ Sì ☐ No In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]
c) concordato preventivo	☐ Sì ☐ No In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]
d) nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure	☐ Sì ☐ No In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]
In caso affermativo:	
L'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto?	☐ Sì ☐ No

⁽²⁰⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽²¹⁾ Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

⁽²²⁾ Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

(N.B. Il punto dev'essere compilato dal curatore autorizzato all'esercizio provvisorio che è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 124, comma 4 del Codice, indicando gli estremi del provvedimento).	In caso affermativo indicare gli estremi del provvedimento [.....]
L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali⁽²³⁾ di cui all'art. 98 del Codice? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito tra le seguenti: • l'operatore economico ha subito l'irrogazione di una sanzione esecutiva dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto (art. 98, comma 3, lett. a, del Codice)? • l'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione (art. 98, comma 3, lett. b, del Codice)? • l'operatore economico ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale (art. 98, comma 3, lett. c, del Codice)? • l'operatore economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori (art. 98, comma 3, lett. d, del Codice)? • l'operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, (art. 98, comma 3, lett. e, del Codice)? La violazione è stata rimossa? • omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice (art. 98, comma 3, lett. f, del Codice)? Ricorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689? • contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94 (art. 98, comma 3, lett. g, del Codice)? • contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di	[] Si [] No [] Si [] No [.....] [] Si [] No [.....] [] Si [] No [.....] [] Si [] No [.....] [] Si [] No [.....] [] Si [] No [.....] [] Si [] No [.....] Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] [] Si [] No [.....] [] Si [] No [.....] Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] [] Si [] No [.....] [] Si [] No [.....]

⁽²³⁾ Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

taluno dei seguenti reati consumati (art. 98, comma 3, lett. h, del Codice)? ☐ 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale; ☐ 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; ☐ 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale; ☐ 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; ☐ 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	☐ Si ☐ No [.....] ☐ Si ☐ No [.....] ☐ Si ☐ No [.....] ☐ Si ☐ No [.....] ☐ Si ☐ No [.....]
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina o "Self-Cleaning, (cfr. articolo 95, comma 6, del Codice)? In caso affermativo, descrivere tali misure: L'operatore economico ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito L'operatore economico ha chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative L'operatore economico ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti Altro Le misure sono state adottate o devono essere ancora adottate? L'operatore economico ha descritto le misure in un documento separato, allegato al DGUE? Documentazione presente nel FVOE?	☐ Si ☐ No [...] Sì [...] No [...] Sì [...] No [...] Sì [...] No [.....] [.....] Sì [...] No [...] Sì [...] No [...]
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi⁽²⁴⁾ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 95, comma 1, lett. b, del Codice)? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:	☐ Si ☐ No [.....]

⁽²⁴⁾ Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza alla stazione appaltante o all'ente concedente o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 95, comma 1, lett. c, del Codice)? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:	☐ Si ☐ No [.....]
L'operatore economico può confermare di: a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione? b) non avere occultato tali informazioni? c) non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti? (art. 94, comma 5, lett. e, del Codice)? d) non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione? (art. 94, comma 5, lett. f, del Codice)? e) non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (art. 94, comma 1, lett. c, del Codice)?	☐ Si ☐ No ☐ Si ☐ No ☐ Si ☐ No ☐ Si ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ☐ Si ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione [.....][.....][.....]

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELLA STAZIONE APPALTANTE O DELL'ENTE CONCEDENTE

MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI ESCLUSIVAMENTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE (art. 94, comma 1, lett. c) ed h), comma 2, comma 5, lett. a) e lett. b), e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001)	Risposta:
Sussistono a carico dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 94, comma 2, del Codice)?	☐ Si ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] (25)
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni? 1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica	☐ Si ☐ No

(25) Ripetere tante volte quanto necessario.

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 94, comma 5, lettera a), del Codice);	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
2. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 94, comma 5, lett. b, del Codice);	☐ Sì ☐ No ☐ Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni: (numero dipendenti e/o altro) [.....][.....][.....]
3. si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione tale da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi tra loro intercorsi (articolo 95, comma 1, lett. d, del Codice)?	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
4. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante o ente concedente nei confronti del medesimo operatore economico?	☐ Sì ☐ No

Parte IV: Criteri di selezione

(artt. 100 e 103 del Codice)

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se la stazione appaltante o l'ente concedente ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	☐ Sì ☐ No

A: IDONEITÀ (Articolo 100, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta
----------	----------

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento ⁽²⁶⁾ per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
2) Per gli appalti di servizi, forniture e lavori: È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico? Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	☐ Sì ☐ No In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: ☐ ... ☐ Sì ☐ No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

⁽²⁶⁾ Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 100, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria	Risposta:
1a) Il fatturato globale maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura è il seguente (art. 100, comma 11, del Codice): e (per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di Euro): 1) l'operatore economico fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l'esposizione finanziaria dell'operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto (art. 103, comma 1, lett. a, del Codice)	Fatturato globale [.....] [...] valuta ☐ Sì ☐ No Indicare i parametri • [.....] • [.....]
In alternativa 2) l'operatore economico possiede un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando (art. 103, comma 1, lett. a, del Codice)	☐ Sì ☐ No Indicare il volume di affari [.....] valuta
Se le informazioni relative al fatturato globale non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:	[.....]
1b) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	[.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....].[.....].[.....]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 100, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali	Risposta:
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di riferimento ⁽²⁷⁾ l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato:	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [...] Lavori: [.....]

(27) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare: e (per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 100 milioni di euro): l'operatore economico fornisce prova di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori (art. 103, comma 1, lett. b, del Codice)	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] [] Si [] No Indicare i lavori [.....]								
1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi: di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati (art. 100, comma 11, del Codice):	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [.....] <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>importi</th> <th>date</th> <th>destinatari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	importi	date	destinatari				
Descrizione	importi	date	destinatari						
2) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	[.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]								

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dalla stazione appaltante o dall'ente concedente nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara in cui è stato	
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità? In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Si [] No [.....] [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale? In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Si [] No [.....] [.....]

	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
--	--

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 70, COMMA 6, DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se la stazione appaltante o l'ente concedente ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta:
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato : Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti: Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente ⁽²⁸⁾, indicare per ciascun documento:	[.....] ☐ Sì ☐ No ⁽²⁹⁾ (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]⁽³⁰⁾

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Fermo restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se la stazione appaltante o l'ente concedente hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ⁽³¹⁾, oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ⁽³²⁾, la stazione appaltante o l'ente concedente sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome della stazione appaltante o dell'ente concedente di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [.....]

⁽²⁸⁾ Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

⁽²⁹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽³⁰⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽³¹⁾ A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

⁽³²⁾ In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

Modello per l'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo con contrassegno telematico

(spazio per l'apposizione del contrassegno telematico)

Gara a procedura aperta di rilievo comunitario per la fornitura chiavi in mano di n. 27 mezzi di soccorso configurati secondo il più alto standard tecnologico e relativo allestimento di apparecchiature elettromedicali

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali richiamate dall'art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e smi, in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;

cognome _____, nome _____ nato a _____

prov. _____ il _____ residente in _____ prov. _____

cap _____ via/piazza _____ n. _____

in qualità di legale rappresentante;

ovvero

/procuratore come da allegato mandato _____;

dell'operatore economico _____

DICHIARA

- che l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale presso lo scrivente che lo conserverà a disposizione degli organi di controllo.

A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di € _____ applicata ha IDENTIFICATIVO N. _____ e data _____;

- di essere a conoscenza che la stazione appaltante potrà effettuare controlli sull'avvenuto assolvimento dell'imposta e pertanto si impegna a rendere disponibile la documentazione ai fini dei successivi controlli.

Luogo, data

FIRMA DIGITALE

CLAUSOLA DI C.D. "PANTOUFLAGE"

Il/La sottoscritt...., Cognome.....Nome....., nato/a
a.....il...../...../.....(prov.....) residente in
.....(prov.....)

Via....., n.....in qualità di:

() **Legale Rappresentante**

() **Procuratore** con giusta procura allegata in originale o copia conforme

Della società

.....
con sede legale nel Comune di.....(prov.....)

CAP..... Via....., n.....

C.F. n.....P.I. n.....

Tel. N.....Fax n.....

E Mail.....PEC.....

DICHIARA

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto ARES 118 per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

Nell'ipotesi in cui emergesse, per effetto dei controlli effettuati dalla stessa Azienda ARES 118, l'evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra, sarà disposta l'immediata esclusione dalla procedura di gara di cui trattasi.

Luogo e data.....

Timbro e firma

**CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'A.R.E.S. 118****TESTO INTEGRATO**

(testo del DPR n. 62/2013 - Codice Generale - con integrazioni e specificazioni, riportate in corsivo, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190/2012)

Art. 1 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. *L'articolo che segue, insieme ai due commi precedenti, costituisce il Codice di Comportamento per i dipendenti dell'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118, strutturato con il testo nazionale, approvato con DPR n. 62/2013, che viene riportato in forma integrale e senza modifiche anche laddove vi siano minime dissonanze logiche rispetto alle integrazioni e alle specificazioni introdotte in sede aziendale.*

4. *Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del codice di comportamento e dall'art. 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001, ciascuna pubblica amministrazione definisce un proprio codice di comportamento ad integrazione e specificazione di quello generale, con procedura aperta alla partecipazione e con parere obbligatorio, nell'ambito della stessa, del proprio organismo di valutazione.*

5. *A tal fine il presente Codice recepisce integralmente, in via ricettizia, i principi e le regole contenuti nei vigenti regolamenti aziendali e nei codici deontologici di tutte le professioni presenti in azienda, dalla cui osservanza non si può prescindere nell'esercizio della professione.*

L'adozione del presente codice rappresenta una delle "azioni e misure" principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato, secondo quanto indicato nel piano nazionale anticorruzione approvato con delibera Anac n. 72 del 2013.

Il presente Codice costituisce, pertanto, elemento essenziale del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria- ARES 118

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.



3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

4. Le norme contenute nel codice di comportamento aziendale si applicano:

a) ai Direttori Generale, Sanitario e Amministrativo;

b) ai dirigenti delle aree contrattuali della dirigenza medica, della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, ai dipendenti del comparto sanità, a tempo indeterminato e determinato anche in posizione di comando presso l'ARES;

5. Le norme contenute nel codice di comportamento aziendale si estendono altresì:

a) a tutti coloro che operano in azienda a vario titolo in qualità di medici in formazione specialistica, tirocinanti, titolari di borse di studio e frequentatori;

b) ai collaboratori e consulenti incaricati dell'ARES 118. A questi ultimi il presente codice è consegnato in copia, acquisendo la sottoscrizione per ricevuta, a cura dell'unità organizzativa che procede al conferimento dell'incarico, con apposizione scritta della clausola di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi ivi previsti;

d) ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell'azienda. A tal fine tutte le unità organizzative aziendali che affidano lavori, servizi, forniture sono tenute ad inserire apposita specificazione nei testi dei bandi, dei contratti e negli atti di incarico, rispetto all'obbligo dell'osservanza del codice e ad inserire la clausola di risoluzione contrattuale in caso di violazione.

6. Copia del presente codice deve essere consegnata, in ogni caso, a tutti i soggetti indicati nei precedenti commi 4 e 5.

Art. 3 - Principi generali di condotta

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

7. Il personale dell'azienda ARES 118, e ogni soggetto indicato nel precedente articolo 2, inoltre, nell'esercizio delle proprie funzioni e delle attività che gli sono affidate e in relazione al ruolo ricoperto, assume quali valori fondamentali l'imparzialità, l'obiettività e la trasparenza, e si attiene ai seguenti principi, per altro non esaustivi:

- rispetto delle norme contenute nei codici deontologici di tutte le professioni presenti in azienda;
- astensione da ogni comportamento che possa in qualsiasi modo rappresentare o arrecare un danno ai pazienti e agli utenti, anche lesivo della dignità personale;
- attuazione dei fini istituzionali di tutela e promozione della salute degli individui e della collettività, nel rispetto dei principi generali di uguaglianza e pari dignità umana;
- centralità della funzione di "servizio al cittadino", anche tramite l'ascolto delle istanze di privati ed organizzazioni, in un'ottica di promozione della qualità dei servizi offerti.

8. Ogni dipendente, e ogni soggetto indicato al precedente art. 2, è tenuto alla conoscenza del presente Codice e a contribuire attivamente alla sua osservanza. A tal fine l'Azienda si impegna a garantirne la massima diffusione, a fornire adeguati strumenti di informazione e ad attivare idonee azioni di formazione.

9. Ogni dipendente inoltre è tenuto all'integrità personale e ad astenersi in qualsiasi ipotesi di conflitto di interesse, anche al di fuori delle previsioni indicate nei successivi artt. 6 e 7.

10. Ogni dipendente, e ogni soggetto indicato all'articolo 2, è tenuto ad astenersi dall'arrecare danno all'azienda, sia attraverso la indebita appropriazione di beni di proprietà dell'azienda stessa o ad essa riconducibili, sia attraverso il danneggiamento doloso di beni aziendali, sia utilizzando beni e spazi aziendali al fine di svolgere attività non autorizzata.

Art. 4 - Regali, compensi e altre utilità'

1. Il dipendente non chiede, ne' sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del



proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, ne' da soggetti nei cui confronti e' o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità da un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

5-bis. In questa Azienda per regali od altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a 100 euro, anche sotto forma di sconto. Il valore è riferito al singolo regalo od utilità, anche destinato in forma collettiva, e lo stesso può essere accettato solo in via del tutto occasionale e nell'ambito di relazioni di cortesia o consuetudini, quali festività e/o particolari ricorrenze. E' pertanto esclusa e vietata l'abitudine nella ricezione di regali o altre utilità, nel qual caso da considerarsi tutti illeciti, anche se di valore inferiore ai 100 euro. E' in ogni caso esclusa e vietata l'accettazione di regali sotto forma di somme di denaro per qualunque importo.

5-ter. Non si intendono ricompresi nella fattispecie vietata di cui al precedente comma, e sono quindi ammessi, i gadget promozionali distribuiti genericamente e indistintamente da case editrici o ditte, quali ad esempio agende, calendari o simili.

5-quater. I regali e, ove possibile, le altre utilità eccedenti quelli di modico valore, o comunque ricevuti in violazione delle norme del presente Codice, sono immediatamente consegnati al dirigente della struttura o servizio di appartenenza del dipendente, il quale a sua volta provvede alla consegna al Responsabile Aziendale per la Prevenzione della Corruzione perché provveda alla restituzione o alla devoluzione a fini istituzionali attraverso i Servizi Istituzionali. Quindi, informa dell'avvenuta restituzione o della devoluzione ai fini istituzionali la Direzione Generale dell'Azienda.

6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 5 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.



1-bis. In fase di prima applicazione, la comunicazione è effettuata entro 60 giorni dall'approvazione del presente Codice. Le comunicazioni raccolte dalle strutture e servizi vanno inoltrate all' UOC Stato Giuridico per l'inserimento nel fascicolo personale.

1-ter. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere effettuata anche per la adesione o appartenenza ad associazioni che operano in ambito sanitario, ivi comprese le associazioni di volontariato ed Onlus.

2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, ne' esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

1-bis. In fase di prima applicazione, la comunicazione è effettuata entro 60 giorni dall'approvazione del presente Codice. Le comunicazioni raccolte dalle strutture e servizi vanno inoltrate all'UOC Trattamento Giuridico per l'inserimento nel fascicolo personale.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

3. L'astensione è comunicata dal dipendente al dirigente della struttura o servizio di appartenenza, per iscritto ed in tempo utile per la trattazione della pratica o lo svolgimento dell'attività, specificandone le ragioni. Il dirigente valuta le motivazioni dell'astensione, e dispone in merito per garantire la continuità dell'attività.

4. Se l'astensione riguarda il dirigente, la comunicazione è rivolta alla funzione superiore in via gerarchica, secondo gli assetti organizzativi aziendali. La presente disposizione è efficace in ogni ipotesi in cui norme del presente Codice prevedono comunicazioni al dirigente od interventi dello stesso.

5. Il dipendente è tenuto ad aggiornare le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo ogniqualvolta si determinino variazioni rilevanti e, comunque, con cadenza annuale fissata nel mese di gennaio di ogni anno.

6. I soggetti potenzialmente confliggenti sono tutti quelli che operano nel settore di competenza della struttura/servizio di appartenenza o nei confronti dei quali l'attività, anche provvedimento, del servizio di appartenenza è destinata a produrre effetti anche indiretti.

7. Tra le situazioni che possono ingenerare conflitti di interesse sono ricomprese le attività ed incarichi extra istituzionali, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/200. Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il dipendente, con particolare attenzione per chi svolge attività di natura tecnico-professionale, non accetta incarichi di collaborazione:

- a) che per il carattere d'intensità e professionalità richiesto, oltrepassino i limiti dell'occasionalità e saltuarietà;
- b) che possano ingenerare, anche solo potenzialmente, situazione di conflittualità con gli interessi facenti capo all'Amministrazione e, quindi, con le funzioni assegnate sia al medesimo che alla struttura di appartenenza;
- c) che in termini remunerativi, considerati sia singolarmente che come sommatoria di più incarichi, siano prevalenti rispetto all'impiego di dipendente;
- d) a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di assegnazione svolga funzioni di controllo o vigilanza;
- e) da soggetti privati che abbiano in corso, o abbiano avuto nel biennio precedente, forniture o appalti o un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;
- f) negli organi decisionali o rappresentativi di cooperative, ONLUS e società che, pur non avendo scopo di lucro, siano fornitori di beni o servizi o ricevano dall'azienda o da fornitori dell'azienda contributi a qualunque titolo;
- g) che, comunque, per l'impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, non consentano un tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti d'ufficio, in relazione alle esigenze del servizio d'appartenenza. In tale ultimo caso il dirigente potrà revocare l'autorizzazione.

Art. 7 - Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.
2. Il dipendente è tenuto in ogni caso ad astenersi da qualsiasi attività che possa favorire in qualunque modo o arrecare una posizione di vantaggio a coniuge, parenti e affini o persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituali.
3. L'astensione è comunicata dal dipendente al dirigente della struttura o servizio di appartenenza, per iscritto ed in tempo utile per la trattazione della pratica o lo svolgimento dell'attività, specificandone le ragioni. Il dirigente valuta i motivi di astensione, e dispone in merito per garantire la continuità dell'attività.

Art. 8 - Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

2. Tutti i dipendenti sono tenuti ad osservare le norme, le misure e le azioni indirizzate a prevenire il rischio di corruzione, contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, nel presente Codice ovvero in altri atti e documenti aziendali; tutti i dipendenti sono altresì tenuti a prestare, quando richiesto, la propria collaborazione al responsabile aziendale per la prevenzione della corruzione.

3. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria prevista dalle leggi vigenti, il dipendente può segnalare, in via riservata, situazioni di illecito, di cui sia venuto a conoscenza, al dirigente o responsabile della struttura o servizio di appartenenza o a quello in cui si è verificata l'ipotesi di illecito. Il dirigente o responsabile trasmette, in via riservata, la segnalazione al Responsabile aziendale della prevenzione della corruzione e può contestualmente attivare l'azione disciplinare secondo i disposti dei contratti collettivi e delle vigenti norme di legge.

4. Chiunque riceva le segnalazioni in argomento è tenuto all'obbligo della massima riservatezza ed, in particolare, per le segnalazioni che potrebbero configurare eventuali ipotesi di corruzione.

5. Le segnalazioni dall'esterno, anche in forma anonima, devono essere trasmesse al Responsabile della prevenzione della corruzione.

6. Ai fini della tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower) si applica l'art. 54 bis del decreto legislativo n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012, la cui disciplina si riporta nei commi 1, 2, 4 del presente articolo:

7. Il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, ove non siano dimostrati comportamenti dolosi e finalità diffamatorie, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia,

8. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

9. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990".

10. Tutti i dipendenti sono tenuti a collaborare con il responsabile per la prevenzione della corruzione ed a corrispondere, con tempestività ed esaustività, per iscritto, alle richieste dello stesso.

Art. 9 - Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito Istituzionale.

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

3. *Si applicano e devono essere oggetto di osservanza le disposizioni e misure contenute nel Programma aziendale Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, allo scopo di rendere effettive, sia per quantità che per qualità delle informazioni da pubblicare, forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.*

4. *I dati, le informazioni ed i documenti oggetto di pubblicazione, a fini di trasparenza, devono essere messi a disposizione in modo preciso e completo e nei tempi previsti, secondo le indicazioni contenute nel predetto Programma per la Trasparenza e l'Integrità e fornite dal responsabile aziendale per la Trasparenza.*

5. *Ogni dipendente ha cura di inserire, nelle pratiche trattate e nei fascicoli riguardanti le attività svolte, tutta la documentazione ad esse afferenti, in formato cartaceo o digitale, al fine di consentire la tracciabilità dei processi decisionali.*

Art. 10 - Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, ne' menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

2. *Il dipendente non divulga informazioni di cui sia a conoscenza per ragioni d'ufficio, non esprime giudizi od apprezzamenti lesivi riguardo all'attività dell'Azienda, con riferimento a qualsiasi ambito, osserva quanto disposto a tutela dell'immagine dell'Azienda nei regolamenti e disposizioni aziendali.*

3. *Il dipendente non pubblica, sotto qualsiasi forma, sulla rete internet (forum, blog, social network...) dichiarazioni inerenti l'attività lavorativa, indipendentemente dal contenuto delle dichiarazioni stesse, se esse sono riconducibili in via diretta o indiretta all'attività dell'Azienda.*

4. *Inoltre il dipendente è tenuto ad osservare scrupolosamente quanto contenuto in qualsiasi documento, regolamento o istruzione aziendale a tutela dell'immagine dell'azienda, in ogni ambito anche extralavorativo.*

Art. 11 - Comportamento in servizio

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda ne' adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

4. Il dipendente, salvo giustificato motivo, è tenuto al compimento, senza ritardi, dell'attività e all'adozione di decisioni di propria competenza.

5. E' vietato l'utilizzo e l'indebita appropriazione di materiale ed attrezzature di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio, comprese attrezzature, servizi, strumentazioni telefoniche e telematiche e, più in generale, di ogni altra risorsa messa a disposizione, per finalità non istituzionali.

6. Il dipendente osserva ogni accorgimento idoneo a garantire la massima efficienza ed economicità d'uso, anche in termini di risparmio energetico.

7. Il dipendente osserva le disposizioni vigenti in materia di rilevazione delle presenze/assenze. E' dovere del dipendente utilizzare il marcatempo più vicino alla propria sede di lavoro all'atto dell'ingresso o uscita dal servizio, fatte salve ipotesi in cui vi siano ragioni di servizio che giustifichino la deroga a tale obbligo, come da disposizioni aziendali.

8. Durante l'orario di lavoro non sono consentiti momenti conviviali o celebrativi che non siano autorizzati dal dirigente o responsabile dell'unità organizzativa, anche in ordine alla previa verifica da parte del dirigente medesimo che ciò non vada a discapito della regolare attività di servizio.

9. Il dipendente deve astenersi dal prestare la propria opera sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, e di consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa. A tale proposito si richiama l'osservanza del "Regolamento ARES 118 in merito all'assunzione, alla somministrazione e alla conservazione di bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi di lavoro", adottato con deliberazione n. 84 del 5 febbraio 2014.

10. In materia di cultura della sicurezza, il dipendente ha l'obbligo di documentarsi e di adeguare il proprio comportamento agli specifici sistemi aziendali in essere per la gestione dei rischi. In particolare si richiama l'osservanza di comportamenti corretti nell'ambito delle seguenti materie e rischi:

- salute e sicurezza dei lavoratori/rischio lavorativo
- sicurezza dei pazienti/rischio clinico
- privacy e sicurezza dei dati/rischio informativo
- correttezza amministrativa e contabile/rischio amministrativo e contabile
- trasparenza e integrità/ rischio corruttivo e da conflitti di interesse.

11. Ogni dipendente è tenuto ad osservare norme, disposizioni aziendali e del dirigente o responsabile della unità organizzativa di appartenenza in ragione dell'attività e delle funzioni cui è chiamato. Si richiamano alcune attività, aree e materie nelle quali, tra le altre, è richiesta particolare cura e correttezza:

- debiti informativi verso Regione/Stato
- rispetto obiettivi e budget assegnato per valutazione della performance
- rispetto della procedura e dei termini per la valutazione del personale
- redazione scheda di soccorso
- libera professione intramuraria

12. Tutte le prestazioni sanitarie rese da qualunque figura professionale sanitaria, all'interno degli spazi aziendali o all'esterno se a titolo oneroso, devono essere regolarmente autorizzate.

Art. 12 - Rapporti con il pubblico



1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.

2bis. I rapporti tra l'Azienda e gli organi di informazione spettano alle funzioni aziendali ed alle responsabilità a ciò delegate.

3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi.

4. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

Art. 13 - Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano a tutti i dirigenti.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni

o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

10. *Il dirigente deve, in particolare, controllare che:*

- *l'utilizzo dei permessi di astensione dal lavoro comunque denominati avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi;*
- *la gestione delle presenze/assenze da parte dei rispettivi dipendenti avvenga correttamente;*
- *il dipendente utilizzi in modo adeguato servizi, materiali, attrezzature, mezzi di trasporto, e più in generale le risorse affidategli per ragioni di servizio.*

11. *I dirigenti responsabili di ciascuna struttura sono tenuti a vigilare sull'applicazione delle norme del presente Codice di Comportamento e ad attivare, in caso di violazione delle norme ivi contenute, i procedimenti disciplinari di propria competenza, o ad inviare una segnalazione all'Ufficio procedimenti disciplinari.*

Art. 14 - Contratti ed altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se a trovarsi nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 è il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

6. *Tutti i dipendenti, collaboratori o incaricati che nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro spettanti nell'ambito dell'organizzazione intervengono nei procedimenti relativi ad appalti, negoziazioni e contratti, compresa l'esecuzione ed il collaudo, in ogni fase, devono porre in essere i seguenti comportamenti, oltre a quelli già disciplinati dal presente Codice:*

- assicurare la parità di trattamento tra le imprese che vengono in contatto con l'azienda; perciò astenersi da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi sulle imprese, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale e non rifiutare né accordare ad alcuno prestazioni o trattamenti che siano normalmente rifiutati od accordati ad altri.

- mantenere con particolare cura la riservatezza inerente i procedimenti di gara ed i nominativi dei concorrenti prima della data di scadenza di presentazione delle offerte.

- nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni contrattuali è effettuata con oggettività e deve essere documentata e la relativa contabilizzazione deve essere conclusa nei tempi stabiliti.

Quando problemi organizzativi o situazioni di particolari carichi di lavoro ostacolano l'immediato disbrigo delle relative operazioni, ne deve essere data comunicazione al dirigente responsabile e l'attività deve comunque rispettare rigorosamente l'ordine progressivo di maturazione del diritto di pagamento da parte di ciascuna impresa.

Art. 15 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e l'ufficio di disciplina.

2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, l'amministrazione si avvale dell'ufficio procedimenti disciplinari e del servizio ispettivo aziendale.

3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura l'aggiornamento del codice di comportamento, la sua diffusione e conoscenza, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012 opera in raccordo con l'ufficio procedimenti disciplinari.

4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.

5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 16 - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di

cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

5. *Con riferimento al precedente comma 2, primo periodo, la determinazione del tipo ed entità della sanzione è valutata, in ogni singolo caso, tenendo anche in considerazione:*

- *le aree a rischio e i processi individuati nel Piano Triennale aziendale per la prevenzione della corruzione;*
- *gli atti contrari alle disposizioni in materia di esercizio dell'attività libero professionale intramuraria;*
- *i rapporti, a qualsiasi titolo, con i fornitori;*
- *l'attività di reclutamento del personale.*

6. *Fermo restando quanto previsto in tema di responsabilità e sanzioni, la violazione delle regole contenute nel codice, debitamente accertata dagli organi competenti, dovrà essere tenuta in considerazione ai fini della valutazione individuale.*

Art. 17 - Disposizioni finali e abrogazioni

1. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente Codice, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.

2. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

3. *L'Azienda assicura la massima diffusione del presente Codice attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, sezione "Amministrazione Trasparente", al fine di garantire la conoscibilità dello stesso anche da parte dei cittadini, nonché trasmettendolo via mail a tutti i dipendenti.*

4. *L'azienda programma iniziative formative sul presente Codice rivolte a tutti i dipendenti, a cura del Responsabile aziendale della prevenzione della corruzione.*



Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

N. U00247 del 02/07/2019

Proposta n. 11112 del 24/06/2019

Oggetto:

Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017

Estensore

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente d'Area

RICCIARDI ALESSANDRO

RICCIARDI ALESSANDRO

M. GIANNICO

Il Direttore Regionale

R. BOTTI

Decreto del Commissario ad *acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Oggetto: Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**

VISTI, per quanto riguarda i poteri,

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Determinazione n. G07129 del 22 giugno 2016 di delega all'adozione degli atti di competenza del Direttore della Direzione regionale "Salute e Politiche Sociali" in caso di assenza o impedimento temporanei;
- l'Atto di organizzazione del 13 aprile 2016, n. G03680, come integrato dagli A.O. n. G03739 del 14 aprile 2016, n. G04602 del 5 maggio 2016, n. G06090 del 27 maggio 2016 e G06650 del 10 giugno 2016, concernente la "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale «Salute e Politiche sociali»";
- la DGR del 24 aprile 2018 n. 203 di modifica del regolamento generale di organizzazione riorganizzazione delle Direzioni regionali Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e D.G.R. 252/2018 di differimento al 6 giugno 2018 del termine di entrata in vigore della D.G.R. 203/2018;
- la DGR del 1 giugno 2018, n. 252 "Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018", con la quale si è provveduto a posticipare il termine previsto per le modifiche dell'assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale dal 1 giugno 2018 al 6 giugno 2018;

Decreto del Commissario ad *acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- la DGR del 5 giugno 2018, n. 271 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al dott. Renato Botti;
- la Direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. n. 33759;
- la Determinazione G07633 del 13 giugno 2018, recante: "Istituzione delle strutture organizzative di base denominate «Aree» e «Uffici» della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria - Recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. n. 337598 e successive modifiche ed integrazioni

VISTI, per quanto riguarda il Piano di Rientro,

- l'art. 120 della Costituzione;
- l'articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007, rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d'atto dell'Accordo Stato-Regioni;
- l'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il DCA n. 247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: "Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio" come modificato ed integrato dai Decreti del commissario ad acta 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015 e da ultimo dal DCA 52/2017 di approvazione dei P.O. 2016-2018;
- il DCA n. 52 del 22 febbraio 2017, avente ad oggetto: "Adozione del programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato Piano di Riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale";

CONSIDERATO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 26 settembre 2008 e s.m.i. ha definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di

Decreto del Commissario *ad acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo, denominato “Accordo Pagamenti”, e l'utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti oggetto di fatturazione e consentire la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, garantendo puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento ai fornitori del SSR;

VISTO il Decreto del Commissario *ad Acta* n. U00130 del 31 marzo 2015, che ha modificato l'Accordo Pagamenti, al fine di adeguare i tempi di pagamento e le modalità di fatturazione alla normativa vigente, garantendo regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento a tutte le categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale in linea con la normativa nazionale ed europea vigente;

VISTO il Decreto del Commissario *ad Acta* n. 308 del 3 luglio 2015, avente ad oggetto “*Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118 (“Disciplina uniforme”)*”;

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n. 523 del 5 novembre 2015 avente ad oggetto “*Proroga e rinnovo dell'Accordo Pagamenti*” per fatture emesse sino al 31 dicembre 2017;

VISTO il Decreto del Commissario *ad Acta* n. 32 del 30 gennaio 2017, avente ad oggetto “*Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118*” – Modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015”

CONSIDERATO che la suddetta Disciplina uniforme ha ad oggetto la totalità dei crediti derivanti da contratti finanziati con il Fondo Sanitario Regionale;

VISTO il DCA n. U00289 del 7 luglio 2017 avente ad oggetto la “*Definizione delle nuove procedure di pagamento per le diverse categorie di creditori delle aziende del SSR, a partire dal 1° gennaio 2018*”;

VISTO il DCA N. U00504 del 2007 del 5 dicembre 2017, avente ad oggetto la “*Modifica e integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. U00289 del 7 luglio 2017*”;

Decreto del Commissario *ad acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTO il DCA n. U00006 del 2 gennaio 2018, con cui è stabilita la procedura atta ad estendere a tutti i negozi giuridici, ivi compresi quelli sino allora regolati dall'Accordo Pagamenti di cui al Decreto del Commissario *ad acta* n. 523 del 5 novembre 2015, le modalità di fatturazione e pagamento dei crediti di cui alla Disciplina uniforme, al fine di garantire regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento a tutte le categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale;

VISTO il DM del Ministero delle Finanze del 7 dicembre 2018 concernente *“Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”*, in particolare quanto previsto all'art. 3, comma 3 e 4, in materia di emissione e trasmissione degli ordini elettronici da parte degli enti del SSN;

CONSIDERATO che tali modalità di centralizzazione disciplinate dall'Accordo Pagamenti, dalla Disciplina uniforme nonché dall'utilizzo del Sistema Pagamenti, hanno consentito di ottenere vantaggi in termini di omogeneità e parità di trattamento delle diverse categorie di creditori del SSR, di riduzione dei tempi di pagamento, di standardizzazione e razionalizzazione delle procedure nonché del riallineamento tra cassa e competenza;

CONSIDERATO che le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla certificazione del credito derivante da fatture emesse nei loro confronti quale credito certo liquido ed esigibile, in quanto unici soggetti giuridici che possono verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle prestazioni sanitarie erogate nel rispetto della normativa vigente, nonché delle prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste e ordinate, accertando altresì la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigente;

RITENUTO OPPORTUNO applicare le modalità di fatturazione e pagamento della Disciplina uniforme per i crediti commerciali vantati dalle Farmacie convenzionate con il SSN, inclusi in DCR, di cui al rigo 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-sexies della DCR e/o altre forniture;

VISTE le note prot. n. 440984 del 10 giugno 2019 e n. 468146 del 18/06/2019 con cui – ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 s.m.i. – è stato comunicato l'avvio del procedimento per la revisione parziale dello schema di accordo/contratto ex art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. di cui ai DCA n. 324/2015, n. 555/2015 e n.

Decreto del Commissario ad *acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

249/2017 nonché della Disciplina Uniforme, ex DCA n. 32 del 30 gennaio 2017, parte integrante del contratto/accordo stesso;

TENUTO CONTO delle osservazioni pervenute dalle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative delle strutture private;

DECRETA

per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente ai relativi allegati:

- di approvare le modifiche apportate alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata, allegata al presente provvedimento (**Allegato A**), quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- di estendere le suddette modifiche all'allegato A del DCA n. U00006 del 2 gennaio 2018 avente ad oggetto *“Adesione alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – ex DCA n. U00308 del 3 luglio 2015 e s.m.i.”*.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

NICOLA ZINGARETTI

DISCIPLINA UNIFORME DELLE MODALITA' DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE, DEGLI IRCCS PUBBLICI, DELL'AZIENDA ARES 118 E DELLA FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA.

Art. 1 – Definizioni e allegati

1.1 Salvo quanto diversamente indicato nel presente regolamento, le definizioni qui riportate e utilizzate con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo normale o grassetto avranno il seguente significato:

“Aziende Sanitarie”: le Aziende Sanitarie locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere Universitarie, gli IRCCS pubblici, l'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata.

“Strutture”: i soggetti giuridici assoggettati all'obbligo di autorizzazione per l'esercizio di attività sanitaria nonché all'obbligo di accreditamento per l'erogazione di prestazioni sanitarie in favore di terzi beneficiari in nome e per conto e con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

“Fornitore/Prestatore di beni e servizi”: i soggetti che forniscono beni o prestano servizi in favore delle Aziende Sanitarie.

“Farmacie convenzionate”: soggetti convenzionati con il SSN, che vantano crediti commerciali inclusi in DCR, di cui al rigo 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-sexies della DCR e/o altre forniture;

“Parte privata”: la Struttura o la Farmacia convenzionata, o il Fornitore/Prestatore di beni e servizi che intrattiene rapporti con le Aziende Sanitarie sulla base di specifici accordi o contratti.

“Contratto”: il negozio giuridico (accordo o contratto), e i relativi atti amministrativi ad esso presupposti e collegati, che legittima l'erogazione delle prestazioni sanitarie, da parte delle Strutture provvisoriamente o definitivamente accreditate, nelle varie tipologie assistenziali, nonché la fornitura di beni e/o servizi da parte dei Fornitori/Prestatori di beni e servizi, insorto con le Aziende Sanitarie a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario *ad acta* per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.

“Crediti”: i crediti derivanti dal Contratto, come definito nel punto precedente, relativi a tutte le fatture, note di credito e note di debito emesse nei confronti delle Aziende Sanitarie, in conformità alla normativa vigente, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dal presente regolamento.

“Fattura”: indica ciascuna Fattura, Nota di Credito o Nota di Debito emessa dalla Parte privata in formato elettronico, ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.

“Fattura di Acconto”: indica la Fattura mensile emessa, ove spettante, dalla Parte privata in formato elettronico ai sensi della normativa vigente e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti, avente ad oggetto l'importo relativo alle funzioni assistenziali-ospedaliere, di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. 502/1992 e s.m.i., funzioni di Didattica e di Ricerca connesse ad attività assistenziali di cui all'art.

7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i., alla distribuzione dei farmaci (File F), prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell'ambito della Rete di Emergenza e Urgenza per accessi non seguiti da ricovero, valorizzata con un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore previsto per l'anno di riferimento come finanziamento riconosciuto per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere, e/o da un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore previsto quale finanziamento per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio, e/o da un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore riconosciuto quale rimborso per la distribuzione dei farmaci (File F) indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio;

Tale Fattura potrà essere emessa dalla Struttura dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce l'acconto (si precisa che le suddette quote percentuali sono definite negli accordi/contratti di budget).

“Fattura di Saldo”: indica la Fattura emessa, ove spettante, dalla Struttura in formato elettronico ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti, avente ad oggetto l'importo relativo allo svolgimento di **funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., per la distribuzione di farmaci (File F), nonché sul totale degli accessi al P.S., non seguiti da ricovero**, valorizzata, con un importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Politiche Sociali, calcolato sul totale dei maggiori costi sostenuti nell'anno di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per lo stesso anno, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere e/o per le funzioni di didattica e ricerca, ferma restando l'eventuale rendicontazione di costi sostenuti laddove previsto dalla normativa vigente, e/o sul totale dell'effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci (File F) effettuata nell'anno di riferimento, al netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse nel corso dell'anno di riferimento e degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni sul complesso delle prestazioni erogate dalla Struttura, nel caso non ancora recuperati. Tale Fattura è emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilancio di esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti dalla Regione.

“Nota provvedimentale” : la nota regionale, avente valore di provvedimento amministrativo, con la quale viene comunicata la valorizzazione scaturita dall'esito dei controlli analitici esterni, che dovrà essere adottata e notificata alla Struttura, e in copia all'Azienda territorialmente competente, a conclusione del procedimento di controllo.

“Sistema di Interscambio” (di seguito **SDI**): il sistema informatico di supporto al processo di ricezione e successivo inoltro delle Fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie, nonché alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi, anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

“Sistema Pagamenti”: il sistema informatico, gestito da LazioCrea, finalizzato alla dematerializzazione del processo e al monitoraggio dell'intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dalla fase di sottoscrizione degli accordi/contratti di budget e/o di trasmissione dell'ordine elettronico fino alla fase di chiusura contabile dei crediti, nonché finalizzato alla ottimizzazione del pagamento delle Fatture del SSR, che consente, anche attraverso l'integrazione con lo SDI, la gestione delle fasi e dei dati oggetto del presente regolamento. Tale sistema è raggiungibile dal sito della Regione Lazio, all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>, nell'Area Sanità/Crediti verso SSR.

“Data Consegna Fattura”: è la data di rilascio, da parte del Sistema di Interscambio della ricevuta di consegna, secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell'allegato B al DM 55/2013, che rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture immesse nel Sistema Pagamenti a seguito dall'entrata in vigore della norma che regola la Fatturazione Elettronica.

“Liquidazione”: è la procedura amministrativa effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria al fine di verificare, ai sensi della normativa vigente, la correttezza formale e sostanziale del Credito risultante dall'accertamento della conformità dei beni, dei servizi e delle prestazioni ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nonché la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse, e, nel caso delle Strutture, la conformità delle prestazioni al titolo di autorizzazione e di accreditamento, nel rispetto del limite massimo di finanziamento, a completamento delle procedure di accertamento nei termini indicati dalla Determinazione dirigenziale n. D1598 del 07 giugno 2006, dalla Determinazione dirigenziale n. D2804 del 2007 e ss.mm.ii. nonché da ogni altra disposizione nazionale e regionale.

“Certificazione”: attestazione del Credito come certo, liquido ed esigibile, a fronte della Liquidazione della Fattura, anche in caso, ove previsto, di Fattura di Acconto e di Fattura di Saldo, effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria, rappresentata sul Sistema Pagamenti dalle Fatture, o parte di esse, poste in stato “Liquidata” con generazione dell'Atto di Certificazione.

“Atto di Certificazione”: il report, in formato PDF, visualizzato dalla Parte privata e dall'eventuale Cessionario nel Sistema Pagamenti, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con specificazione dell'importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l'importo, in linea capitale totale o parziale, certificato per ciascuna Fattura.

“Data di Pagamento”: l'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla *Data Consegna* della relativa Fattura, entro cui l'Azienda Sanitaria procederà, al pagamento dei Crediti Certificati.

“Cessionari e/o Mandatari all'Incasso”: indica i Cessionari *pro-soluto* o *pro-solvendo* e/o i Mandatari all'Incasso dei Crediti derivanti dal Contratto, che devono accettare anch'essi, espressamente e integralmente nell'Atto di Cessione o nel Mandato all'incasso, i termini e le condizioni del presente regolamento.

“Ente incaricato del pagamento del corrispettivo”, anche ai sensi dell'art. 1, comma 10 del D.L. n. 324/1993, convertito dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423, si intende l'Azienda Sanitaria territorialmente

competente, che si avvale di LazioCrea, ai sensi del DCA 504/2017 s.m.i., attraverso l'utilizzo del Sistema Pagamenti, secondo le disposizioni del presente regolamento.

Le Fatture possono assumere, ai fini del presente regolamento, i seguenti stati:

“Ricevuta”: è lo stato in cui si trova la Fattura inviata al Sistema Pagamenti da parte dello SDI, a seguito dell'esito positivo dei controlli da quest'ultimo effettuati.

“Prelevata”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo il suo prelevamento dal Sistema Pagamenti da parte dell'Azienda Sanitaria.

“Registrata”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la registrazione in contabilità da parte dell'Azienda Sanitaria.

“Respinta”: è lo stato in cui si trova la Fattura a seguito di rifiuto da parte dell'Azienda Sanitaria, a fronte di irregolarità formali della stessa. In questo caso, la Parte privata avrà la possibilità di rettificare i dati irregolari e/o erronei presenti nella Fattura Respinta, trasmettendo una nuova fattura debitamente corretta, recante la stessa data e lo stesso numero di documento di quella che si intende rettificare.

“Bloccata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito di un blocco motivato da condizioni che ostacolano la procedura di Liquidazione e di Certificazione da parte dell'Azienda Sanitaria di competenza, ovvero la riscontrata inadempienza a seguito di verifica effettuata ai sensi dell'art.48-bis del DPR 602/73 e/o a seguito di verifica ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.

“Liquidata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, al termine della procedura di Liquidazione e Certificazione effettuata da parte degli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria che attesta la Certificazione del Credito.

“In pagamento”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell'avvio della procedura di pagamento, con conseguente visualizzazione nel “Report in Pagamento” disponibile nel Sistema Pagamenti. Con l'attivazione di tale stato e la relativa visualizzazione nel “Report in Pagamento”, non è più possibile opporre l'eventuale cessione del Credito/mandato all'incasso all'Azienda Sanitaria o effettuare una variazione attinente alle coordinate bancarie.

“Pagata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del Tesoriere, con conseguente visualizzazione nel “Report Pagato” disponibile nel Sistema Pagamenti.

“Chiusa”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito delle scritture contabili di chiusura effettuate dalla Azienda Sanitaria a fronte di pagamenti o note di credito.

Art. 2 – Oggetto e finalità del regolamento

2.1 Il presente regolamento disciplina in maniera uniforme la procedura e le modalità di fatturazione, trasmissione, Liquidazione, Certificazione e pagamento delle Fatture oggetto dei Contratti, come qui definiti, gestite obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.

2.2 Il presente regolamento si applica a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici tra una Parte privata e una o più Aziende Sanitarie, insorti a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario ad acta per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.

2.3 Per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, il Sistema Pagamenti ha il ruolo di intermediario delle Aziende Sanitarie per ricevere e veicolare dal/al Sistema di Interscambio tutte le Fatture emesse nei confronti delle Aziende stesse.

2.4 Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla Liquidazione e Certificazione dei Crediti derivanti da Fatture oggetto dei Contratti definiti ai sensi del presente regolamento.

2.5 La Parte privata e l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso, da un lato, e le Aziende Sanitarie, dall'altro, con la sottoscrizione del Contratto accettano pienamente il contenuto del presente regolamento, che ne forma parte integrante.

2.6 La Regione prende atto delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie, la Parte privata e l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso e partecipa con un ruolo di coordinamento demandando a LazioCrea la funzione di supporto tecnico, monitorando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme; la Regione e LazioCrea operano senza accollo di debito, senza prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno, né diretto né indiretto, o a titolo di garanzia, in relazione ai pagamenti stessi, quale azione dovuta a seguito della Certificazione del Credito.

Art. 3 – Manifestazione di volontà e ammissibilità dei crediti

3.1 Il Fornitore/Prestatore di beni e servizi e/o Struttura, prima dell'emissione della Fattura, provvede alla propria registrazione nel Sistema Pagamenti nonché alla sottoscrizione, tramite firma digitale, di apposita dichiarazione che attesti l'avvenuta accettazione del presente regolamento.

3.2 A seguito del ricevimento della Fattura da parte dell'Azienda Sanitaria, i Crediti, ad eccezione di quelli indicati al successivo punto 3.3, saranno regolati secondo i termini di Certificazione e pagamento previsti al successivo art. 4, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- (i) le Fatture siano emesse nei confronti dell'Azienda Sanitaria con la quale intercorre il rapporto giuridico;
- (ii) i Crediti siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità della Parte privata o del Cessionario, ove sia intervenuta la cessione, e gli stessi non siano stati a loro volta oggetto di mandati all'incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli da parte della Parte privata e/o del Cessionario in favore di terzi, né siano soggetti ad altre pattuizioni contrattuali con soggetti terzi che, in qualsivoglia modo, ne possano impedire - o condizionare - la libera disponibilità da parte della Parte privata e/o del Cessionario;
- (iii) siano rispettate le procedure previste dal presente regolamento per l'invio all'Azienda Sanitaria delle Fatture relative ai Crediti.

3.3 L'Azienda Sanitaria, la Parte privata e/o il Cessionario e/o il Mandatario all'incasso si danno reciprocamente atto che sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i Crediti:

- (i) derivanti da Fatture relative a prestazioni non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. fatture derivanti da prestazioni socio-assistenziali, fatture derivanti da attività socio-sanitaria di competenza dei Comuni);
- (ii) derivanti da Fatture relative a prestazioni di beni e servizi acquisiti a fronte di finanziamenti a destinazione vincolata e quindi non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. le fatture finanziate in c/capitale, le fatture finanziate con fondi delle Aziende Sanitarie, le fatture finanziate con fondi Ministeriali, ecc.), che dovrà essere comunque gestita attraverso il Sistema Pagamenti unicamente quale strumento di trasmissione nei confronti dell'Azienda Sanitaria competente;
- (iii) derivanti da Fatture relative a crediti prescritti.

Art. 4 – Trasmissione delle Fatture e Procedura di Liquidazione, Certificazione e pagamento dei Crediti

4.1. Le Strutture, devono, a pena di inammissibilità, inviare all'Azienda Sanitaria tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico attraverso il Sistema Pagamenti, che effettua per loro conto, in conformità alla normativa vigente, la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. Il solo invio elettronico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. Le Strutture, inoltre, ai fini del completamento delle procedure di accertamento delle prestazioni rese e di Liquidazione delle Fatture, devono emettere una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria ed eseguire le procedure indicate nelle disposizioni nazionali e regionali.

4.2 Le Strutture, ai fini dell'emissione delle Fatture nei confronti delle Aziende Sanitarie, devono obbligatoriamente utilizzare il Sistema Pagamenti, secondo le modalità indicate nell'Accordo/Contratto di budget sottoscritto, che a far data dal 1 gennaio 2017 prevede le seguenti fattispecie:

- (A) per le prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale, fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento;
- (B) per le prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica, fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento;
- (C) per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F) e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell'ambito della Rete di Emergenza e urgenza, fatturazione in acconto e saldo.

4.3 Si specificano di seguito, nel dettaglio, le fattispecie sopra elencate:

- (A) per le prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni psichiatriche, terapeutiche riabilitative e socio-riabilitative per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, in Hospice, in residenze sanitarie assistenziali, in centri diurni etc.) l'emissione di una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di

importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per il medesimo anno di riferimento.

- (B) per le Prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni per acuti, di riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, neonato sano) e di assistenza specialistica (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni relative a laboratorio analisi, APA, risonanza magnetica, altra specialistica, dialisi, radioterapia), l'emissione di (i) una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per l'anno di riferimento, (ii) e, ove spettante, una Fattura mensile di importo pari alla produzione effettivamente erogata in relazione a specifiche tipologie di prestazioni soggette a rimborso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dialisi, neonato sano, radioterapia, OBI, ecc.);
- (C) ove spettante, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F) e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell'ambito della Rete di Emergenza e urgenza per accessi non seguiti da ricovero, l'emissione, di:
- una fattura mensile (Fattura di Acconto) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore assegnato per l'anno di riferimento, quale finanziamento riconosciuto alla Struttura per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere, di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. 502/1992 e s.m.i.;
 - una fattura mensile (Fattura di Acconto) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore del finanziamento per i maggiori costi sostenuti dalla Struttura per lo svolgimento delle funzioni di Didattica e di Ricerca connesse ad attività assistenziali di cui all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i., indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio;
 - una fattura mensile (Fattura di Acconto) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore di budget assegnato per l'anno di riferimento e relativo alla distribuzione dei farmaci (File F);
 - una fattura mensile (Fattura di Acconto) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore riconosciuto alla Struttura, a titolo di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell'ambito della Rete di Emergenza e urgenza per accessi non seguiti da ricovero, indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Le summenzionate percentuali sono definite in sede di accordo/contratto di budget.

Le suddette Fatture di Acconto potranno essere emesse dalla Struttura dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce l'acconto.

- una fattura (**Fattura di Saldo**), di importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Politiche Sociali, calcolato:
 - ✓ sul totale dei maggiori costi sostenuti nell'anno di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per lo stesso anno, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. 502/1992 e s.m.i, ferma restando la rendicontazione dei costi sostenuti laddove previsto dalla normativa vigente;
 - ✓ sul totale del finanziamento assegnato nell'anno di riferimento per le funzioni di didattica e ricerca di cui all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i.;
 - ✓ sul totale dell'effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci (File F) effettuata nell'anno di riferimento;
 - ✓ sul totale degli accessi al P.S., non seguiti da ricovero, riconosciuti nell'anno di riferimento.

Gli importi di saldo sono determinati al netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse per l'anno di riferimento, nonché degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni non ancora recuperati. La Fattura di Saldo dovrà essere emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilancio di esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti dalla Regione.

Qualora la produzione riconoscibile per l'esercizio di competenza, entro i limiti massimi di finanziamento fissati, in relazione allo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere e di didattica e ricerca nonché alla distribuzione di farmaci (File F), risulti eccedente il totale Certificato e/o pagato con le Fatture di Acconto, l'Azienda Sanitaria dovrà recuperare gli importi non dovuti a valere sulle prime Fatture utili liquidabili emesse dalla Struttura, inerenti a qualsiasi tipologia di prestazione sanitaria, non ancora oggetto di Certificazione.

4.4 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Farmacie convenzionate devono, a pena di inammissibilità, inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico, in conformità alla normativa vigente, direttamente nel Sistema di Interscambio, che provvede a sua volta a trasmettere le Fatture al Sistema Pagamenti, oppure in alternativa, attraverso il Sistema Pagamenti, che esegue per loro conto la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. I soggetti esclusi dall'applicazione della norma sulla fatturazione elettronica, devono inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato telematico mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti. In ogni caso, il solo invio elettronico/telematico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

La Parte privata, a decorrere dal 1° ottobre 2019, si impegna, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 3, commi 3 e 4, del DM del 7 dicembre 2018, recante disposizioni in materia di emissione e trasmissione degli ordini elettronici da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, ad indicare in ciascuna Fattura il

riferimento dell'ordine d'acquisto elettronico, ovvero, in assenza di tale riferimento il codice di esclusione, così come previsto dalle regole tecniche ministeriali.

Al fine di facilitare la liquidazione e la certificazione della fattura elettronica, è necessario indicare in ogni documento, ove esistente, il numero e la data del Documento di Trasporto.

4.5 L'Azienda Sanitaria, purché siano state rispettate le condizioni previste all'art. 3, nonché le procedure indicate nel presente regolamento, si impegna a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione delle Fatture oggetto dei Contratti, **entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla Data Consegna Fattura.**

4.6 Successivamente alla Certificazione dei Crediti da parte dell'Azienda Sanitaria, nel caso in cui:

(i) le relative Fatture, o parte di esse, siano già nello stato "in pagamento", l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti della Parte privata, alcuna contestazione in relazione ai Crediti oggetto di Certificazione;

(ii) le relative Fatture risultino cedute nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 7, l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti dei Cessionari, alcuna eccezione, ivi inclusa l'eccezione di compensazione o sospendere o rifiutare il pagamento ai sensi del presente regolamento, per ragioni connesse all'inadempimento della Parte privata alle proprie obbligazioni contributive, ovvero a quelle derivanti dal presente regolamento, nonché all'inadempimento o ad altra condotta della Parte privata, in relazione ai Crediti vantati dalla stessa nei confronti dell'Azienda Sanitaria, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5.

Quanto sopra esposto si applica fatti salvi i casi di sequestro e impregiudicato il diritto dell'Azienda Sanitaria di non certificare i Crediti in caso di irregolarità della Fattura e/o contestazione della prestazione resa, fermo restando l'obbligo dell'Azienda Sanitaria di dare comunicazione, attraverso l'utilizzo delle apposite funzionalità presenti nei propri sistemi di gestione contabile, in merito alla motivazione della mancata certificazione della stessa entro i termini di cui al precedente punto 4.3.

4.7 L'Azienda Sanitaria, al fine di certificare il Credito, deve inoltre verificare la posizione della Parte privata, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato art. 48-bis del DPR 602/73. Nel caso di Cessione del Credito, la Certificazione varrà quale accettazione della Cessione, se comunicata secondo le modalità di cui al successivo art. 7, e l'importo certificato dovrà intendersi, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, ovvero al netto delle somme oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.

4.8 L'Azienda Sanitaria, terminata la procedura di Liquidazione, procede al pagamento dei Crediti Certificati entro la Data di Pagamento, corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla Data Consegna Fattura.

4.9 In caso di pagamento nei termini di cui al precedente punto 4.8 non decorrono interessi, fino alla Data di Pagamento come definita ai sensi del presente regolamento. Qualora l'Azienda Sanitaria proceda al pagamento dei Crediti Certificati oltre 10 giorni dalla Data di Pagamento l'Azienda è tenuta a corrispondere alla Parte

privata o all'eventuale e/o Mandatario all'incasso, che ne facciano espressa richiesta scritta, gli interessi calcolati al tasso previsto dalla normativa vigente sull'ammontare capitale dei Crediti Certificati, senza capitalizzazione, dal giorno successivo alla Data di Pagamento fino alla data di effettivo pagamento.

4.10 Resta fermo che, qualora la Parte privata risulti inadempiente alle verifiche Equitalia e/o DURC, i termini di cui ai precedenti punti 4.5 (Liquidazione e Certificazione) e 4.8 (Pagamento) devono intendersi sospesi durante il tempo previsto per l'espletamento delle procedure Equitalia e/o DURC.

4.11 Al fine di consentire alla Parte privata di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza risultanti dalle verifiche effettuate per l'espletamento delle suddette procedure, sarà inviata specifica comunicazione che segnala lo stato di inadempienza comunicato da Equitalia S.p.A. e/o dagli Enti previdenziali.

Art. 5 – Rettifiche, recuperi e compensazioni

5.1 Nel caso di cui al precedente art. 4. punto 4.6, qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un'erronea Certificazione, la stessa deve procedere alla rettifica degli importi Certificati e/o pagati erroneamente, procedendo con la compensazione sulle prime Fatture utili liquidabili ma non ancora oggetto di Certificazione, dandone debita comunicazione alla Parte privata; in mancanza di Fatture utili liquidabili, l'Azienda Sanitaria deve procedere alla richiesta di restituzione delle somme erroneamente percepite dalla Parte privata.

5.2 Qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto a un erroneo pagamento a favore della Parte privata e/o dell'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso, la stessa deve procedere al recupero dei relativi importi, procedendo con la compensazione sui primi pagamenti dovuti al soggetto che ha ricevuto l'erroneo pagamento, il quale riceverà debita indicazione delle fatture sulle quali è stato effettuato detto recupero, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6, punto 6.1.

5.3 Relativamente alle Strutture, qualora a seguito della valorizzazione dei controlli automatici e/o dei controlli esterni, il totale Certificato e/o pagato per l'esercizio di competenza, risulti eccedente il totale riconosciuto per lo stesso esercizio, entro i limiti massimi di finanziamento e al netto degli abbattimenti applicati in esito ai suddetti controlli, successivamente all'effettuazione delle comunicazioni previste dalla normativa vigente, l'Azienda Sanitaria procederà a recuperare eventuali importi Certificati e/o pagati erroneamente a valere sulle prime Fatture utili liquidabili, emesse dalla Struttura, non ancora oggetto di Certificazione, fermo restando quanto previsto al successivo punto 5.4.

5.4 All'esito del procedimento di controllo sulle prestazioni erogate, qualora, effettuate le verifiche, emerga un importo da recuperare, l'Azienda Sanitaria, entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento di controllo o, in caso di controlli effettuati dalla Regione, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte della Regione, relativamente agli importi derivanti dai valori concordati e non concordati tra le parti, richiede alla Struttura l'emissione di una nota di credito e procede al recupero applicando la compensazione con Crediti dovuti, oggetto delle prime Fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata"; in attesa dell'emissione della nota di credito da parte della Struttura, l'Azienda Sanitaria provvede a sospendere, su Crediti dovuti, l'erogazione di importi pari a quelli concordati e non concordati, attraverso l'apposizione

dello specifico motivo di blocco sulle prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata". L'Azienda Sanitaria, decorsi i termini per l'impugnazione della nota provvedimento conclusiva del procedimento sui controlli, qualora la Struttura non provveda ad emettere la Nota di Credito entro i termini previsti al punto 5.5, procede in ogni caso alla regolarizzazione dei Crediti riferiti a fatture poste in stato di blocco a titolo di recupero finanziario attraverso la presa d'atto della suddetta nota.

A partire dall'entrata in vigore del DCA n. 218 dell'8 giugno 2017, l'Azienda Sanitaria procede al recupero finanziario, richiedendo apposita nota di credito alla Struttura una volta ricevuta comunicazione da parte della Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria della remunerazione definitiva spettante alla struttura, quale importo massimo riconoscibile tenuto conto degli importi derivanti dalla valorizzazione dei controlli su base automatica ed analitici esterni.

5.5 La Struttura, relativamente agli importi derivanti dall'esito dei controlli, a seguito della richiesta dell'Azienda Sanitaria, deve emettere ed inviare a quest'ultima la nota di credito di cui al precedente punto 5.4, entro e non oltre 60 gg. dalla ricezione della richiesta.

5.6 La liquidazione e/o l'avvenuto saldo non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli effettuati sull'attività erogata, risultassero non dovute in tutto o in parte.

5.7 Il recupero delle somme derivante dai controlli (automatici e/o esterni) effettuati sull'attività erogata non può essere soggetto ad alcuna limitazione temporale, salvo i limiti prescrizionali di legge, trattandosi di atto dovuto derivante dall'accertato inadempimento contrattuale della Struttura alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie. Nel caso in cui gli importi da recuperare siano eccessivamente rilevanti e gravosi per la Struttura, l'Azienda Sanitaria potrà pattuire una dilazione, rateizzando le somme; in tal caso verranno applicati gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c.

5.8 Si precisa che il procedimento di controllo sulle prestazioni sanitarie è suscettibile di determinare il recupero dei relativi valori e delle conseguenti somme entro il periodo prescrizionale di legge successivo all'erogazione delle prestazioni, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità di cui all'art. 1218 c.c. e il relativo eventuale obbligo del risarcimento del danno.

Art. 6 – Obblighi della Parte privata e/o del Cessionario e/o Mandatario all'incasso

6.1 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso non potranno chiedere alle Aziende Sanitarie, sulla base di disposizioni contenute nei Contratti e/o nei contratti di cessione e/o nei mandati all'incasso, il pagamento di oneri accessori e somme ulteriori rispetto a quelle che saranno dovute ai termini e alle condizioni previste nel presente regolamento.

6.2 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso si impegnano a rimborsare all'Azienda Sanitaria qualsiasi somma non dovuta, per qualsivoglia motivo, che sia stata pagata per errore. Tale rimborso dovrà avvenire sul conto corrente indicato dall'Azienda Sanitaria, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di accredito sul conto corrente della Parte privata e/o dell'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso delle somme non dovute.

6.3 In caso di mancata restituzione nei predetti termini, l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di compensare l'importo che deve essere restituito dalla Parte privata e/o dall'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso con i successivi pagamenti dovuti dall'Azienda Sanitaria ad uno di tali soggetti; qualora non sia possibile procedere alla compensazione, la Parte privata e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso sono tenuti a corrispondere all'Azienda Sanitaria - ogni eccezione rimossa ed in aggiunta al ristoro di ogni spesa o costo (anche legali) sostenuti e/o danno eventualmente subito dall'Azienda stessa - gli interessi sull'importo da rimborsare, calcolati al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., maturati a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di restituzione, inviata a mezzo posta elettronica certificata, sino alla data di effettivo soddisfo.

6.4 Le Fatture emesse dalle Strutture, relative a prestazioni oggetto di accordo/contratto di budget, dovranno essere emesse unicamente in formato elettronico mediante la compilazione delle maschere web previste dal Sistema Pagamenti per la generazione della fattura formato "fattura PA" di cui alla normativa vigente, e dovranno essere trasmesse all'Azienda Sanitaria esclusivamente attraverso il Sistema Pagamenti, che provvederà all'invio/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio.

6.5 Nel caso in cui la Struttura, per qualsivoglia motivo, non rispetti l'obbligo di invio delle Fatture secondo la suindicata procedura, e trasmetta, invece, direttamente attraverso il Sistema di Interscambio all'Azienda Sanitaria una o più Fatture, ad esclusione delle Fatture indicate al precedente art. 3, punto 3.3, non sarà possibile procedere alla Liquidazione/Certificazione e al pagamento delle stesse. Resta inteso che, in tal caso, non saranno dovuti gli interessi di mora.

6.6 Nel caso in cui la Struttura trasmetta all'Azienda Sanitaria una o più Fatture relative ai Contratti, oltre che attraverso il Sistema Pagamenti anche direttamente attraverso il Sistema di Interscambio, sarà considerato quale documento contabile valido esclusivamente quello generato tramite il Sistema Pagamenti, non ritenendo valide le ulteriori Fatture ricevute dal Sistema di Interscambio; in tal caso è facoltà dell'Azienda Sanitaria applicare una penale pari al 5% dell'importo della stessa Fattura.

6.7 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario non possono cedere a terzi, in tutto o in parte, Fatture per interessi maturati e maturandi, spese o altri accessori, ivi incluse note di credito e note di debito, relative ai Crediti, separatamente dall'ammontare capitale dei predetti Crediti. In caso di violazione di tale disposizione, tali soggetti perdono il diritto alla corresponsione di tali interessi (qualora dovuti).

6.8 La Parte privata si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendo a proprio carico tutte le obbligazioni previste dal dettato normativo.

6.9 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture dichiarano nella sezione dedicata del Sistema Pagamenti, mediante sottoscrizione con firma digitale a norma Digit PA, il conto o i conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per il pagamento dei Crediti oggetto del presente regolamento, nonché procedono ad indicare in ciascuna Fattura unicamente uno di tali conti correnti.

6.10 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture si obbligano ad indicare in ciascun documento da emettere il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, dichiarato sul Sistema Pagamenti come espressamente previsto nel precedente punto 6.9, nonché a comunicare tramite il Sistema Pagamenti tutte le informazioni relative agli adempimenti e agli obblighi contenuti nel presente regolamento.

6.11 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture si obbligano a dare evidenza, tramite il Sistema Pagamenti, di ogni intervenuta variazione/modificazione soggettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo, cessioni del ramo d'azienda, fusioni, incorporazioni, ecc.), ivi comprese le ipotesi disciplinate dall'art. 116 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

6.12 La Parte privata è tenuta obbligatoriamente ad osservare il presente regolamento con riferimento a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici insorti con una o più Aziende Sanitarie, a far data dall'entrata in vigore del regolamento stesso, nonché a seguire le procedure tecniche contenute nel Manuale Utente e gli eventuali aggiornamenti dello stesso, di volta in volta pubblicati nell'Area Sanità/Crediti verso SSR/ Sistema Pagamenti, raggiungibile dal sito web della Regione Lazio all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>.

6.13 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture devono riportare nell'area "Anagrafica e Contratti" del Sistema Pagamenti, gli stessi dati anagrafici e identificativi indicati nel Contratto, che deve aggiornare in caso di intervenute variazioni.

6.14 La Parte privata si impegna a non presentare sulla Piattaforma Elettronica per la Certificazione dei Crediti predisposta dal MEF istanza per la certificazione delle Fatture, qualora le stesse siano state già oggetto di certificazione tramite il Sistema Pagamenti.

Art. 7 – Cessione dei Crediti

7.1 La Parte privata o il Cessionario può cedere o conferire un Mandato all'incasso, agli Istituti di Credito o agli Intermediari Finanziari autorizzati, ovvero a soggetti terzi, i Crediti nella loro esclusiva e incondizionata titolarità, notificando all'Azienda Sanitaria l'atto integrale di cessione o il mandato all'incasso immettendo, nel caso di Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture, copia integrale dello stesso in formato digitale nel Sistema Pagamenti, **entro 5 giorni dalla notifica della cessione.**

7.2 Gli atti di cessione e i mandati all'incasso devono essere necessariamente predisposti nel rispetto delle forme previste dalla vigente normativa e devono essere notificati in forma integrale, ivi compreso l'elenco delle Fatture oggetto di cessione, all'Azienda Sanitaria mediante consegna, a mezzo ufficiale giudiziario o, in alternativa, a mezzo piego raccomandato aperto.

7.3 Gli atti di cessione e i mandati all'incasso devono, altresì, essere trasmessi in formato digitale, mediante l'inserimento degli stessi, nel termine di cui al precedente punto 7.1, nel Sistema Pagamenti, collegando, nel caso di Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture, ciascuna Fattura al relativo atto di cessione o mandato all'incasso.

7.4 Si precisa che in caso di retrocessione o revoca del mandato è obbligo dell'ultimo Cessionario/Mandatario intervenuto liberare le Fatture precedentemente collegate alla cessione/mandato per la

quale è stata notificata all'Azienda Sanitaria la retrocessione/revoca stessa, a tal fine è necessario procedere all'immissione, nel Sistema Pagamenti, della copia integrale in formato digitale della documentazione attestante la retrocessione/revoca, nonché selezionando tale documento all'atto di rimozione delle Fatture dalla precedente cessione/mandato.

7.5 Le cessioni/mandati e le retrocessioni/revoche non sono opponibili all'Azienda Sanitaria in caso di mancato collegamento, all'interno del Sistema Pagamenti, di ciascuna Fattura al relativo atto di cessione/mandato all'incasso o alla relativa retrocessione/revoca, ancorché le stesse siano state notificate all'Azienda Sanitaria in conformità alla normativa vigente.

7.6 Resta inteso che non è più possibile cedere o conferire mandato all'incasso e retrocedere o revocare il mandato all'incasso delle Fatture oggetto dei Contratti dal momento in cui risultano elencate nel "Report in Pagamento", disponibile sul Sistema Pagamenti; infatti, dal momento in cui la Fattura assume lo stato "in pagamento", non è più possibile collegarla, sul Sistema Pagamenti, alla cessione/mandato o alla retrocessione/revoca, che, pertanto, non sono opponibili all'Azienda Sanitaria relativamente a tale Fattura.

7.7 Gli atti di cessione e i mandati all'incasso, nonché gli estratti notificati ai sensi del presente articolo, per essere validi, devono contenere obbligatoriamente l'accettazione espressa da parte di ciascun Cessionario o Mandatario all'incasso di tutti i termini del presente regolamento, che devono intendersi vincolanti per lo stesso, ovvero, per ciascun ulteriore Cessionario o Mandatario intervenuto, nell'eventualità di successive cessioni dei crediti stessi a terzi.

7.8 Le cessioni e i mandati all'incasso devono avere ad oggetto l'importo capitale non disgiunto da tutti i relativi accessori di legge maturati e maturandi e qualsivoglia costo e/o onere pertinente agli stessi, ivi incluse le note di debito e le note di credito, fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 190/2014 in tema di scissione dei pagamenti.

7.9 Ai fini di una corretta identificazione del titolare del credito, l'Azienda Sanitaria che intenda rifiutare l'avvenuta cessione, deve comunicarlo al cedente e al Cessionario e/o Mandatario all'incasso, anche attraverso il Sistema Pagamenti. L'Atto di Certificazione vale quale accettazione della cessione e, come indicato al precedente art. 4, punto 4.7, l'importo certificato viene riconosciuto, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia S.p.A. ovvero oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.

7.10 Le Fatture oggetto di cessione, in assenza di pagamento, possono essere considerate insolute da parte dei Cessionari soltanto dopo che siano decorsi 180 giorni dalla data di Certificazione delle stesse.

7.11 In caso di mancato rispetto delle procedure sopra previste, sono considerati liberatori i pagamenti effettuati sulla base dei dati immessi e delle indicazioni presenti sul Sistema Pagamenti.

7.12. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, le modalità e i termini di cessione dei Crediti sono disciplinati esclusivamente dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

9)

PATTO DI INTEGRITA' TRA L'AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA – ARES 118 E GLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CONTRATTUALE

(Indicare l'oggetto della gara)

Il presente Patto di integrità, approvato con delibera del Direttore Generale dell'ARES 118 del ~~28.2.15~~ ^{21.9.15}, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme alla propria offerta da ciascun partecipante alla gara in epigrafe. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal rappresentante legale del soggetto concorrente comporterà l'esclusione dalla gara. Il presente documento debitamente sottoscritto dal rappresentante legale del soggetto aggiudicatario costituirà parte integrante del contratto che sarà stipulato dall'ARES 118.

Tra l'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria – ARES118 nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante e il legale rappresentante della Ditta/Impresa/Società partecipante alla gara:

* * *

Con il presente Patto d'Integrità viene sancita la reciproca, formale obbligazione dell'ARES 118 e dei partecipanti alla gara in epigrafe di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'ARES118 impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono a conoscenza del contenuto del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso Patto.

L'ARES118 si impegna a pubblicare i dati più rilevanti riguardanti la gara in adempimento degli obblighi previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il sottoscritto soggetto concorrente si impegna a segnalare all'ARES 118 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato, addetto ovvero dipendente, collaboratore o consulente dell'ARES 118 nonché di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in epigrafe.

Il sottoscritto soggetto concorrente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si

accorderà con altri partecipanti alla gara e che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza.

Il sottoscritto soggetto concorrente dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.

Il sottoscritto soggetto concorrente, in caso di aggiudicazione si impegna a riferire tempestivamente all'ARES 118 ogni illecita richiesta di denaro prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga comunque avanzata nel corso di esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante agente o dipendente.

Il sottoscritto prende altresì atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione dell'appalto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza.

Il sottoscritto è consapevole e accetta che, nel caso in cui non comunichi i tentativi di pressione criminale, il contratto si risolverà di diritto.

Il personale dipendente, i collaboratori ed i consulenti dell'Istituto sono obbligati a riferire tempestivamente all'Amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto e, sottoscrivendo il presente patto, il soggetto concorrente assume gli stessi obblighi.

I soggetti di cui al precedente capoverso che vengano a conoscenza di accordi, intese, atti ovvero altra attività posti in essere da ex dipendenti dell'Azienda, in occasione del rapporto di lavoro e della posizione ordinamentale precedentemente ricoperta (c.d. Pantouflage) e correlati all'affidamento del contratto, sono tenuti a darne immediata notizia all'Amministrazione ai fini delle conseguenti determinazioni da assumere in ordine ai richiamati ex dipendenti ovvero dell'appalto in corso.

Il sottoscritto soggetto concorrente, si impegna a:

- inserire nelle cauzioni da prestare in sede gara per la validità dell'offerta e di buona esecuzione del contratto ulteriori clausole che garantiscano la stazione appaltante - a richiesta della stessa - rispetto agli impegni presi con il presente patto;
- mettere a disposizione a richiesta della stazione appaltante anche tutte le informazioni sul proprio personale anche ai fini del rispetto della contrattazione collettiva di riferimento;
- rendere noti, su richiesta dell'ARES 118, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito delle gara in epigrafe inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi;
- a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16 - ter del D. Lgs n. 165/2001.

Il sottoscritto soggetto concorrente prende atto e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione e fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- responsabilità per danno arrecato all'ARES 118 nella misura del 10% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
- cancellazione dagli elenchi degli operatori economici dell'ARES 118;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall'ARES 118 per 5 anni.

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della gara in epigrafe.

Eventuali eventi corruttivi o altre fattispecie di illecito dovranno essere segnalati al responsabile unico del procedimento e al Responsabile della Prevenzione della corruzione dell'ARES 118.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'Integrità fra l'ARES 118 e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE



GARA

a procedura aperta di rilevo comunitario per

la fornitura chiavi in mano e con messa su strada di n. 27 automediche configurate secondo il più alto standard tecnologico, comprensiva del relativo allestimento di apparecchiature elettromedicali, suddivisa in lotti funzionali da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rapporto qualità/prezzo rispettivamente di 70/30 nei limiti dell'importo complessivo posto a base d'asta di € 2.377.117,97+ IVA al 22%.

ALLEGATO

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA "BUSTA "C" per il Lotto.....

Gara a procedura aperta di rilievo comunitario per la fornitura chiavi in mano e con messa su strada di n. 27 automediche configurate secondo il più alto standard tecnologico, comprensiva del relativo allestimento di apparecchiature elettromedicali, suddivisa in lotti funzionali da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rapporto qualità/prezzo rispettivamente di 70/30 nei limiti dell'importo complessivo posto a base d'asta di € 2.377.117,97+ IVA al 22%.

Il sottoscritto/a _____ (cognome e nome) nato a
_____ (____)(prov.), il _____ (data) residente a
_____ (____), Via _____, n. _____
(indirizzo) _____ (luogo) _____ (prov.) in nome del concorrente
_____ con sede legale in
_____ (____), Via _____, n. _____
CAP _____, Tel _____, (luogo) (prov.) (indirizzo) Fax _____, e-mail
_____ Codice Fiscale _____ Partita IVA

nella sua qualità di:

(barrare la casella che interessa)

☐ Titolare o Legale rappresentante

☐ Procuratore speciale / generale

DICHIARA

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180 giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle offerte e di aver preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e in tutti i suoi allegati e nei documenti ivi richiamati e di accettarle senza condizione o riserva alcuna.
- che in caso di indicazione dell'offerta recante un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- che in caso di discordanza tra i prezzi unitari offerti indicati in cifre e quelli indicati in lettere, saranno ritenuti validi i prezzi unitari indicati in lettere;
- che allega alla presente dichiarazione la scheda di seguito richiesta, debitamente compilata;

Allegato – Schema Offerta Economica



Gara a procedura aperta di rilievo comunitario per la fornitura chiavi in mano e con messa su strada di n. 27 automediche configurate secondo il più alto standard tecnologico, comprensiva del relativo allestimento di apparecchiature elettromedicali, suddivisa in lotti funzionali da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rapporto qualità/prezzo rispettivamente di 70/30 nei limiti dell'importo complessivo posto a base d'asta di € 2.377.117,97+ IVA al 22%.

- che l'importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l'esecuzione dell'appalto è pari ad € _____, __ =
(_____/__)
- che il prezzo offerto è onnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara;
- che la % di IVA applicata è pari al ____%

Gara a procedura aperta di rilievo comunitario per la fornitura chiavi in mano e con messa su strada di n. 27 automediche configurate secondo il più alto standard tecnologico, comprensivo del relativo allestimento di apparecchiature elettromedicali, suddivisa in lotti funzionali da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rapporto qualità/prezzo rispettivamente di 70/30 nei limiti dell'importo complessivo posto a base d'asta di € 2.377.117,97+ IVA al 22%.

LOTTO

Tipologia di Mezzo	Prezzo iva esclusa per singola unità	PREZZO TOTALE IVA ESCLUSA per il lotto	PREZZO TOTALE (IVA esclusa, in lettere, max 2 cifre decimali) per il lotto
Automedica SW	€.	€.	
Automedica SUV	€.	€.	
Monitor Defibrillatore Completo	€.	€.	
Staffa Ancoraggio e Ricarica Schiller Defigard Touch 7	€.	€.	
Ventilatore Polmonare	€.	€.	
Massaggiatore Cardiaco	€.	€.	
Ecofast (ecografo)	€.	€.	
OFFERTA TOTALE	€		

DATA

FIRMA DIGITALE

.....

Allegato – Schema Offerta Economica

Scheda tecnico prestazionale: AUTOMEDICA (lotto 1, 2 e 3)

Sommario

1.SPECIFICHE TECNICHE E REQUISITI MINIMI DI FORNITURA	2
1.Caratteristiche e specifiche tecniche dell'autovettura	2
1.2. Impianto elettrico	3
1.3. Impianto di comunicazione radio	4
1.4. Dispositivi di segnalazione acustici e visivi	5
1.5. Vano Guida	6
1.6. Vano sanitario	6
2. EQUIPAGGIAMENTO TECNICO	7
3. DOTAZIONI SANITARIE	8
4. SEGNI DISTINTIVI E COLORAZIONI	8
5. ULTERIORI RICHIESTE E GARANZIE	8
A. ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO PORTATILE	8
B. MONITOR DEFIBRILLATORE	9
C. BARELLA ATRAUMATICA A CUCCHIAIO	10
D. ECOGRAFO PALMARE.....	11
E. MASSAGGIATORE CARDIACO	12
F. VENTILATORE POLMONARE	13
G. TEMPI DI CONSEGNA.....	14

pe

1.SPECIFICHE TECNICHE E REQUISITI MINIMI DI FORNITURA

1.caratteristiche e specifiche tecniche dell'autovettura sw

Gli autoveicoli, nuovi e in produzione al momento della stipula del contratto, devono essere di versione idonea per allestimento ad auto medica, stationwagon (escluso furgonati) e devono avere:

- a) cabina guida con due posti di seduta e comparto posteriore con un posto di seduta;
- b) almeno una porta su una fiancata, con esclusione di quella di accesso alla cabina, nonché di una porta posizionata sulla parte posteriore del veicolo stesso;
- c) motorizzazione benzina o benzina/elettrico;
- d) potenza non inferiore a 100 cv;
- e) cambio automatico o manuale;
- f) trazione anteriore;
- g) rispetto normativa inquinamento Euro 6 D o comunque la normativa in vigore al momento della stipula del contratto;
- h) certificazione EURO NCAP con cinque stelle;
- i) ESP, Abs; AEB;
- l) dimensioni:
 - lunghezza: non superiore a 5000 mm;
 - larghezza: non superiore a 2000 mm, escluso specchietti;
 - altezza con dispositivi non superiore a 2300 mm;
 - altezza da terra non inferiore a 145 mm;
 - bagagliaio non inferiore a 500 litri (sarà attribuito un punteggio addizionale a chi offrirà una capienza del bagagliaio maggiore);
- m) pneumatici 4 stagioni;
- n) kit riparazione e gonfiaggio pneumatici ruota di scorta;
- o) telecomando apertura/chiusura porte; con possibilità di chiusura e mantenimento del motore acceso;
- p) l'autovettura dovrà essere dotata di una chiave in aggiunta alle due già fornite in dotazione;
- q) dispositivo blocco carburante in caso di incidente;
- r) finiture e optional base;
- s) fendinebbia;
- t) impianto di climatizzazione automatica;
- u) vetri atermici oscurati nel retro compreso portellone posteriore;
- v) airbag frontalι autista e passeggero, airbag laterali;
- w) sedile guida regolabile in altezza e profondità;
- x) poggiatesta anteriori e posteriori anti colpo di frusta regolabili in altezza;

- y) cerchi standard non in lega;
- aa) treno pneumatici 4 stagioni con relativo cerchione;
- bb) segnalatore acustico di innesto retromarcia attivato automaticamente con telecamera di retromarcia;
- cc) sensori di parcheggio anteriori;
- dd) adeguamento ponte posteriore dopo l'allestimento così da mantenere l'assetto corretto e comfort di marcia;
- ee) colore bianco;
- ff) dispositivo digitale con monitor incassato nella plancia o ancorato in maniera permanente:
 - a. con schermo tattile da minimo 7 pollici;
 - b. sistema di navigazione TomTom con abbonamento traffico per tutto il periodo contrattuale;
 - c. collegamento USB o Wireless (es Screen Mirroring) con almeno Android Auto;
 - d. sistema di vivavoce ed assistente virtuale integrato;
 - e. integrazione con telecamere di parcheggio;
 - f. comandi al volante
- gg) connettività bluetooth;
- hh) dispositivo di ancoraggio a struttura monolitica, con installazione su plancia e fissaggio ad incastro per Smart Phone: dimensioni da 5,5 a 6,5 pollici;
- ii) dispositivo di ancoraggio a struttura monolitica, con installazione su plancia e fissaggio ad incastro per tablet: dimensioni da 8 a 11 pollici;

1.2. Impianto elettrico

L'impianto deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) alternatore maggiorato;
- b) batteria ausiliaria almeno da 100 a/h con automatismo all'accensione/spegnimento;
- c) impianto carica batteria che provveda alla carica della batteria secondaria ed il mantenimento batteria vano motore, con stabilizzatore in grado di mantenere in carica le batterie del veicolo durante la sosta del veicolo ed alimentato tramite la presa esterna CEE I 6A;
- d) dispositivo di commutazione manuale e/o automatica per attivare l'accensione della vettura mediante la batteria ausiliaria in caso di avaria della batteria motore e viceversa;
- e) presa corrente 220 V con interruttore magnetotermico di sicurezza più presa esterna stagna con dispositivo antiavviamento motore a presa inserita o espulsione automatica;
- f) impianto inverter 12v dc/220v ac - 1000 W onda sinusoidale SME con circuito di protezione per fuga termica, pulsante on/off ed interruttore magnetotermico di sicurezza;
- g) impianto elettrico da utilizzare per la ricarica degli strumenti e le funzioni accessorie dell'autoveicolo;

completamente disgiunto da quello predisposto dalla casa madre, sezionato con stacca batteria;

h) impianto elettrico supplementare del vano sanitario a 220V, alimentato tramite (l'inverter 12 V cc, opportunamente canalizzato con cavi autoestinguenti atossici di adeguata sezione e adeguati al carico, con 4 prese di corrente tipo jack 12 con tappi di protezione e filtro antidisturbo, interruttore magnetotermico con fusibile in posizione di massima fruibilità, 6 prese elettriche nel comparto sanitario a 230 V ca a ricettività multipla standard italiano-tedesco, alveoli schermati, con terra laterale e centrale (pettine e schuko), spia di tensione in prossimità degli elettromedicali, con montaggio delle prese in posizione da definirsi in fase di allestimento;

i) Illuminazione supplementare, in aggiunta a quella prevista dalla casa costruttrice del veicolo, ed attivata contemporaneamente alla stessa;

j) Illuminazione sotto porta almeno per le portiere anteriori per illuminare il terreno all'apertura della stessa.

Tutti i circuiti dell'impianto supplementare dovranno essere dotati di protezione per il sovraccarico.

L'impianto in 220V ca dovrà essere realizzato con protezione da sovracorrenti e con protezione dai contatti indiretti e diretti tramite interruttore differenziale ad alta sensibilità (salvavita 30 mA).

I circuiti a diverso voltaggio dovranno presentare connessioni terminali non intercambiabili "ogni presa deve essere indipendente".

I cablaggi ed i condotti dovranno essere realizzati in modo da sopportare le vibrazioni.

1.3. Impianto di comunicazione radio

L'autovettura deve essere dotata delle seguenti predisposizioni al fine di consentire l'installazione degli apparati radio, compatibili con le radio in uso ad ARES al momento della stipula del contratto:

a) vano dedicato per l'alloggiamento dell'apparato nel vano guida;

b) collegamento elettrico con batteria secondaria attestato con morsetti standard sul vano dedicato;

c) predisposizione per antenna radio ricetrasmittente bibanda (UHF e GPS) applicata sul tetto dell'autovettura: foro di 1,5 cm di diametro con tappo estraibile e passaggio di un pilota fino al vano dedicato.

1.4. Dispositivi di segnalazione acustici e visivi

I dispositivi devono avere le seguenti caratteristiche:

a) tutti i dispositivi di segnalazione acustica e luminosa di emergenza devono rimanere attivabili e funzionanti anche a veicolo spento;

b) sirena bitonale elettronica ad alta potenza sonora, omologata, azionabile tramite deviatore attraverso il clacson del volante e selezionabile tramite apposito interruttore sito nella consolle. La sirena deve essere

esterna, protetta e posizionata in modo tale da non comportare esposizione al rumore per gli operatori sanitari presenti all'interno del veicolo (ai sensi del D. Lgs. 81/08 s.m.i.) con un livello di rumorosità nell'abitacolo come da normativa vigente e di misura nettamente inferiore ai limiti previsti dalla norma ISO 5128-1;

c) ulteriore sirena bitonale elettronica ad alta potenza sonora, omologata, utilizzabile in caso di guasto della sirena principale ed azionabile tramite deviatore attraverso il clacson del volante e selezionabile tramite apposito interruttore sito nella consolle, con montaggio nella mascherina anteriore del mezzo;

d) due segnalatori stroboscopici a luce blu, omologati da installare nella mascherina anteriore;

e) 3 coppie di Kit a led lampeggianti di colore blu nel portellone posteriore così disposte: uno interno (a portellone aperto), uno esterno, uno montato sulla mascherina anteriore;

f) 1 coppia di kit led lampeggianti ambra (arancio) montati interno portellone posteriore (attivazione insieme ai lampeggianti blu) che si accendono all'apertura dello stesso;

g) barra luminosa con connettore a tetto e staffe, o con caratteristiche simili, di larghezza 1000 mm, a led completa di 8 set di luci a led di colore blu, luci a led bianche anteriori per illuminare all'occorrenza la scena dell'evento, inserite nella barra, con tasto di accensione dedicato nel quadro comandi con iconografia idonea e che si accendono congiuntamente con le luci abbaglianti dell'autoveicolo soltanto con barra attiva; 2 luci led bianche laterali, una a destra ed una a sinistra (cerca numero civico) con tasti dedicati nel quadro comandi con iconografia idonea; luci a led arancione o ambra lampeggianti ad alta potenza (o striscia full led ad alta potenza) rivolte verso il posteriore azionabili in fase di stazionamento (con attivazione del freno a mano) con possibilità di accensione dal quadro comandi con iconografia idonea; altoparlante esterno con funzione di megafono per comunicazioni di emergenza verso gli astanti;

h) faro supplementare di retromarcia, posto in alto posteriormente al mezzo, attivabile sia innestando la retromarcia, sia tramite interruttore retroilluminato posto sulla consolle con montaggio in posizione da definirsi in fase di allestimento;

i) faro di ricerca per numeri civici orientabile elettricamente, azionabile da apposito interruttore posto nella consolle in modo che sia azionabile da ambedue gli operatori con montaggio in posizione da definirsi in fase di allestimento;

l) segnalatore acustico di innesto retromarcia attivato automaticamente con telecamera di retromarcia;

m) kit a led colore bianco montato nel portellone posteriore per illuminare la zona di carico.

1.5. Vano Guida

Il vano guida deve possedere le seguenti caratteristiche:

a) consolle di comando posta sulla plancia, con interruttori retro illuminati a doppia intensità la cui funzione deve essere, immediatamente, identificabile anche tramite indicazione scritta o simbolica e contenente tutti i comandi elettrici/elettronici necessari a controllare tutti i dispositivi ed impianti presenti sul veicolo;

- b) dispositivo digitale, descritto nel paragrafo caratteristiche dell'autovettura;
 - c) sistema di geo localizzazione, descritto nel paragrafo caratteristiche dell'autovettura;
 - d) dispositivo di ancoraggio per Smart Phone, descritto nel paragrafo caratteristiche dell'autovettura
dispositivo di ancoraggio per tablet, descritto nel paragrafo caratteristiche dell'autovettura;
 - e) luce di lettura a led lato passeggero anteriore di adeguata potenza;
 - f) tutti gli accessi al vano guida devono essere dotati di segnaletica di sicurezza che avverta del pericolo di schiacciamento alle mani (es. adesivi posti direttamente nelle zone pericolose);
 - g) gli interni devono essere lavabili, no moquette;
 - h) prese USB standard almeno 2, con corrente minima 2 A in aggiunta a quella del dispositivo digitale. Tale dispositivo è descritto nel paragrafo caratteristiche dell'autovettura;
 - i) i rivestimenti dei sedili e degli interni devono essere ignifughi o autoestinguenti, in materiale facilmente lavabile e santificabile. Non deve, altresì, consentire l'assorbimento di liquidi.
- Tutti gli accessi al vano guida devono essere dotati di segnaletica di sicurezza che avverta del pericolo di schiacciamento alle mani (es. adesivi posti direttamente nelle zone pericolose);

1.6. Vano sanitario

Al fine della valutazione dell'allestimento proposto, la Ditta dovrà presentare un progetto di realizzazione (layout tridimensionale) del vano sanitario tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- rivestimento del vano bagagliaio in alluminio con realizzazione di alloggiamenti e/o ancoraggi facilmente accessibili dall'esterno per apparecchiature e presidi sanitari. Gli alloggiamenti e/o ancoraggi devono essere in grado di garantire la stabilità, la protezione durante la marcia di tutte le apparecchiature, dei presidi e degli zaini di soccorso, realizzati con materiale facilmente lavabile, disinfettabile, antinfortunistico ed ignifugo e di facile sostituzione;

- l'area di carico deve essere separata dall'abitacolo tramite idonea griglia in tubolare metallico di divisorio tra il bagagliaio e le sedute posteriori, rimovibile (a mezzo di apposite manopole), resistente agli urti.

In particolare, il progetto deve prevedere le seguenti predisposizioni per l'alloggiamento con l'alimentazione e il fissaggio delle seguenti attrezzature:

- a) aspiratore portatile comprensivo di alimentazione
- b) ventilatore polmonare comprensivo di alimentazione;
- c) monitor-defibrillatore comprensivo di alimentazione e staffa di supporto per il solo lotto 3;
- d) ecografo palmare compatto con sonde comprensivo di alimentazione e dotato di borsetta contenitrice;
- e) sistema mantenimento temperatura comprensivo di alimentazione;
- f) sistema portatile temperatura infusione (con supporto e presa dedicata);
- g) tavola spinale adulto con adattamento pediatrico, eventualmente pieghevole, completa di immobilizzazione per la testa e fasce di bloccaggio radiotrasparente (ragno);

- h) dispositivo per compressione del torace;
 - i) set di collari cervicali radiotrasparenti monouso;
 - l) steccobende per arti inferiori e superiori in almeno 3 misure (pediatrico adulto);
 - m) dispositivo per la stabilizzazione del bacino, Ked adulto e pediatrico;
 - n) n. 2 bombola di Ossigeno da 2 litri da trasporto ed emergenza (modello indicato da ARES 1 18. Si specifica la richiesta di idonei sistemi di ritenuta a sgancio rapido). Le bombole ossigeno non devono essere fornite.
 - o) frigorifero per conservazione farmaci;
 - p) vano contenitore scalda liquidi;
 - q) porta torce di dimensione idonea a contenerne almeno 6 torce di segnalazione dislocato in modo che le stesse siano facilmente prelevabili dagli operatori;
 - r) porta caschi almeno nel numero di 3;
 - s) porta lampada portatile con relativa alimentazione collocabile anche in abitacolo;
 - t) porta estintore collocabile anche in abitacolo;
 - v) piano di carico estraibile su guide scorrevoli;
 - Z) staffa di supporto e ricarica per i soli lotti 1 e 2 per monitor defibrillatore Schiller Defigard Touch 7
- Realizzazione vano per rimessaggio materiale consumo e monouso con sportello trasparente per visione dei presidi;
 - Nel vano posteriore dovranno essere installate due luci a led supplementari orientabili e comandabili da apposito interruttore, idonee ad illuminare il vano sanitario a portellone aperto;
 - Nei battenti del portellone posteriore dovranno essere applicati dispositivi luminosi a led al fine di rendere visibile lo stesso in caso di sosta del mezzo con il portellone aperto;
 - Devono essere presenti almeno un gancio portabiti e/o porta elmetti per ogni occupante.

2. EQUIPAGGIAMENTO TECNICO

L'autovettura deve essere dotata di:

- o lampada portatile grado di protezione minimo IP66, ad almeno due regolazioni di intensità luminosa, dotata di batterie ricaricabili, alimentata in ricarica con qualsiasi condizione del mezzo nel relativo alloggiamento;
- o n. 6 torce per segnalazioni;
- o forbici tipo "Robin" guanti da lavoro e kit da scasso in cassetta;
- o n. 1 estintore a polvere da 3 kg;
- o n. 3 elmetti di protezione conformi a CE EN 397 per impiego attività di soccorso (no cantiere);
- o torcia con cono giallo di segnalazione;
- o kit utensili: fumogeni, torce a vento, cesoie, piede di porco, seghetto a ferro, martello;
- o n. 2 paia guanti da lavoro taglia XL, n. 2 paia taglia L, fettuccia biancorossa, corda per traino, ascia, coperta antifiama, accendino, cavi per batteria, contenuti in apposita borsa;

 7

- o fornitura di triangolo e n. 4 gilet ad alta visibilità EN-47 I classe 2 di emergenza;
- o fornitura di n. 4 cinghie di bloccaggio elettromedicali di ricambio uguali a quelle usate per l'allestimento;
- o fornitura di catene da neve.

3. DOTAZIONI SANITARIE

Ciascuna autovettura dovrà essere dotata di:

- A. n. 1 Aspiratore medico chirurgico
 - B. n. 1 Monitor/Defibrillatore per il solo lotto 3
 - C. n. 1 Barella atraumatica
 - D. n. 1 Ecografo Palmare
 - E. n. 1 Massaggiatore cardiaco
 - F. n. 1 Ventilatore polmonare
 - G. n. 1 staffa di supporto e ricarica per i soli lotti 1 e 2 per monitor defibrillatore Schiller Defigard Touch 7
- Si rimanda alle schede tecniche per i requisiti minimi di ciascuna apparecchiatura

4. SEGNI DISTINTIVI E COLORAZIONI

La livrea del veicolo dovrà essere conforme ai requisiti necessari per il superamento del Collaudo MTC come da indicazioni della Normativa Nazionale e Regionale. In particolare, come descritto nel documento allegato "identità visiva mezzi Ares 118" in regola con la normativa e aggiornabile da Ares sino alla stipula del contratto.

5. ULTERIORI RICHIESTE E GARANZIE

Tutti gli impianti e le dotazioni di bordo comprese devono essere a norma.

Le apparecchiature e gli impianti forniti dovranno essere di ultima generazione, marcate CE secondo la normativa applicabile (Direttiva 93/42 e seguenti, e normative e direttive generali e particolari di riferimento, ivi comprese quelle in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro) e devono garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza per gli operatori.

A. ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO PORTATILE

- Peso complessivo ridotto, non superiore ai 5Kg, ed elevata maneggevolezza adatto all'impiego in condizioni di emergenza;
- Aspirazione ad alto flusso regolabile;

- Utilizzo con sacche monouso e vaso di contenimento da 1 litro;
- Dotato di Tubi in silicone;
- Filtro antibatterico 99% idrofobico;
- Alimentazione a batteria ricaricabile (con carica batteria) di lunga durata che garantisca un'autonomia di esercizio continuo non inferiore a 45 minuti;
- Funzionamento garantito anche con alimentazione esterna su rete dei mezzi di soccorso: dotazione cavo di collegamento per veicolo (12V), alimentatore e cavo di collegamento alla rete elettrica (220 V);
- Lunghezza cavo di alimentazione almeno 2m;
- Dotato di staffa di aggancio /sgancio rapido;
- Resistenza alla penetrazione di polveri e di liquidi non inferiore a 1P44;
- Display per visualizzazione del vuoto impostato;
- Bassa rumorosità < 65 dB;
- Elevata robustezza costruttiva in materiale per resistenza agli urti e alle cadute, nonché alle vibrazioni sui mezzi di soccorso
- Dotato di borsa di trasporto
- Dotato di tutte le certificazioni previste dalle leggi vigenti
- L'apparecchiatura offerta dovrà essere completa di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo.

B. MONITOR DEFIBRILLATORE

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni contenute, maneggevole con peso complessivo non superiore ai 5 Kg, comprensivo di batteria e accessori necessari al funzionamento;
- Dotato di borsa per il trasporto
- Elevata robustezza costruttiva in materiale per resistenza agli urti e alle cadute, nonché alle vibrazioni sui mezzi di soccorso
- Funzionamento in modalità manuale e semiautomatica validata per l'utilizzo su paziente adulto e pediatrico;
- Dotato di display touchscreen di almeno 7" con grafica di presentazione e caratteristiche tecniche tali da facilitare la visione anche in condizioni di emergenza;
- Dotato delle seguenti caratteristiche per la defibrillazione:
 - o forma d'onda della scarica di defibrillazione di tipo bifasico con soluzioni tecniche atte a minimizzare l'energia e limitare i rischi di danneggiamento del tessuto cardiaco del paziente;
 - o energia erogabile fino ad almeno 200 J;
 - o protocolli di erogazione automatica della scarica di defibrillazione in linea con le attuali;

- o linee guida di rianimazione internazionale;
 - o dotato di sistema di cardio stimolazione esterna;
 - o dotato di sistema di registrazione integrato;
 - o stampante Bluetooth;
 - o dotato di adeguati sistemi di segnalazione acustica e/o visiva con messaggi in lingua italiana;
 - o alimentazione a rete e tramite batterie di tipo ricaricabili durevoli nel tempo, con ampia autonomia di funzionamento e tempo di ricarica molto contenuto;
 - o utilizzabile con piastre monouso per paziente adulto e pediatrico;
- Predisposto per la rilevazione di almeno i seguenti parametri vitali per pazienti adulti e pediatrici:
 - o ECG da 6 a 12 derivazioni ECG;
 - o ECG diagnostico con interpretazione;
 - o Misurazione della pressione arteriosa non invasiva;
 - o SpO2 (SpCO, SpMet, P1), con pletismogramma;
 - o EtCO2 (Mainstream o Sidestream);
 - o Temperatura;
 - o Predisposizione per PCR;
 - Trasmissibilità dei dati (ECG a 12 derivazioni, trend, ecc.) durante e dopo l'intervento in formato pdf, xlm, ecc. e comunque in formato compatibile con i sistemi in uso ed anche con il sistema telemed;
 - GSM, trasmissione dati Wi-Fi;
 - Compatibilità con mezzi di soccorso quali ambulanze e/o aeromobili;
 - Deve essere garantita la formazione del personale sanitario attraverso l'organizzazione di corsi pratici all'utilizzo della strumentazione offerta per almeno n. 3 giornate;
 - L'apparecchiatura offerta dovrà essere completa di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo.
 - Fornitura di caricabatterie esterno da tavolo e alimentatore esterno a rete (220v), staffa di fissaggio mezzo di soccorso alimentata, batteria di scorta.
 - Alimentazione a rete e tramite batterie di tipo ricaricabili durevoli nel tempo, con ampia autonomia di funzionamento e tempo di ricarica molto contenuto (durata minima della batteria a monitor in funzione almeno 5 ore)

C. BARELLA ATRAUMATICA A CUCCHIAIO

Caratteristiche tecniche

- Realizzata in lega di alluminio e rivestimento in materiale plastico che favorisca l'isolamento termico;
- Leggera di minimo ingombro con peso non superiore 10 kg;

- Materiali utilizzati resistenti alla corrosione, al calore, al freddo e ai fluidi corporei;
- Radiotrasparente per esami RX e MRI;
- Facilmente igienizzabile;
- Ergonomica dotata di maniglie di sollevamento (almeno 4) lato testa e lato piedi;
- La forma ergonomica deve permettere al paziente di essere adagiato in una postura corretta e confortevole
- Facilità di utilizzo;
- Deve permettere all'operatore di effettuare le manovre di caricamento di un paziente politraumatizzato anche in ambiente ostile
- La lunghezza deve essere almeno di circa 1640 mm, regolabile fino a un massimo di 2010 mm al fine di adattarsi a qualsiasi paziente;
- La larghezza minima deve essere di almeno 400 mm;
- La capacità di carico deve essere almeno di 170 Kg;
- Deve essere piegabile e divisibile in 2 parti;
- I sistemi di chiusura garantiti per impedire l'apertura accidentale della barella;
- Dotata di ferma capo che garantisca una corretta immobilizzazione della testa e del collo del paziente;
- Dotata di almeno 3 cinture di tenuta del paziente con sistema di aggancio /sgancio rapido;
- Dotata di accessori per la mobilitazione e il trasporto di pazienti di grandi dimensioni;
- Dotata di borsa di trasporto;
- Dotata di tutte le certificazioni previste dalle leggi vigenti.

D. ECOGRAFO PALMARE:

Caratteristiche tecniche

Sistema portatile palmare composto da trasduttori interfacciabili con Tablet e Smartphone con le seguenti caratteristiche:

- Completo di tablet e sonda convex specifica per ecofast;
- Schermo LCD, con diagonale schermo non inferiore a 10 pollici e dimensione Memoria non inferiore a RAM 4 GB;
- Ridotto peso ed ingombro (500g) della sonda ecografo
- Dotato di caricabatterie;
- Autonomia della batteria non inferiore a 2 ore;
- Modalità di imaging B-mode, M-Mode;
- Facilmente disinfettabile;
- Sonda in grado di garantire ultraportabilità, flessibilità e qualità dell'immagine;
- Interfacciabile tramite App con Tablet e/o smartphone (sistema operativo Android);
- App facilmente aggiornabile, con app gratuita o con abbonamento fornito gratuitamente;

- Completo di Borsa di trasporto;
- Dotato di almeno 2 Cavi USB (tipo Micro-USB e tipo C);
- Completo di licenze per software di tele-ecografia;
- Possibilità di registrazione ed esportazione dati

E. MASSAGGIATORE CARDIACO

Caratteristiche tecniche:

- dimensioni contenute, maneggevole con peso complessivo non superiore ai 10 Kg, comprensivo di batteria e accessori necessari al funzionamento;
- dotato di borsa per il trasporto;
- elevata robustezza costruttiva in materiale per resistenza agli urti e alle cadute, nonché alle vibrazioni sui mezzi di soccorso;
- base di appoggio in materiale resistente e radiotrasparente e adattabile a barella e tavola spinale;
- resistenza ad elevate escursioni termiche climatiche;
- resistenza alla penetrazione di polveri e di liquidi non inferiore a IP43;
- alimentazione a batteria ricaricabile (con carica batteria) di lunga durata con indicatore di carica e che garantisca un'autonomia di esercizio continuo non inferiore a 45 minuti;
- funzionamento garantito anche con alimentazione esterna su rete dei mezzi di soccorso: dotazione cavo di collegamento per veicolo (12V), alimentatore e cavo di collegamento alla rete elettrica (220 V);
- esecuzione massaggio cardiaco secondo le linee guida di rianimazione cardiopolmonare, in particolare con una frequenza di compressione non inferiore a 100 compressioni al minuto e una profondità di compressioni non inferiore a 5 cm.;
- deve garantire il trattamento senza interruzioni anche in spazi ristretti;
- facilità di posizionamento e adattabilità a diverse tipologie di pazienti in particolare per le dimensioni del torace e senza limitazioni di peso del paziente;
- funzionamento e struttura che permetta accesso al torace del paziente e che non interferisca o limiti la gestione del paziente;
- parti a contatto con il paziente facilmente lavabili e disinfettabili;
- dotato di display ad alta leggibilità/spie di controllo e allarme di malfunzionamento;
- dotato di tasti operativi o necessari ad accedere con facilità alle varie funzioni;
- facilità di utilizzo con possibilità di modifica delle impostazioni durante il trattamento;
- compatibilità con scarica defibrillatore fino a 360 J;
- possibilità di scaricare i dati. Registrazione di tutti i dati relativi all'evento;
- possibilità dell'aggiornamento futuro dello strumento, senza modifiche della componentistica della struttura, in relazione alla evoluzione dei protocolli di rianimazione cardiopolmonare;

- fornito di tutti i cavi e gli accessori necessari al funzionamento;
- deve essere garantita la formazione del personale sanitario attraverso l'organizzazione di corsi pratici all'utilizzo della strumentazione offerta per almeno n. 3 giornate.

F. VENTILATORE POLMONARE

caratteristiche tecniche Ventilatore polmonare portatile di ultima generazione con bombola O₂ e borsa da trasporto

1. Ventilatore polmonare da trasporto e da ambulanza, funzionante con sistema pneumatico a turbina di ingresso per ossigenoterapia sia ad alta che a bassa pressione;
2. Dotato della funzione di stand—by, avvio rapido alla ventilazione in base alle dimensioni del paziente sia adulto, sia pediatrico che neonatale;
3. In grado di effettuare le seguenti tipologie di ventilazione polmonare:
 - a. ventilazione invasiva e non invasiva NIV;
 - b. ventilazione a volume controllato, a pressione controllata, spontanea, pressione di supporto ed a garanzia di volume;
 - c. PSV, PSV-N IV;
 - d. CPAP;
 - e. SIMV
 - f. trigger inspiratorio ed espiratorio regolabile;
 - g. backup per apnea;
 - h. possibilità di regolazione pressione di fine espirazione.
4. Alimentato sia a rete che a batteria ricaricabile
5. Autonomia minima di 4 ore dalla batteria integrata e possibilità di connessione a rete tramite apposito inverter (AC/DC).
6. Batteria preferibilmente di tipo hot—swap con possibilità di sostituzione della batteria durante il trasporto senza l'utilizzo di utensili.
7. Sistema avanzato di alimentazione pneumatica con selezione automatica della fonte di O₂, impianto centralizzato/bombola
8. In grado di monitorare:
 - a. monitoraggio grafico, con curve in tempo reale e simultanee di pressione vie aeree, flusso e volume;
 - b. monitoraggio numerico in termini di Volumi, Pressioni, Rapporto I/E;
 - c. monitoraggio integrato della capnometria preferibilmente con metodo mainstream con relativa curva in modo tale da stabilire con immediatezza e precisione se la ventilazione risulta efficace e/o se il paziente è correttamente intubato

d. presenza di allarmi acustici e visivi regolabili dei principali parametri.

9. Dimensioni contenute e peso non superiore a 3 Kg completo di batteria;
10. Presenza di sistema di filtraggio integrato o predisposizione per l'applicazione di filtri anti-microbici dell'aria in ingresso;
11. Ciascun Ventilatore deve essere dotato di almeno 2 circuiti pluriuso
12. Conforme alle leggi vigenti
13. Agganci per la barella e per il mezzo di soccorso ergonomici
14. Dotato di interfaccia di integrazione standard con sistemi terzi per trasmissione e condivisione dati in tempo reale con l'applicativo aziendale di gestione della scheda di soccorso.

Ogni apparecchiatura, in caso di aggiudicazione, deve essere dotata di un kit iniziale comprendente eventuale materiale di consumo o consumabile per almeno 5 pazienti.

G. TEMPI DI CONSEGNA

- Lotto 1: 2 automediche SW ed 1 automedica SUV nel tempo massimo di 60 giorni, le restanti non oltre 90 gg.
- Lotto 2: 2 automediche SW ed 1 automedica SUV nel tempo massimo di 60 giorni, le restanti non oltre 90 gg.
- Lotto 3: 4 automediche nel tempo massimo di 60 giorni, le restanti non oltre 90 gg.

Scheda tecnico prestazionale: AUTOMEDICA (lotto 1 E 2)

Sommario

1.SPECIFICHE TECNICHE E REQUISITI MINIMI DI FORNITURA	2
1.Caratteristiche e specifiche tecniche dell'autovettura	2
1.2. Impianto elettrico	3
1.3. Impianto di comunicazione radio	4
1.4. Dispositivi di segnalazione acustici e visivi	5
1.5. Vano Guida	6
1.6. Vano sanitario	6
2. EQUIPAGGIAMENTO TECNICO	7
3. DOTAZIONI SANITARIE	8
4. SEGNI DISTINTIVI E COLORAZIONI	8
5. ULTERIORI RICHIESTE E GARANZIE	8
A. ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO PORTATILE	8
B. MONITOR DEFIBRILLATORE	9
C. BARELLA ATRAUMATICA A CUCCHIAIO	10
D. ECOGRAFO PALMARE.....	11
E. MASSAGGIATORE CARDIACO	12
F. VENTILATORE POLMONARE	13
G. TEMPI DI CONSEGNA.....	14

pe

1.SPECIFICHE TECNICHE E REQUISITI MINIMI DI FORNITURA

1.caratteristiche e specifiche tecniche dell'autovettura

Gli autoveicoli, nuovi e in produzione al momento della stipula del contratto, devono essere di versione idonea per allestimento ad auto medica, SUV (escluso furgonati) e devono avere:

- a) cabina guida con due posti di seduta e di comparto posteriore con un posto di seduta;
- b) almeno una porta su una fiancata, con esclusione di quella di accesso alla cabina, nonché di una porta posizionata sulla parte posteriore del veicolo stesso;
- c) motorizzazione benzina o benzina/elettrico;
- d) potenza non inferiore a 100 cv;
- e) cambio automatico o manuale;
- f) trazione 4x4 permanente o intelligente;
- g) rispetto normativa inquinamento Euro 6 D o comunque normativa in vigore al momento della stipula del contratto;
- h) certificazione EURO NCAP con cinque stelle;
- i) ESP, Abs; AEB;
- l) Dimensioni:
 - lunghezza: non superiore a 5000 mm;
 - larghezza: non superiore a 2000 mm, escluso specchietti;
 - altezza con dispositivi non superiore a 2500 mm;
 - altezza da terra non inferiore a 155 mm;
 - bagagliaio non inferiore a 500 litri (sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a chi offrirà una capienza del bagagliaio maggiore);
- m) pneumatici 4 stagioni;
- n) kit riparazione e gonfiaggio pneumatici ruota di scorta;
- o) telecomando apertura/chiusura porte; con possibilità di chiusura e mantenimento del motore acceso;
- p) l'autovettura dovrà essere dotata di una chiave in aggiunta alle due già fornite in dotazione;
- q) dispositivo blocco carburante in caso di incidente;
- r) finiture e optional base;
- s) fendinebbia;
- t) Impianto di climatizzazione automatica;
- u) vetri atermici oscurati nel retro compreso portellone posteriore;
- v) airbag frontali autista e passeggero, airbag laterali;
- w) sedile guida regolabile in altezza e profondità;

- x) poggiatesta anteriori e posteriori anti colpo di frusta regolabili in altezza;
- y) cerchi standard non in lega;
- aa) treno pneumatici invernali con relativo cerchione;
- bb) segnalatore acustico di innesto retromarcia attivato automaticamente con telecamera di retromarcia;
- cc) sensori di parcheggio anteriori;
- dd) adeguamento ponte posteriore dopo l'allestimento così da mantenere l'assetto corretto e comfort di marcia;
- ee) colore bianco;
- ff) dispositivo digitale con monitor incassato nella plancia o ancorato in maniera permanente:
 - a. con schermo tattile da minimo 7 pollici;
 - b. sistema di navigazione TomTom con abbonamento traffico per tutto il periodo contrattuale;
 - c. collegamento USB o Wireless (es Screen Mirroring) con almeno Android Auto;
 - d. sistema di vivavoce ed assistente virtuale integrato;
 - e. integrazione con telecamere di parcheggio;
 - f. comandi al volante
- gg) connettività bluetooth;
- hh) dispositivo di ancoraggio a struttura monolitica, con installazione su plancia e fissaggio ad incastro per Smart Phone: dimensioni da 5,5 a 6,5 pollici;
- ii) dispositivo di ancoraggio a struttura monolitica, con installazione su plancia e fissaggio ad incastro per tablet: dimensioni da 8 a 11 pollici;

1.2. Impianto elettrico

L'impianto deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) alternatore maggiorato;
- b) batteria ausiliaria almeno da 100 a/h con automatismo all'accensione/spegnimento;
- c) impianto carica batteria che provveda alla carica della batteria secondaria ed il mantenimento batteria vano motore, con stabilizzatore in grado di mantenere in carica le batterie del veicolo durante la sosta del veicolo ed alimentato tramite la presa esterna CEE I 6A;
- d) dispositivo di commutazione manuale e/o automatica per attivare l'accensione della vettura mediante la batteria ausiliaria in caso di avaria della batteria motore e viceversa;
- e) presa corrente 220 V con interruttore magnetotermico di sicurezza più presa esterna stagna con dispositivo antiavviamento motore a presa inserita o espulsione automatica;
- f) impianto inverter 12v dc/220v ac - 1000 W onda sinusoidale SME con circuito di protezione per fuga termica, pulsante on/off ed interruttore magnetotermico di sicurezza;



- g) impianto elettrico da utilizzare per la ricarica degli strumenti e le funzioni accessorie dell'autoveicolo, completamente disgiunto da quello predisposto dalla casa madre, sezionato con stacca batteria;
- h) impianto elettrico supplementare del vano sanitario a 220V, alimentato tramite (inverter 12 V cc, opportunamente canalizzato con cavi autoestinguenti atossici di adeguata sezione e adeguati al carico, con 4 prese di corrente tipo jack 12 con tappi di protezione e filtro antidisturbo, interruttore magnetotermico con fusibile in posizione di massima fruibilità, 6 prese elettriche nel comparto sanitario a 230 V ca a ricettività multipla standard italiano-tedesco, alveoli schermati, con terra laterale e centrale (pettine e schuko), spia di tensione in prossimità degli elettromedicali, con montaggio delle prese in posizione da definirsi in fase di allestimento;
- i) illuminazione supplementare, in aggiunta a quella prevista dalla casa costruttrice del veicolo, ed attivata contemporaneamente alla stessa;
- j) illuminazione sotto porta almeno per le portiere anteriori per illuminare il terreno all'apertura della stessa. Tutti i circuiti dell'impianto supplementare dovranno essere dotati di protezione per il sovraccarico. L'impianto in 220V ca dovrà essere realizzato con protezione da sovracorrenti e con protezione dai contatti indiretti e diretti tramite interruttore differenziale ad alta sensibilità (salvavita 30 mA).
- I circuiti a diverso voltaggio dovranno presentare connessioni terminali non intercambiabili "ogni presa deve essere indipendente".
- I cablaggi ed i condotti dovranno essere realizzati in modo da sopportare le vibrazioni.

1.3. Impianto di comunicazione radio

L'autovettura deve essere dotata delle seguenti predisposizioni al fine di consentire l'installazione degli apparati radio, compatibili con le radio in uso ad ARES al momento della stipula del contratto:

- a) vano dedicato per l'alloggiamento dell'apparato;
- b) collegamento elettrico con batteria secondaria attestato con morsetti standard sul vano dedicato;
- c) predisposizione per antenna radio ricetrasmittente bibanda (UHF e GPS) applicata sul tetto dell'autovettura: foro di 1,5 cm di diametro con tappo estraibile e passaggio di un pilota fino al vano dedicato.

1.4. Dispositivi di segnalazione acustici e visivi

I dispositivi devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) tutti i dispositivi di segnalazione acustica e luminosa di emergenza devono rimanere attivabili e funzionanti anche a veicolo spento;
- b) sirena bitonale elettronica ad alta potenza sonora, omologata, azionabile tramite deviatore attraverso il clacson del volante e selezionabile tramite apposito interruttore sito nella consolle. La sirena deve essere

esterna, protetta e posizionata in modo tale da non comportare esposizione al rumore per gli operatori sanitari presenti all'interno del veicolo (ai sensi del D. Lgs. 81/08 s.m.i.) con un livello di rumorosità nell'abitacolo come da normativa vigente e di misura nettamente inferiore ai limiti previsti dalla norma ISO 5128-1.

- c) ulteriore sirena bitonale elettronica ad alta potenza sonora, omologata, utilizzabile in caso di guasto della sirena principale ed azionabile tramite deviatore attraverso il clacson del volante e selezionabile tramite apposito interruttore sito nella consolle, con montaggio nella mascherina anteriore del mezzo;
- d) due segnalatori stroboscopici a luce blu, omologati da installare nella mascherina anteriore;
- e) 3 coppie di Kit a led lampeggianti di colore blu nel portellone posteriore così disposte: uno interno (a portellone aperto), uno esterno, uno montato sulla mascherina anteriore;
- f) 1 coppia di kit led lampeggianti ambra (arancio) montati interno portellone posteriore (attivazione insieme ai lampeggianti blu) che si accendono all'apertura dello stesso;
- g) barra luminosa con connettore a tetto e staffe, o con caratteristiche similari, di larghezza 1000 mm, a led completa di 8 set di luci a led di colore blu, luci a led bianche anteriori per illuminare all'occorrenza la scena dell'evento, inserite nella barra, con tasto di accensione dedicato nel quadro comandi con iconografia idonea e che si accendono congiuntamente con le luci abbaglianti dell'autoveicolo soltanto con barra attiva; 2 luci led bianche laterali, una a destra ed una a sinistra (cerca numero civico) con tasti dedicati nel quadro comandi con iconografia idonea; luci a led arancione o ambra lampeggianti ad alta potenza (o striscia full led ad alta potenza) rivolte verso il posteriore azionabili in fase di stazionamento (con attivazione del freno a mano) con possibilità di accensione dal quadro comandi con iconografia idonea; altoparlante esterno con funzione di megafono per comunicazioni di emergenza verso gli astanti;
- h) faro supplementare di retromarcia, posto in alto posteriormente al mezzo, attivabile sia innestando la retromarcia sia tramite interruttore retroilluminato posto sulla consolle con montaggio in posizione da definirsi in fase di allestimento;
- i) faro di ricerca per numeri civici orientabile elettricamente, azionabile da apposito interruttore posto nella consolle in modo che sia azionabile da ambedue gli operatori con montaggio in posizione da definirsi in fase di allestimento;
- l) segnalatore acustico di innesto retromarcia attivato automaticamente con telecamera di retromarcia;
- m) Kit a led colore bianco montato nel portellone posteriore per illuminare la zona di carico.

1.5. Vano Guida

Il vano guida deve possedere le seguenti caratteristiche:

- a) consolle di comando posta sulla plancia, con interruttori retro illuminati a doppia intensità la cui funzione deve essere immediatamente identificabile anche tramite indicazione scritta o simbolica e contenente tutti i comandi elettrici/elettronici necessari a controllare tutti i dispositivi ed impianti presenti sul veicolo;

- b) dispositivo digitale, descritto nel paragrafo caratteristiche dell'autovettura;
 - c) sistema di geo localizzazione, descritto nel paragrafo caratteristiche dell'autovettura;
 - d) dispositivo di ancoraggio per Smart Phone, descritto nel paragrafo caratteristiche dell'autovettura
dispositivo di ancoraggio per tablet, descritto nel paragrafo caratteristiche dell'autovettura;
 - e) luce di lettura a led lato passeggero anteriore di adeguata potenza;
 - f) tutti gli accessi al vano guida devono essere dotati di segnaletica di sicurezza che avverta del pericolo di schiacciamento alle mani (es. adesivi posti direttamente nelle zone pericolose);
 - g) gli interni devono essere lavabili, no moquette;
 - h) prese USB standard almeno 2, con corrente minima 2 A in aggiunta a quella del dispositivo digitale. Tale dispositivo è descritto nel paragrafo caratteristiche dell'autovettura;
 - i) i rivestimenti dei sedili e degli interni devono essere ignifughi o autoestinguenti, in materiale facilmente lavabile e santificabile. Non deve altresì consentire l'assorbimento di liquidi.
- Tutti gli accessi al vano guida devono essere dotati di segnaletica di sicurezza che avverta del pericolo di schiacciamento alle mani (es. adesivi posti direttamente nelle zone pericolose);

1.6. Vano sanitario

Al fine della valutazione dell'allestimento proposto, la Ditta dovrà presentare un progetto di realizzazione (layout tridimensionale) del vano sanitario tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- rivestimento del vano bagagliaio in alluminio con realizzazione di alloggiamenti e/o ancoraggi facilmente accessibili dall'esterno per apparecchiature e presidi sanitari. Gli alloggiamenti e/o ancoraggi devono essere in grado di garantire la stabilità, la protezione durante la marcia di tutte le apparecchiature, dei presidi e degli zaini di soccorso, realizzati con materiale facilmente lavabile, disinfettabile, antinfortunistico ed ignifugo e di facile sostituzione;

- l'area di carico deve essere separata dall'abitacolo tramite idonea griglia in tubolare metallico di divisorio tra il bagagliaio e le sedute posteriori, rimovibile (a mezzo di apposite manopole), resistente agli urti.

In particolare, il progetto deve prevedere le seguenti predisposizioni per l'alloggiamento con l'alimentazione e il fissaggio delle seguenti attrezzature:

- a) aspiratore portatile comprensivo di alimentazione
- b) ventilatore polmonare comprensivo di alimentazione;
- c) monitor-defibrillatore comprensivo di alimentazione e staffa di supporto per il solo lotto 3;
- d) ecografo palmare compatto con sonde comprensivo di alimentazione e dotato di borsetta contenitrice;
- e) sistema mantenimento temperatura comprensivo di alimentazione;
- f) sistema portatile temperatura infusione (con supporto e presa dedicata);
- g) tavola spinale adulto con adattamento pediatrico, eventualmente pieghevole, completa di immobilizzazione per la testa e fasce di bloccaggio radiotrasparente (ragno);

- h) dispositivo per compressione del torace;
 - i) set di collari cervicali radiotrasparenti monouso;
 - l) steccobende per arti inferiori e superiori in almeno 3 misure (pediatrico adulto);
 - m) dispositivo per la stabilizzazione del bacino, Ked adulto e pediatrico;
 - n) n. 2 bombola di Ossigeno da 2 litri da trasporto ed emergenza (modello indicato da ARES 1 18. Si specifica la richiesta di idonei sistemi di ritenuta a sgancio rapido). Le bombole ossigeno non devono essere fornite.
 - o) frigorifero per conservazione farmaci;
 - p) vano contenitore scalda liquidi;
 - q) porta torce di dimensione idonea a contenerne almeno 6 torce di segnalazione dislocato in modo che le stesse siano facilmente prelevabili dagli operatori;
 - r) porta caschi almeno nel numero di 3;
 - s) porta lampada portatile con relativa alimentazione collocabile anche in abitacolo;
 - t) porta estintore collocabile anche in abitacolo;
 - v) piano di carico estraibile su guide scorrevoli;
 - Z) staffa di supporto e ricarica per i soli lotti 1 e 2 per monitor defibrillatore Schiller Defigard Touch 7
- Realizzazione vano per rimessaggio materiale consumo e monouso con sportello trasparente per visione dei presidi;
 - Nel vano posteriore dovranno essere installate due luci a led supplementari orientabili e comandabili da apposito interruttore, idonee ad illuminare il vano sanitario a portellone aperto;
 - Nei battenti del portellone posteriore dovranno essere applicati dispositivi luminosi a led al fine di rendere visibile lo stesso in caso di sosta del mezzo con il portellone aperto;
 - Devono essere presenti almeno un gancio portabiti e/o porta elmetti per ogni occupante.

2. EQUIPAGGIAMENTO TECNICO

L'autovettura deve essere dotata di:

- o lampada portatile grado di protezione minimo IP66, ad almeno due regolazioni di intensità luminosa, dotata di batterie ricaricabili, alimentata in ricarica con qualsiasi condizione del mezzo nel relativo alloggiamento;
- o n. 6 torce per segnalazioni;
- o forbici tipo "Robin" guanti da lavoro e kit da scasso in cassetta;
- o n. 1 estintore a polvere da 3 kg;
- o n. 3 elmetti di protezione conformi a CE EN 397 per impiego attività di soccorso (no cantiere);
- o torcia con cono giallo di segnalazione;
- o kit utensili: fumogeni, torce a vento, cesoie, piede di porco, seghetto a ferro, martello;
- o n. 2 paia guanti da lavoro taglia XL, n. 2 paia taglia L, fettuccia biancorossa, corda per traino, ascia, coperta antifiama, accendino, cavi per batteria, contenuti in apposita borsa;



- o fornitura di triangolo e n. 4 gilet ad alta visibilità EN-47 I classe 2 di emergenza;
- o fornitura di n. 4 cinghie di bloccaggio elettromedicali di ricambio uguali a quelle usate per l'allestimento;
- o fornitura di catene da neve.

3. DOTAZIONI SANITARIE

Ciascuna autovettura dovrà essere dotata di:

- A. n. 1 Aspiratore medico chirurgico
 - B. n. 1 Monitor/Defibrillatore per il solo lotto 3
 - C. n. 1 Barella atraumatica
 - D. n. 1 Ecografo Palmare
 - E. n. 1 Massaggiatore cardiaco
 - F. n. 1 Ventilatore polmonare
 - G. n. 1 staffa di supporto e ricarica per i soli lotti 1 e 2 per monitor defibrillatore Schiller Defigard Touch 7
- Si rimanda alle schede tecniche per i requisiti minimi di ciascuna apparecchiatura

4. SEGNI DISTINTIVI E COLORAZIONI

La livrea del veicolo dovrà essere conforme ai requisiti necessari per il superamento del Collaudo MTC come da indicazioni della Normativa Nazionale e Regionale. In particolare, come descritto nel documento allegato "identità visiva mezzi Ares 118" in regola con la normativa e aggiornabile da Ares sino alla stipula del contratto.

5. ULTERIORI RICHIESTE E GARANZIE

Tutti gli impianti e le dotazioni di bordo comprese devono essere a norma.

Le apparecchiature e gli impianti forniti dovranno essere di ultima generazione, marcate CE secondo la normativa applicabile (Direttiva 93/42 e seguenti, e normative e direttive generali e particolari di riferimento, ivi comprese quelle in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro) e devono garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza per gli operatori.

A. ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO PORTATILE

- Peso complessivo ridotto, non superiore ai 5Kg, ed elevata maneggevolezza adatto all'impiego in condizioni di emergenza;
- Aspirazione ad alto flusso regolabile;

- Utilizzo con sacche monouso e vaso di contenimento da 1 litro;
- Dotato di Tubi in silicone;
- Filtro antibatterico 99% idrofobico;
- Alimentazione a batteria ricaricabile (con carica batteria) di lunga durata che garantisca un'autonomia di esercizio continuo non inferiore a 45 minuti;
- Funzionamento garantito anche con alimentazione esterna su rete dei mezzi di soccorso: dotazione cavo di collegamento per veicolo (12V), alimentatore e cavo di collegamento alla rete elettrica (220 V);
- Lunghezza cavo di alimentazione almeno 2m;
- Dotato di staffa di aggancio /sgancio rapido;
- Resistenza alla penetrazione di polveri e di liquidi non inferiore a 1P44;
- Display per visualizzazione del vuoto impostato;
- Bassa rumorosità < 65 dB;
- Elevata robustezza costruttiva in materiale per resistenza agli urti e alle cadute, nonché alle vibrazioni sui mezzi di soccorso
- Dotato di borsa di trasporto
- Dotato di tutte le certificazioni previste dalle leggi vigenti
- L'apparecchiatura offerta dovrà essere completa di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo.

B. MONITOR DEFIBRILLATORE

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni contenute, maneggevole con peso complessivo non superiore ai 5 Kg, comprensivo di batteria e accessori necessari al funzionamento;
- Dotato di borsa per il trasporto
- Elevata robustezza costruttiva in materiale per resistenza agli urti e alle cadute, nonché alle vibrazioni sui mezzi di soccorso
- Funzionamento in modalità manuale e semiautomatica validata per l'utilizzo su paziente adulto e pediatrico;
- Dotato di display touchscreen di almeno 7" con grafica di presentazione e caratteristiche tecniche tali da facilitare la visione anche in condizioni di emergenza;
- Dotato delle seguenti caratteristiche per la defibrillazione:
 - o forma d'onda della scarica di defibrillazione di tipo bifasico con soluzioni tecniche atte a minimizzare l'energia e limitare i rischi di danneggiamento del tessuto cardiaco del paziente;
 - o energia erogabile fino ad almeno 200 J;
 - o protocolli di erogazione automatica della scarica di defibrillazione in linea con le attuali;

- o linee guida di rianimazione internazionale;
 - o dotato di sistema di cardio stimolazione esterna;
 - o dotato di sistema di registrazione integrato;
 - o stampante Bluetooth;
 - o dotato di adeguati sistemi di segnalazione acustica e/o visiva con messaggi in lingua italiana;
 - o alimentazione a rete e tramite batterie di tipo ricaricabili durevoli nel tempo, con ampia autonomia di funzionamento e tempo di ricarica molto contenuto;
 - o utilizzabile con piastre monouso per paziente adulto e pediatrico;
- Predisposto per la rilevazione di almeno i seguenti parametri vitali per pazienti adulti e pediatrici:
 - o ECG da 6 a 12 derivazioni ECG;
 - o ECG diagnostico con interpretazione;
 - o Misurazione della pressione arteriosa non invasiva;
 - o SpO2 (SpCO, SpMet, P1), con pletismogramma;
 - o EtCO2 (Mainstream o Sidestream);
 - o Temperatura;
 - o Predisposizione per PCR;
 - Trasmissibilità dei dati (ECG a 12 derivazioni, trend, ecc.) durante e dopo l'intervento in formato pdf, xlm, ecc. e comunque in formato compatibile con i sistemi in uso ed anche con il sistema telemed;
 - GSM, trasmissione dati Wi-Fi;
 - Compatibilità con mezzi di soccorso quali ambulanze e/o aeromobili;
 - Deve essere garantita la formazione del personale sanitario attraverso l'organizzazione di corsi pratici all'utilizzo della strumentazione offerta per almeno n. 3 giornate;
 - L'apparecchiatura offerta dovrà essere completa di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo.
 - Fornitura di caricabatterie esterno da tavolo e alimentatore esterno a rete (220v), staffa di fissaggio mezzo di soccorso alimentata, batteria di scorta.
 - Alimentazione a rete e tramite batterie di tipo ricaricabili durevoli nel tempo, con ampia autonomia di funzionamento e tempo di ricarica molto contenuto (durata minima della batteria a monitor in funzione almeno 5 ore)

C. BARELLA ATRAUMATICA A CUCCHIAIO

Caratteristiche tecniche

- Realizzata in lega di alluminio e rivestimento in materiale plastico che favorisca l'isolamento termico;
- Leggera di minimo ingombro con peso non superiore 10 kg;

- Materiali utilizzati resistenti alla corrosione, al calore, al freddo e ai fluidi corporei;
- Radiotrasparente per esami RX e MRI;
- Facilmente igienizzabile;
- Ergonomica dotata di maniglie di sollevamento (almeno 4) lato testa e lato piedi;
- La forma ergonomica deve permettere al paziente di essere adagiato in una postura corretta e confortevole
- Facilità di utilizzo;
- Deve permettere all'operatore di effettuare le manovre di caricamento di un paziente politraumatizzato anche in ambiente ostile
- La lunghezza deve essere almeno di circa 1640 mm, regolabile fino a un massimo di 2010 mm al fine di adattarsi a qualsiasi paziente;
- La larghezza minima deve essere di almeno 400 mm;
- La capacità di carico deve essere almeno di 170 Kg;
- Deve essere piegabile e divisibile in 2 parti;
- I sistemi di chiusura garantiti per impedire l'apertura accidentale della barella;
- Dotata di ferma capo che garantisca una corretta immobilizzazione della testa e del collo del paziente;
- Dotata di almeno 3 cinture di tenuta del paziente con sistema di aggancio /sgancio rapido;
- Dotata di accessori per la mobilitazione e il trasporto di pazienti di grandi dimensioni;
- Dotata di borsa di trasporto;
- Dotata di tutte le certificazioni previste dalle leggi vigenti.

D. ECOGRAFO PALMARE:

Caratteristiche tecniche

Sistema portatile palmare composto da trasduttori interfacciabili con Tablet e Smartphone con le seguenti caratteristiche:

- Completo di tablet e sonda convex specifica per ecofast;
- Schermo LCD, con diagonale schermo non inferiore a 10 pollici e dimensione Memoria non inferiore a RAM 4 GB;
- Ridotto peso ed ingombro (500g) della sonda ecografo
- Dotato di caricabatterie;
- Autonomia della batteria non inferiore a 2 ore;
- Modalità di imaging B-mode, M-Mode;
- Facilmente disinfettabile;
- Sonda in grado di garantire ultraportabilità, flessibilità e qualità dell'immagine;
- Interfacciabile tramite App con Tablet e/o smartphone (sistema operativo Android);
- App facilmente aggiornabile, con app gratuita o con abbonamento fornito gratuitamente;



- Completo di Borsa di trasporto;
- Dotato di almeno 2 Cavi USB (tipo Micro-USB e tipo C);
- Completo di licenze per software di tele-ecografia;
- Possibilità di registrazione ed esportazione dati

E. MASSAGGIATORE CARDIACO

Caratteristiche tecniche:

- dimensioni contenute, maneggevole con peso complessivo non superiore ai 10 Kg, comprensivo di batteria e accessori necessari al funzionamento;
- dotato di borsa per il trasporto;
- elevata robustezza costruttiva in materiale per resistenza agli urti e alle cadute, nonché alle vibrazioni sui mezzi di soccorso;
- base di appoggio in materiale resistente e radiotrasparente e adattabile a barella e tavola spinale;
- resistenza ad elevate escursioni termiche climatiche;
- resistenza alla penetrazione di polveri e di liquidi non inferiore a IP43;
- alimentazione a batteria ricaricabile (con carica batteria) di lunga durata con indicatore di carica e che garantisca un'autonomia di esercizio continuo non inferiore a 45 minuti;
- funzionamento garantito anche con alimentazione esterna su rete dei mezzi di soccorso: dotazione cavo di collegamento per veicolo (12V), alimentatore e cavo di collegamento alla rete elettrica (220 V);
- esecuzione massaggio cardiaco secondo le linee guida di rianimazione cardiopolmonare, in particolare con una frequenza di compressione non inferiore a 100 compressioni al minuto e una profondità di compressioni non inferiore a 5 cm.;
- deve garantire il trattamento senza interruzioni anche in spazi ristretti;
- facilità di posizionamento e adattabilità a diverse tipologie di pazienti in particolare per le dimensioni del torace e senza limitazioni di peso del paziente;
- funzionamento e struttura che permetta accesso al torace del paziente e che non interferisca o limiti la gestione del paziente;
- parti a contatto con il paziente facilmente lavabili e disinfettabili;
- dotato di display ad alta leggibilità/spie di controllo e allarme di malfunzionamento;
- dotato di tasti operativi o necessari ad accedere con facilità alle varie funzioni;
- facilità di utilizzo con possibilità di modifica delle impostazioni durante il trattamento;
- compatibilità con scarica defibrillatore fino a 360 J;
- possibilità di scaricare i dati. Registrazione di tutti i dati relativi all'evento;
- possibilità dell'aggiornamento futuro dello strumento, senza modifiche della componentistica della struttura, in relazione alla evoluzione dei protocolli di rianimazione cardiopolmonare;

- fornito di tutti i cavi e gli accessori necessari al funzionamento;
- deve essere garantita la formazione del personale sanitario attraverso l'organizzazione di corsi pratici all'utilizzo della strumentazione offerta per almeno n. 3 giornate.

F. VENTILATORE POLMONARE

caratteristiche tecniche Ventilatore polmonare portatile di ultima generazione con bombola O₂ e borsa da trasporto

1. Ventilatore polmonare da trasporto e da ambulanza, funzionante con sistema pneumatico a turbina di ingresso per ossigenoterapia sia ad alta che a bassa pressione;
2. Dotato della funzione di stand—by, avvio rapido alla ventilazione in base alle dimensioni del paziente sia adulto, sia pediatrico che neonatale;
3. In grado di effettuare le seguenti tipologie di ventilazione polmonare:
 - a. ventilazione invasiva e non invasiva NIV;
 - b. ventilazione a volume controllato, a pressione controllata, spontanea, pressione di supporto ed a garanzia di volume;
 - c. PSV, PSV-N IV;
 - d. CPAP;
 - e. SIMV
 - f. trigger inspiratorio ed espiratorio regolabile;
 - g. backup per apnea;
 - h. possibilità di regolazione pressione di fine espirazione.
4. Alimentato sia a rete che a batteria ricaricabile
5. Autonomia minima di 4 ore dalla batteria integrata e possibilità di connessione a rete tramite apposito inverter (AC/DC).
6. Batteria preferibilmente di tipo hot—swap con possibilità di sostituzione della batteria durante il trasporto senza l'utilizzo di utensili.
7. Sistema avanzato di alimentazione pneumatica con selezione automatica della fonte di O₂, impianto centralizzato/bombola
8. In grado di monitorare:
 - a. monitoraggio grafico, con curve in tempo reale e simultanee di pressione vie aeree, flusso e volume;
 - b. monitoraggio numerico in termini di Volumi, Pressioni, Rapporto I/E;
 - c. monitoraggio integrato della capnometria preferibilmente con metodo mainstream con relativa curva in modo tale da stabilire con immediatezza e precisione se la ventilazione risulta efficace e/o se il paziente è correttamente intubato



d. presenza di allarmi acustici e visivi regolabili dei principali parametri.

9. Dimensioni contenute e peso non superiore a 3 Kg completo di batteria;
10. Presenza di sistema di filtraggio integrato o predisposizione per l'applicazione di filtri anti-microbici dell'aria in ingresso;
11. Ciascun Ventilatore deve essere dotato di almeno 2 circuiti pluriuso
12. Conforme alle leggi vigenti
13. Agganci per la barella e per il mezzo di soccorso ergonomici
14. Dotato di interfaccia di integrazione standard con sistemi terzi per trasmissione e condivisione dati in tempo reale con l'applicativo aziendale di gestione della scheda di soccorso.

Ogni apparecchiatura, in caso di aggiudicazione, deve essere dotata di un kit iniziale comprendente eventuale materiale di consumo o consumabile per almeno 5 pazienti.

G. TEMPI DI CONSEGNA

- Lotto 1: 2 automediche SW ed 1 automedica SUV nel tempo massimo di 60 giorni, le restanti non oltre 90 gg.
- Lotto 2: 2 automediche SW ed 1 automedica SUV nel tempo massimo di 60 giorni, le restanti non oltre 90 gg.
- Lotto 3: 4 automediche nel tempo massimo di 60 giorni, le restanti non oltre 90 gg.



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ARES
118



REGIONE
LAZIO

CAPITOLATO SPECIALE

GARA

a procedura aperta di rilievo comunitario per

la fornitura chiavi in mano e con messa su strada di n. 27 automediche configurate secondo il più alto standard tecnologico, comprensiva del relativo allestimento di apparecchiature elettromedicali, suddivisa in lotti funzionali da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rapporto qualità/prezzo rispettivamente di 70/30 nei limiti dell'importo complessivo posto a base d'asta di € 2.377.117,97+ IVA al 22%.

Sommario

ART. 1 – OGGETTO	3
ART. 2 – QUANTITATIVO – CARATTERISTICHE TECNICHE E - VALORE DELLA FORNITURA	3
ART. 3 – CONDIZIONI MINIME DI FORNITURA E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ALLA FORNITURA.	5
ART. 4 – CORSO DI ADDESTRAMENTO.....	7
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE TECNICA.....	7
ART. 6 – DISPONIBILITA' PARTI DI RICAMBIO	8
ART. 7 – CONSEGNA ED INSTALLAZIONE	8
ART. 8 – COLLAUDO FUNZIONALE.....	10
ART. 9 – GARANZIA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE	12
ART. 10 – PENALI	14
ART. 11 – CORRISPETTIVO.....	14
ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE AGGIUNTIVE	14
ART. 13 – REFERENTI	16
ART. 14 – CONTRATTO.....	16
ART. 15 –CESSIONE E SUB-APPALTO.....	16
ART. 16 – TERMINE DI CONSEGNA. ESECUZIONE DELLA FORNITURA	17
ART. 17 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	18
ART. 18 – CONTABILITA' E PAGAMENTI.....	18
ART. 19 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	19
ART. 20 – VARIANTI	20
ART. 21 – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI	21
ART. 22 – VERIFICA DI CONFORMITA'	21
ART. 23 – RISOLUZIONE.....	22
ART. 24 – FORO ESCLUSIVO	23
ART. 25 – NORMATIVA APPLICABILE	23
Allegati	

ART. 1 – OGGETTO

L'oggetto dell'appalto è la fornitura chiavi in mano con messa su strada di autoveicoli con allestimento speciale e dotate di relativo equipaggiamento tecnologico avanzato con monitoraggio secondo metodo di trattamento pre ospedaliero nell'ambito della realizzazione del progetto relativo all'annualità 2021 e 2022 del programma triennale di re internalizzazione del servizio di soccorso emergenza/urgenza in area extra-ospedaliera ex punto 7.1.2 del <Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del SSR 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 88 della L. 191/2009 secondo periodo> adottato definitivamente con Decreto del Commissario ad Acta 20 gennaio 2020, n. U00018 e dal DPCM del 15/02/2024 "interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025".

La fornitura, come da schede tecniche e successiva descrizione di cui all'art. 2 del presente atto, trova la propria copertura di spesa a fronte del finanziamento avvenuto con DGR 723 del 03/11/2021 e successiva Determinazione G07865 del 16/06/2022 per il lotto 1, con DGR 718 del 06/09/2022 per il lotto 2 e dal DPCM del 15/02/2024 "interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025" per il lotto 3.

ARES 118 si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara e in tal caso, nulla sarà dovuto alle Ditte che hanno presentato offerta nemmeno a titolo di responsabilità precontrattuale.

La consegna dovrà avvenire presso i luoghi individuati da ARES 118 che saranno comunicati con apposita Lettera d'Ordine.

Nell'oggetto del contratto sono da intendersi comprese secondo quanto meglio di seguito specificato:

- a) consegna, collaudo e garanzia di cui all'artt. 7 e 8 del presente capitolato; segue;
- b) collaudo non solo del veicolo ma anche di tutti gli elettromedicali e dispositivi accessori connessi ed annessi e delle rispettive apparecchiature perfettamente funzionanti e rispondenti ai requisiti specificati nel successivo articolo 2 del presente Capitolato;
- c) spese di immatricolazione ed ogni altra eventuale spesa prevista per legge per la messa su strada dei veicoli speciali allestiti a mezzi di soccorso.

ART. 2 – QUANTITATIVO – CARATTERISTICHE TECNICHE E - VALORE DELLA FORNITURA

La Fornitura è suddivisa nei seguenti lotti:

Numero lotto	Oggetto del lotto	Importo
--------------	-------------------	---------



1	6 Automediche SW e 3 Automediche trazione integrale complete di elettromedicali tranne Monitor defibrillatore	761.622,06
2	6 Automediche SW e 2 Automediche trazione integrale complete di elettromedicali tranne Monitor defibrillatore	713.856,57
3	10 Automediche SW complete di tutti gli elettromedicali	901.639,34

L'importo complessivo posto a base d'asta per la fornitura lotti 1, 2 e 3 di cui al presente appalto è pari a € C) 2.377.117,97 IVA esclusa + IVA al 22%.

Fermo restando che le automediche con il relativo allestimento tecnologico di attrezzature ed elettromedicali devono essere conformi alla normativa vigente nonché con i migliori standard presenti sul mercato.

Gli automezzi oggetto di acquisizione dovranno essere costituiti e dovranno presentare – PENA L'ESCLUSIONE - le caratteristiche minime descritte nel Capitolato Tecnico.

Le apparecchiature elettromedicali ed i servizi connessi alla fornitura devono rispettare i requisiti minimi e le specifiche tecniche, precisate nel Capitolato Tecnico

In merito all'indicazione delle specifiche tecniche richieste per i prodotti oggetto dell'appalto si precisa che si applica il principio di equivalenza sancito dall'art. 68, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 79 e allegato II.5 del D.Lgs. n. 36/2023, nel caso in cui l'operatore intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, lo stesso dovrà allegare all'offerta tecnica apposita dichiarazione, nonché documentazione idonea e/o qualsiasi altro mezzo appropriato, atti a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tale documentazione sarà valutata ai fini della verifica della sussistenza dell'equivalenza.

La Ditta dovrà dichiarare espressamente nell'offerta che le apparecchiature proposte sono costruite a regola d'arte e sono conformi alle prescrizioni previste dalla normativa italiana in materia antinfortunistica (norme di sicurezza CEI, UNI,

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., oltre altra norma vigente relativa al tipo di prodotto/servizio offerto).

Inoltre:

☐ nel caso vengano offerti dispositivi medici, questi dovranno essere conformi alla Direttiva 93/42/CE (MDD) recepita in Italia con D.Lgs. n. 46 del 24/02/1997 e s.m.i.;

☐ nel caso vengano offerte apparecchiature elettriche non rientranti nei casi sopra elencati, queste dovranno essere conformi alla direttiva macchina 2006/42/CE o altra normativa tecnica e specifica di prodotto.

Le apparecchiature offerte dovranno possedere tutti i requisiti di sicurezza, robustezza e qualità costruttive riferibili ai migliori standard.

I prodotti devono essere corredati da copia della <scheda tecnica del fabbricante> contenente anche le relative istruzioni d'uso in lingua italiana per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza del prodotto.

Tutte le apparecchiature ed il relativo confezionamento devono essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive e devono comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale.

Il Fornitore dovrà inoltre garantire la conformità di tutti i prodotti offerti anche nei listini allegati a tutte le disposizioni nazionali e internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti disposizioni normative, regolamentari e tecniche, ivi incluse quelle di sicurezza disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei prodotti medesimi.

ART. 3 – CONDIZIONI MINIME DI FORNITURA E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ALLA FORNITURA.

Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere comprensivo di ogni spesa di trasporto, consegna, omologazione, immatricolazione, messa in strada, montaggio, installazione degli accessori e delle apparecchiature (per rendere la fornitura chiavi in mano), messa in funzione, spese inerenti il collaudo funzionale per accettazione delle stesse nonché per la formazione del personale all'utilizzo delle ambulanze e degli strumenti connessi e ogni altro onere necessario, ivi compreso il ritiro degli imballaggi e relativo materiale di risulta.

I veicoli e gli apparecchi devono essere consegnati nuovi di fabbrica, esenti da difetti che ne pregiudichino la sicurezza ed il corretto funzionamento, nella loro confezione originale e devono rispettare le norme di legge e/o regolamentari, nazionali e internazionali, che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.



Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente appalto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato e nei suoi allegati, nell'offerta tecnica e nel contratto d'appalto, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

I veicoli, gli elettromedicali nonché le apparecchiature devono risultare al momento della consegna nell'ultimo aggiornamento tecnologico hardware e software, senza che ciò comporti maggiori oneri. La ditta aggiudicataria è tenuta ad assicurare l'installazione degli aggiornamenti hardware e software degli apparecchi offerti, per tutto il periodo contrattuale compreso il periodo di garanzia se previsto, ritenuti necessari dal fabbricante per garantire la massima sicurezza del paziente (FMI di Sicurezza obbligatorie) e l'attendibilità del prodotto e la gestione del paziente (FMI obbligatorie) e degli aggiornamenti consigliati dall'aggiudicatario allo scopo di migliorare la performance tecnica del prodotto.

Il Fornitore si impegna a fornire per l'allestimento tecnologico prodotti per i quali sia assicurata dal produttore la libera reperibilità e commerciabilità sul territorio italiano nonché adeguata rete di assistenza e, per le relative parti di ricambio la commerciabilità per almeno 10 anni dalla data di cessata produzione.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di acquisto dell'apparecchiatura, tutti gli oneri riguardanti:

- ☐ la consegna a piè d'opera (al piano, salvo non venga richiesta in ordine la consegna in magazzino) di tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione del contratto e per l'esecuzione degli eventuali lavori, franca di ogni spesa di imballaggio ed il relativo smaltimento, di trasporto di qualsiasi genere, comprendendosi nella consegna non solo lo scarico ma anche il trasporto fino ai luoghi di deposito provvisorio e l'installazione e le eventuali assicurazioni prescritte dalla normativa vigente;
- ☐ tutte le ulteriori manovre di trasporto, di manovalanza occorrenti per la completa posa in opera, per quante volte necessario e per qualsiasi distanza;
- ☐ la guardiania sino alla presa in carico del bene da parte di ARES 118;
- ☐ tutte le misure necessarie per proteggere gli apparecchi da:
 - manomissioni o danni da maneggiamento, durante la consegna e l'installazione dei medesimi nei locali d'installazione;
 - dalle polveri presenti nei locali di destinazione. Il tutto per consentire la corretta conservazione e la successiva regolare attivazione delle apparecchiature appaltate.
- ☐ il rispetto delle norme antinfortunistiche e la messa a disposizione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale necessari ai lavoratori;



- ☐ l'obbligo di rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa sulla tutela della privacy, di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. sia in fase di fornitura che nel periodo di garanzia se previsto.
- ☐ lo smaltimento dei materiali di risulta dovrà avvenire in discariche autorizzate.

ART. 4 – CORSO DI ADDESTRAMENTO

Il Fornitore dovrà provvedere alla formazione del personale dell'ARES 118 che utilizzerà le ambulanze e le apparecchiature connesse e tale aspetto sarà oggetto di puntuale offerta in sede di gara riportante una proposta di istruzione del personale medico, tecnico, infermieristico con indicazione dei tempi e dei modi di effettuazione. Il fornitore dovrà inoltre dotare Ares 118 di un CD illustrativo comprensivo di un video dedicato all'utilizzo dell'automedica.

Durante tale addestramento dovranno essere impartite nozioni teoriche e pratiche sul funzionamento delle diverse componenti delle macchine ed istruzioni relative ai più frequenti guasti ed agli interventi di piccola manutenzione.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla formazione e all'addestramento del personale tecnico e sanitario addetto all'uso delle apparecchiature. Dovrà essere previsto un corso di formazione specifico per ciascuna tipologia professionale, di durata adeguata.

In analogia a quanto richiesto per i professionisti sanitari dovrà essere proposto anche un corso di formazione adeguato per preparare i tecnici che curano la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali e delle tecnologie informatiche al primo intervento, qualora si renda necessario.

I corsi dovranno essere replicati a 6 mesi di distanza, se richiesti dal Committente.

La Ditta aggiudicataria dovrà altresì collaborare con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ad un corso sui rischi specifici. Di detto addestramento dovrà essere rilasciata opportuna certificazione al Responsabile sanitario della struttura utilizzatrice (1 copia). Il tutto anche in relazione alla necessità di informare, formare e addestrare il personale anzidetto, in osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08.

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE TECNICA

Gli automezzi, le attrezzature omologate e gli elettromedicali nonché i dispositivi descritti in offerta tecnica devono in tale sede risultare accompagnati da:

- scheda tecnica del fabbricante contenente anche le istruzioni d'uso in duplice copia, in lingua italiana ed in formato elettronico;

- elenco dei centri di assistenza di ogni singolo prodotto con relativo indirizzo e recapito a cui fare riferimento;
- manuali di servizio necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria della ambulanza stessa e delle apparecchiature ed accessori connessi ed installate al suo interno per i controlli che gli utilizzatori devono eventualmente eseguire quale ordinaria manutenzione, e/o propedeutici agli interventi di manutenzione programmata.
- eventuali software e relative chiavi di accesso necessari per la manutenzione correttiva, preventiva e per eventuali regolazioni e/o tarature oltre che per i tagliandi e le manutenzioni dell'automezzo.

La documentazione annessa deve essere considerata parte integrante della fornitura, con la precisazione che tutte le istruzioni d'uso e tutti i manuali devono essere in lingua italiana.

Sulla documentazione annessa all'apparecchiatura oggetto della fornitura valgono in generale le norme CEI 62-5 e le particolari relative.

Le apparecchiature dovranno essere installate e messe in opera contestualmente alla consegna dell'ambulanza stessa e sarà attestata da apposito documento.

ART. 6 – DISPONIBILITA' PARTI DI RICAMBIO

Il Fornitore deve garantire la disponibilità di tutte le parti di ricambio ritenute di natura vitale del veicolo e delle relative e connesse apparecchiature oggetto della fornitura. Per le attrezzature, la disponibilità di tutte le parti di ricambio deve essere garantita per 10 anni dalla cessata produzione del bene principale.

ART. 7 – CONSEGNA ED INSTALLAZIONE

I veicoli dovranno essere consegnati completi di allestimento (attrezzature elettromedicali) a cura e spese del Fornitore presso la sede di ARES 118 ovvero presso quelle altre sedi comunicate in sede di ordine di fornitura da parte della Amministrazione. La consegna è a totale carico, rischio e spese del Fornitore secondo le tempistiche offerte dallo stesso.

Il termine massimo per la consegna di ogni Lotto resta fissato in giorni 90 decorrenti dalla data di stipula del contratto ovvero dalla data della Lettera d'Ordine in caso di avvio anticipato -dell'esecuzione della fornitura con la tempistica, valevole per ciascun Lotto, che segue:

1^ tranche di mezzi entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto ovvero dall'ordine di avvio dell'esecuzione della fornitura; (vedi numero mezzi per lotto punto G del Capitolato Tecnico)

2^ tranche dei restanti mezzi entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto ovvero dall'ordine di avvio dell'esecuzione della fornitura;

Il miglioramento dei tempi di consegna eventualmente offerti dai concorrenti sarà oggetto dell'attribuzione dei punteggi previsti nel Disciplinare di gara.

La consegna dovrà avvenire in un giorno lavorativo dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Il Fornitore comunicherà per iscritto ad ARES 118 – nella persona del Direttore dell'Esecuzione del contratto - la messa a disposizione dei veicoli con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo rispetto all'effettiva consegna, fatto salvo quanto previsto per la mancata consegna.

I veicoli saranno presi in consegna da un delegato della Stazione Appaltante che dovrà:

- a) constatare che i veicoli siano di nuova immatricolazione e conformi all'offerta aggiudicata.
- b) controllare che siano dotati della seguente documentazione di bordo:
 - foglio di via o carta di circolazione;
 - manuale operativo e documentazione tecnica.
- c) controllare che siano dotati di tutta la documentazione tecnica relativa al mezzo di soccorso e alle apparecchiature.
- d) constatare che siano consegnate tutte le attestazioni e certificazioni di conformità di cui al presente Capitolato.
- e) constatare che non vi siano danni visibili.
- f) predisporre, in contraddittorio tra le parti, il verbale di consegna delle autoambulanze in due copie in originale (una per la stazione appaltante e una per il Fornitore), specificando:
 - descrizione dell'automedica, targa, telaio e colore;
 - presenza a bordo di quanto precedentemente elencato;
 - data e ora consegna;
 - assenza di danni visibili.

La suddetta documentazione è indispensabile ai fini della attestazione di avvenuta consegna.

Durante le operazioni di trasporto e di consegna delle ambulanze, nonché durante il periodo in cui queste rimangono in attesa di collaudo, il Fornitore



solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di questa ultima.

Resta inteso che il Fornitore dovrà provvedere con tutti gli oneri connessi a suo carico:

- i. all'installazione e messa in funzione delle automediche e delle apparecchiature, direttamente e con proprio personale;
- ii. al ritiro e smaltimento degli imballi secondo le normative in vigore;
- iii. alla fase di messa in funzione dell'intero veicolo comprensivo di tutte le apparecchiature connesse fino alla definitiva messa a punto dell'intero oggetto della fornitura;
- iv. all'addestramento del personale nei termini proposti nel corso di formazione presentato unitamente alla documentazione tecnica.

ART. 8 – COLLAUDO FUNZIONALE

Le automediche dovranno essere attivate, messe in opera e pronte all'utilizzo entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e questa sarà attestata da apposito documento (collaudo funzionale).

Tale collaudo, quale verifica di funzionalità delle automediche, è inteso a verificare la loro conformità con la documentazione tecnica e manualistica d'uso, oltre che con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta.

Sarà onere del Fornitore fornire i mezzi ambulanze completi della certificazione di ogni singolo mezzo attestata dall'ufficio designato della motorizzazione civile.

Tale certificazione resta a carico del Fornitore e rappresenta parte integrante del collaudo provvisorio e definitivo di cui al successivo art. 22. La Stazione appaltante, infatti, provvederà alla Verifica di Conformità ed al collaudo, sia provvisorio che definitivo, solo dopo aver ottenuto tale certificazione per ogni singolo automezzo fornito.

Al momento del collaudo tecnico, ogni apparecchiatura dovrà essere accompagnata dalla documentazione tecnica, comprensiva di tutti gli schemi meccanici, elettrici, elettronici ed informatici e di tutte le certificazioni che attestino la conformità della stessa alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia come indicato nel presente capitolato.

Tale documentazione dovrà inoltre comprendere:



- Manuali d'uso in lingua italiana (2 copie) in formato cartaceo e n.1 copia su supporto magnetico (CD o DVD) completi di tutte le informazioni necessarie per effettuare la manutenzione dell'apparecchiatura, con particolare riferimento alle informazioni sulla natura e la frequenza delle operazioni di manutenzione preventiva e di taratura necessarie a garantire il buon funzionamento e la sicurezza, nonché schemi elettrici, meccanici, idraulici, ecc.. in formato elettronico (formato pdf);
- Eventuali chiavi (sia sw che hw) di accesso ai software diagnostici presenti sugli apparecchi oggetto della fornitura o eventuali software diagnostici rilasciati dal fabbricante necessari per la corretta manutenzione dell'apparecchiatura;
- Protocollo di manutenzione preventiva specifico per l'apparecchiatura offerta;
- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti, per ogni apparecchio presente nell'allestimento:
 - la classificazione in base al D. L.vo 46/97, se applicabile;
 - la classe e tipo di appartenenza ai fini della sicurezza elettrica secondo la normative CEI in vigore;
 - le norme CEI cui l'apparecchiatura è conforme;
 - dichiarazione in merito alla presenza oppure all'assenza di lattice naturale (latex) nel prodotto in consegna.

ARES 118 accerterà la rispondenza dei prodotti forniti in opera per quanto previsto in contratto ed effettuerà le necessarie verifiche quantitative e qualitative sui prodotti forniti e le prove di funzionalità.

Dette prove e verifiche saranno effettuate in contraddittorio con tecnici del Fornitore e di esse e dei risultati ottenuti si compilerà apposito verbale. Il Fornitore provvederà alla eliminazione di difetti, imperfezioni o mancanze riscontrate sulle apparecchiature nei termini che saranno indicati (in sede di verifica) dalla Amministrazione.

Durante le verifiche e le prove preliminari, così come per il collaudo finale (da effettuarsi previa eventuale nomina di apposita commissione da parte dell'U.O.C. competente), il Fornitore dovrà mettere a disposizione i beni forniti per le prove di rispondenza alle normative di sicurezza in vigore.

Nonostante l'esito favorevole del collaudo, il Fornitore rimane in ogni caso responsabile delle deficienze che possono riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo sia funzionale che definitivo di cui all'art 22 che segue e fino al termine del periodo di garanzia.



Con riferimento a ciascuna consegna dei beni la Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di immatricolazione. Prima di tale data tutti i rischi relativi a perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e/o la sosta nei locali della Amministrazione, sono a carico del fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione stessa se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Il collaudo della parte del vano sanitario verrà comunque effettuato sempre con le apparecchiature elettromedicali al fine di valutare se l'impianto elettrico della stessa ambulanza è rispondente alle norme generali e specifiche di cui alle norme generali e particolari (CEI EN 60601-1:1998-12 e CEI 62-5).

Al positivo completamento delle attività di collaudo funzionale verrà redatto apposito verbale.

In caso di esito negativo del collaudo, sul Fornitore graveranno tutti gli oneri di consegna, comprese le penali per il caso di ritardo.

Resta inteso che i termini di decorrenza della garanzia di cui al successivo art. 9 decorreranno dalla data di immatricolazione del veicolo, che dovrà avvenire entro tre giorni lavorativi dalla data di collaudo funzionale con esito positivo.

Sono a carico del Fornitore i costi di immatricolazione, comprese le imposte regionali e/o provinciali (iscrizione al PRA).

Il Collaudo funzionale non sostituisce in alcun modo il Collaudo e la Verifica di Conformità di cui al successivo art 22.

In caso di esito negativo del collaudo, la ditta fornitrice dovrà, entro 15 giorni, procedere alla rimozione delle non conformità rilevate. In caso di non rispetto del termine temporale indicato, o ulteriore permanenza delle difformità, la fornitura si intende rifiutata e la Ditta si impegna a ritirare quanto fornito senza nessun onere per ARES.

ART. 9 – GARANZIA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE

Tutte le ambulanze, le attrezzature, impianti e sistemi forniti devono essere prive di difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione, a vizi dei materiali impiegati e deve possedere tutti i requisiti indicati dal Fornitore nella documentazione e nella Offerta di gara.

Il Fornitore assume l'obbligo di fornire solo veicoli, attrezzature, impianti e sistemi, parti e accessori tutti dichiarati nuovi di fabbrica. In particolare, tutte le automediche, le attrezzature, impianti e sistemi devono essere coperte da garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (ex. Art. 1490, 1497, 1512 del Codice Civile).



Dalla data del Verbale con esito favorevole, di cui all'art 8 che precede, il Fornitore è tenuto all'obbligo di garanzia, come descritto nella relativa voce dei requisiti minimi di cui all'art. 2 del presente Capitolato.

Tale garanzia dovrà coprire le ambulanze, le attrezzature, impianti e sistemi ed i relativi allestimenti per un periodo minimo di 24 mesi dalla data del Verbale di cui all'art 8 che precede.

Il Fornitore dovrà garantire la buona qualità e la buona costruzione dei propri materiali, obbligandosi, durante il periodo di garanzia a riparare e/o a sostituire gratuitamente quelle parti che per la qualità di materiale o per carenze di lavorazione o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da cause dovute a negligenza dell'utilizzatore. Durante il periodo di garanzia, sull'automezzo, sugli impianti e sulle apparecchiature e/o attrezzature fornite, qualora vengano rilevati difetti funzionali o strutturali, il Fornitore è impegnato a ritirare a proprie spese quanto fornito e a non chiedere alcun pagamento per la riparazione degli stessi e/o per la loro sostituzione, dovendosi considerare della garanzia e conseguente prestazione incluso nel prezzo d'offerta.

La garanzia comprende:

- assistenza e, se necessario, ritiro del bene presso le sedi ARES e, comunque, in loco qualora il vizio impedisca il ricovero del mezzo in aree di competenza ARES;
- risoluzione dei malfunzionamenti ed il ripristino della funzionalità del bene ovvero della apparecchiatura difettosa entro 10 giorni dalla chiamata.

Costituisce specifico obbligo del Fornitore porre in essere quanto previsto nella garanzia mediante Centri di Assistenza Autorizzati dalla Casa Costruttrice in modo che nessuna eccezione possa essere sollevata da quest'ultima in ordine alla vigenza della garanzia medesima. Il Fornitore si impegna ad utilizzare esclusivamente ricambi originali, approvati, prescritti o consigliati dalla Casa Costruttrice.

Ai fini di quanto previsto al precedente comma, il Fornitore, prima dell'aggiudicazione definitiva, dovrà comunicare alla S.A. il nominativo e la ubicazione dei Centri di Assistenza dei quali intende avvalersi di Centri siti nella Regione Lazio.

Nel caso in cui, per fatto e colpa del Fornitore, la Casa Costruttrice negasse la garanzia, al Fornitore sarà applicata una penale del 5% del prezzo unitario del mezzo offerto dal Fornitore, fatta salva la facoltà di ARES 118 di risolvere contratto.

Il Fornitore si obbliga espressamente a riparare il mezzo a perfetta regola d'arte in modo da escludere qualsivoglia conseguenza negativa di ARES e/o dei conducenti dipendente da riparazioni male eseguite e/o che rendano insicuro il

mezzo. Ogni responsabilità connessa alla violazione della prescrizione di cui al presente comma è totalmente a carico del Fornitore.

ART. 10 – PENALI

Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto ai termini offerti dal Fornitore per la consegna di ogni singola autoambulanza di cui al precedente art 7 non imputabile all'Amministrazione contraente, anche se imputabile a terzi, il Fornitore è tenuto a corrispondere, a richiesta dell'Amministrazione contraente, una penale del 1 per mille del prezzo unitario offerto di ogni singola automedica consegnata in ritardo (I.V.A. esclusa se ed in quanto dovuta) e comunque non oltre il 10% del suddetto valore, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui al precedente art 7, comma 5, lettere b), non imputabile all'Amministrazione contraente, anche se imputabile a terzi, il Fornitore è tenuto a corrispondere, a richiesta dell'Amministrazione contraente, ad ARES 118 una penale pari a € 100,00 (I.V.A. esclusa se ed in quanto dovuta) e comunque non oltre il 10% del valore del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 11 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del presente contratto è da intendersi a misura ovvero rapportato al prezzo unitario di ciascuna ambulanza come risultante in esito all'aggiudicazione.

L'importo offerto per l'automedica si intende "CHIAVI IN MANO" ossia comprensivi della fornitura dell'automezzo con i relativi accessori, dell'IPT, tasse di immatricolazione, del trasporto, consegna, messa in funzione su strada, collaudo e garanzia di cui all'art 9 che precede per l'intera durata contrattuale.

I pagamenti potranno avvenire, sempre nel rispetto dei tempi tecnici, non appena verificata la rispondenza tra la fornitura collaudata e la fatturazione emessa dalla Ditta aggiudicataria.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE AGGIUNTIVE

Ad avvenuta adozione della delibera di aggiudicazione, come previsto all'art. 103 del codice, l'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire tempestivamente e comunque nel termine di 10 giorni lavorativi dalla comunicazione, fideiussione bancaria o assicurativa pari al 10% dell'importo aggiudicato (al netto dell'I.V.A.), a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti con la sottoscrizione del presente capitolato con le modalità previste all'art. 117 del codice.

La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.



1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 117 D. Lvo 36/2023 la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

Il Fornitore è obbligato altresì a stipulare, a richiesta di ARES 118 e con decorrenza dalla data di emissione del primo dei Verbali redatti ai sensi del precedente art 9, una polizza indennitaria di durata pari a 24 mesi ovvero al maggior tempo offerto dal Fornitore nella sua Offerta a copertura degli obblighi di garanzia di cui al precedente art 10.

La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore di ARES 118 non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Pertanto, la polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ARES 118. Il limite di indennizzo della polizza non dovrà essere inferiore al 20% del valore di contratto. Resta espressamente inteso che la liquidazione ed il pagamento del corrispettivo è subordinata all'accensione della polizza di cui al presente comma.

Le garanzie di cui al precedente comma 1 e 3 sono così disciplinate:

- a) le garanzie bancarie sono prestate da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- b) le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
- c) le garanzie rilasciate dagli intermediari finanziari devono essere rese da soggetti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lvo 1.9. 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Sono ammesse anche garanzie rilasciate da soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ciò in forza dell'art. 28, comma 1, d.lgs. n. 169 del 2012.

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie di cui ai commi 1 e 3 devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i partecipanti al raggruppamento con responsabilità solidale.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale la mandataria dovrà presentare, unitamente al mandato irrevocabile dei Fornitori raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

ART. 13 – REFERENTI

Nello stesso termine sopra indicato, l'operatore economico dovrà comunicare i nominativi, indirizzi e recapiti (anche mobili) di uno o più dei propri referenti nei rapporti contrattuali con l'ARES 118 per quanto riguarda la parte commerciale, la parte relativa all'assistenza e manutenzione degli automezzi e per le problematiche di tipo contabile.

ART. 14 – CONTRATTO

Il contratto per l'affidamento della fornitura in oggetto verrà stipulato secondo lo schema offerto in sede di gara e la normativa vigente.

Nel caso in cui risultasse aggiudicatario della gara un R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo d'Imprese) o un Consorzio l'aggiudicazione definitiva sarà subordinata altresì alla presentazione:

- In caso di RTI: di copia autenticata nelle forme di legge della scrittura privata di conferimento da parte delle imprese raggruppate in R.t.i., alla ditta Capogruppo del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza, ove non prodotto in sede di presentazione dell'offerta, per essere il R.T.I. non ancora costituito. La garanzia fideiussoria dovrà essere prodotta dalla sola Impresa Mandataria.
- In caso di CONSORZIO di copia autenticata nelle forme di legge dell'atto costitutivo, ove non prodotto in sede di presentazione dell'offerta, per essere il Consorzio non ancora costituito. La cauzione definitiva dovrà essere prodotta dal Consorzio.

ART. 15 –CESSIONE E SUB-APPALTO

L'impresa contraente è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura dell'affidamento e, pertanto, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 119 e 120 del D.Lgs. 36/2023.

E' consentito l'affidamento in subappalto con le modalità previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

I contraenti dovranno indicare che intendono avvalersi del subappalto all'atto della presentazione dell'offerta, pena l'impossibilità di ricorrere a tale istituto durante l'esecuzione del contratto.

La dichiarazione dovrà contenere la specificazione delle parti del contratto che l'operatore economico intende subappaltare a terzi. In caso di subappalto autorizzato, resta ferma la responsabilità della ditta fornitrice che risponde di tutti gli obblighi contrattuali verso l'ente appaltante.

La cessione del contratto ed il subappalto in violazione degli articoli 119 e 120 del D. Lgs. 36/2023 costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 119 e 120 del D. Lgs. 36/2023.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 94 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 94 del Codice, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

ART. 16 – TERMINE DI CONSEGNA. ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Fermi restando i termini intermedi di consegna di cui al precedente art. 7, il termine massimo per la consegna di tutte le automediche resta fissato in 90 giorni dalla data di stipula del contratto ovvero dall'ordine di avvio dell'esecuzione.

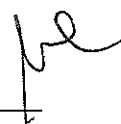
Detto termine nonché quelli intermedi previsti dall'art. 7, se del caso, come migliorati in sede di Offerta da parte del Fornitore, sono essenziali, tassativi e perentori e la loro inosservanza comporterà, a carico del fornitore l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10, comma 1, oltre al risarcimento del maggior danno.

La consegna dovrà essere effettuata, presso la/e struttura/e aziendali che sarà/anno indicata/e nel contratto stesso.

Gli autoveicoli e tutte le dotazioni accluse nonché le attrezzature, impianti e sistemi forniti, oltre che conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, dovranno essere immuni da vizi che le rendano inidonee all'uso cui sono destinate o ne diminuiscano il valore o la funzionalità.

Il Fornitore è tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le misure previste dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Durante le operazioni di trasporto, di consegna e messa su strada delle ambulanze nonché delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi forniti, il Fornitore assume l'obbligo di sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dagli automezzi, compresi allestimenti e dotazioni medicali nonché delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi forniti.





Il Fornitore inoltre garantisce l'Amministrazione contro i danni procurati dai beni forniti per difetti intrinseci delle stesse o imputabili ad inadempimenti del Fornitore agli obblighi di garanzia di cui all'art. 9.

Il Fornitore dovrà altresì mettere a disposizione, senza alcun costo per l'ARES 118, apparecchiature ed attrezzature di riserva in caso di guasto o temporanea indisponibilità, per qualsiasi altro motivo, di una di esse.

ART. 17 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ARES 118 verificherà il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte del Fornitore attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato all'aggiudicazione con apposito atto deliberativo.

ARES 118 si riserva la facoltà di nominare uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione cui affidare per iscritto, una o più delle attività di competenza del direttore dell'esecuzione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da ARES 118 ed assicura la regolare esecuzione del contratto da parte del Fornitore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

A tale fine, il direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

ART. 18 – CONTABILITA' E PAGAMENTI

La contabilità sarà predisposta secondo quanto previsto nel Contratto.

I pagamenti saranno eseguiti nei termini indicati nel Contratto, previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

In ogni caso, i pagamenti avverranno, sempre in seguito a presentazione di regolare fatturazione:

- a) in una unica soluzione ed in seguito a collaudo se il Fornitore consegnerà le ambulanze in una unica tranche;

oppure

- b) secondo lo stato avanzamento della fornitura e relativi collaudi parziali (cioè saranno erogati proporzionalmente alla parte della fornitura effettuata) se la fornitura avverrà in più tranche.

Pena decadenza, il Fornitore deve presentare le eventuali contestazioni scritte sulle contabilizzazioni effettuate da ARES 118 in occasione dei pagamenti con raccomandata ricevuta di ritorno che deve pervenire ad ARES 118 entro 10 giorni dalla presentazione del documento contabile. Resta inteso che il ritardato o mancato adempimento a quanto qui previsto comporta la decadenza del Fornitore dal richiedere qualsivoglia maggiore compenso e/o risarcimento e/o indennità.

Il Fornitore per la modalità di fatturazione e dei pagamenti, si impegna ad accettare la "Disciplina Uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti di Ares 118 liberamente scaricabile dal sito della Regione Lazio, <http://www.regione.lazio.it>. La disciplina prevede che il fornitore, nel sottoscrivere, tramite firma digitale, la dichiarazione, generata nella procedura regionale, attesta l'avvenuta accettazione delle "MODALITA' DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE, DEI POLICLINICI UNIVERSITARI PUBBLICI, DEGLI IRCCS PUBBLICI E DELL'AZIENDA ARES 118", di cui al DCA n. U00274 del 24/06/2019.

In fase di gara verrà fornita apposita modulistica da parte della Stazione Appaltante per quotare singolarmente gli elettromedicali presenti a bordo del veicolo. Dovranno essere emesse in fase di fatturazione tante fatture corrispondenti alle righe dell'offerta economiche. Tale procedura è prevista per singolo mezzo fornito.

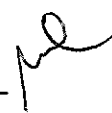
Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare oltre al n. di ordine ed al CIG anche il CUP che verrà fornito dalla Stazione Appaltante in fase di ordinativo. Senza i dati soprariportati le fatture verranno respinte. In particolare per il lotto 3 i CUP saranno 2.

ART. 19 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'articolo 20 del presente capitolato qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

Al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2 che precedono, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del DPR n 207/2010, in quanto compatibili.





In caso di sospensione, il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dal Fornitore il quale non potrà avanzare alcuna domanda di indennità, risarcimento o maggiore compenso in dipendenza della sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redigerà un verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto da sottoporre alla firma del Fornitore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART. 20 – VARIANTI

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Fornitore in sede di esecuzione se non disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle seguenti condizioni e limiti.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del Fornitore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto. Tale obbligo può concretizzarsi nella sostituzione integrale del bene fornito.

La stazione appaltante può ammettere variazioni in corso d'opera al contratto nei seguenti casi che in ogni caso comportano modifica ex art. 106 del codice:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.



L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante.

In ogni caso, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che il Fornitore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Il Fornitore ha altresì l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico del Fornitore maggiori oneri.

ART. 21 – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore; copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

ART. 22 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Fermo restando quanto previsto in tema di collaudi tecnici funzionali di cui all'art 8 che precede, la prestazione oggetto del presente Capitolato è soggetta a Verifica di Conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto nelle norme vigenti.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformità è avviata entro 40 giorni dall'ultimazione della prestazione. La verifica di conformità è conclusa entro il termine di 90 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

E' facoltà di ARES 118, tenuto conto della natura delle prestazioni, del contenuto del contratto di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

Tenuto conto della natura del contratto, la verifica di conformità sarà eseguita in corso di esecuzione e nei limiti del possibile anche contestualmente ai collaudi funzionali di cui all'art 9 che precede.

Devono essere invitati ai controlli l'esecutore ed il direttore dell'esecuzione e deve essere redatto apposito verbale. I verbali devono essere trasmessi al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli e riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze di ARES 118 e del direttore dell'esecuzione.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale, compreso lo svolgimento in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

Solo successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità finale, ARES 118 procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

ART. 23 – RISOLUZIONE

Oltre alle ipotesi previste nel contratto ARES 118 si riserva, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la facoltà di risolvere il contratto nel caso di grave inadempienza dell'aggiudicatario alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente capitolato.



Fatta salva l'ipotesi sopra prevista, ARES 118 procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art 1456 c.c. al verificarsi delle circostanze indicate nel Contratto, nonché nel caso di consegna totale o parziale di quanto fornito affetto da vizi o privo delle qualità promesse.

Nel caso di risoluzione del contratto, ARES 118 si riserva la facoltà di procedere all'applicazione delle penali sopra previste nonché all'incameramento della cauzione definitiva, mediante comunicazione al Fornitore inadempiente a mezzo raccomandata A.R. o Pec, senza che lo stesso sia preceduto da diffida, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal comma 2, ARES 118 intimerà per iscritto al Fornitore di provvedere a proprie spese, alla sostituzione dei mezzi e/o dell'allestimento e/o dotazione con altra, priva di vizi, dello stesso tipo, marca e modello di quella aggiudicata, tempestivamente e comunque nel termine perentorio non superiore a giorni 20, naturali e consecutivi. Decorso inutilmente detto termine, ARES 118 si riserverà la facoltà di risolvere il contratto incamerare la cauzione definitiva, oltre all'applicazione della penale sopra prevista per ogni giornata assegnata per l'adempimento.

In tutti i casi di risoluzione di cui al presente articolo nonché in quelli previsti dal Contratto è fatta salva la facoltà di ARES 118 di chiedere al Fornitore, oltre alle penali previste, il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, di approvvigionarsi al libero mercato, nonché ed ove possibile di aggiudicare la fornitura interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura.

In tal ultimo caso, ARES 118 si riserva la facoltà di procedere all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario, fermo restando che l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 24 – FORO ESCLUSIVO

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'ARES 118 e l'affidatario in ordine all'esecuzione, interpretazione e/o applicazione del contratto, sarà territorialmente competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma.

ART. 25 – NORMATIVA APPLICABILE

Il presente appalto viene espletato in osservanza a quanto disposto dal D.Lgs. n.36/2023. Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa vigente in materia.



NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Codice Privacy ss.mm.ii.

L'AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA 118, (di seguito "ARES 118" o "Titolare"), C.F. e P. IVA 08173691000, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Maria Paola Corradi, Titolare del trattamento dei dati personali, avente sede legale in Via Portuense n. 240 - 00149 Roma (RM),

PREMESSO CHE

- il Regolamento UE 2016/679, all'art.4 identifica l'attività di trattamento come "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione";
- [inserire tipo di attività che comporterà il trattamento di dati personali per conto del Titolare]
- il Titolare del trattamento, in virtù di quanto sopra, intende designare _____ quale Responsabile del trattamento dei dati personali ex art.28 GDPR in relazione all'erogazione dei servizi come sopra elencati e nel quadro delle relazioni in essere con il _____;
- il Regolamento UE 2016/679 prevede all'art. 28 che "qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";

NOMINA

_____ (di seguito "Responsabile") quale Responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 GDPR, nell'ambito del _____, poiché ritenuto in possesso dei requisiti di esperienza, professionalità, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali dovrà uniformarsi e rispettare le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al Codice Privacy ss.mm.ii.

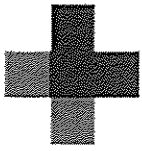
Finalità del trattamento:

Categorie di dati trattati:

Categorie di interessati:

_____, in qualità di Responsabile del trattamento, potrà ricorrere ad uno o più sub-responsabili del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento previa autorizzazione scritta, specifica o generale, di quest'ultimo ai sensi dell'art. 28, par. 2, GDPR. Su tali altri sub-responsabili sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali. Qualora il sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserverà l'intera responsabilità dell'adempimento nei confronti del Titolare.

Ad ogni modo, il Titolare del trattamento avrà la facoltà di opporsi, motivando tale opposizione, in merito all'attribuzione di uno specifico trattamento di dati personali ad un determinato sub-responsabile, chiedendone la sostituzione.



Il Responsabile del trattamento rende disponibile al Titolare l'elenco aggiornato dei sub-responsabili e degli amministratori di sistema specificando le attività di trattamento delegate e i dati identificativi dei sub-responsabili. Tale elenco sarà aggiornato in caso di modifiche riguardanti l'aggiunta e la sostituzione di sub-responsabili.

Il _____ manleverà e terrà indenne ARES 118 da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti, anche in termini di danno reputazionale, in relazione ad una qualsiasi violazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o della nomina derivante dalla propria condotta, ovvero dalla condotta dei propri dipendenti/sub-responsabili.

Il Responsabile del trattamento è tenuto allo svolgimento dei **seguenti compiti e attività**:

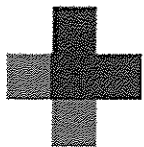
- Attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche ispettive periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie istruzioni;
- Trattare, per conto e in nome del Titolare del trattamento, i dati personali strettamente necessari all'espletamento della nomina;
- Collaborare con altri responsabili del trattamento del Titolare, su richiesta di quest'ultimo, al fine di armonizzare e coordinare l'intero processo di trattamento dei dati personali;
- Nominare per iscritto le persone fisiche autorizzate per designazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 GDPR e 2-*quaterdecies* Codice Privacy ss.mm.ii.;
- Dare istruzioni alle persone autorizzate per designazione in merito al corretto trattamento dei dati personali di titolarità di ARES 118, nonché far rispettare gli obblighi di segretezza e di non divulgazione dei dati da parte dei soggetti che comunque entrano in contatto con i dati e le informazioni oggetto della nomina;
- Assicurarci che i dati personali oggetto del trattamento siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in termini compatibili con tali scopi, ed in ogni caso nei limiti in cui il trattamento sia necessario per l'erogazione del Servizio;
- Assicurarci che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
- Assicurarci che i dati personali siano archiviati in una forma che ne consenta la rettifica, la limitazione o l'opposizione al relativo trattamento e la cancellazione su richiesta del Titolare, e che consenta la conservazione in una forma che permetta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità trattamentali;
- Procedere al trattamento dei dati personali con la dovuta diligenza e comunque nel pieno rispetto della normativa privacy vigente e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, degli atti regolamentari del Titolare del trattamento;
- Collaborare con il Titolare del trattamento al fine di fornire le informazioni e gli aggiornamenti necessari, comunicare qualsiasi mutamento degli elementi della nomina, nonché la cessazione del trattamento di dati e informare tempestivamente di tutte le questioni rilevanti ai fini dell'osservanza delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy ss.mm.ii. inerenti al trattamento di dati personali;
- Non comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza né utilizzarli autonomamente per scopi diversi da quelli sopra menzionati;
- Adottare politiche interne e *policy privacy* che garantiscano un corretto trattamento dei dati personali da parte dei dipendenti del responsabile del trattamento, nonché prevedere misure atte a soddisfare i principi di necessità, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza secondo i paradigmi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione (*privacy by design*) e protezione per impostazione predefinita (*privacy by default*);
- Adottare, redigere e aggiornare, in qualità di Responsabile del trattamento, il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30, par. 2, GDPR per le operazioni di trattamento svolte per conto del Titolare;



- Trasmettere al Titolare una descrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate per evitare l'accesso non autorizzato, il trattamento non conforme o l'alterazione dei dati personali di cui ARES 118 è Titolare del trattamento.

Tali misure comprendono, qualora fattibile e opportuno:

- la capacità di assicurare con ogni mezzo e misura la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi deputati al trattamento dei dati personali;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - una procedura adeguata a provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
 - ove possibile l'utilizzo di tecniche di oscuramento quali l'anonimizzazione, la pseudonimizzazione o la cifratura dei dati personali;
- Informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare del trattamento di ogni violazione dei dati personali (*Data Breach*). Tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, in ottica degli adempimenti di cui agli artt. 33 e 34 GDPR, per permettere al Titolare di notificare tale violazione all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, entro il termine di 72 ore dalla conoscenza del sinistro privacy, ovvero nei casi più gravi di procedere alla comunicazione all'interessato.
 - Fornire al Titolare del trattamento, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, entro 48 ore, i dati e le informazioni necessarie per consentire allo stesso di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante per la Protezione dei Dati Personali o all'Autorità giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali o comunque per rispondere ad eventuali richieste pervenute dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, dall'Autorità giudiziaria o dalle Forze dell'Ordine;
 - Collaborare con il Titolare del trattamento fornendo la propria Valutazione d'Impatto (DPIA) ovvero fornendo a quest'ultimo ogni assistenza, anche documentale, nella elaborazione e svolgimento della propria Valutazione d'Impatto sulla protezione dei dati personali, conformemente a quanto sancito dall'art. 35 GDPR. Il Responsabile del trattamento supporta e collabora con il Titolare nello svolgimento della eventuale Consultazione Preventiva innanzi al Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 36 GDPR;
 - Mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e della presente nomina, oltre a contribuire e consentire a quest'ultima - anche tramite soggetti terzi dalla medesima autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche, ispezioni dei luoghi e *audit* circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. Resta inteso che qualsiasi verifica condotta ai sensi del presente paragrafo dovrà essere eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile del trattamento. A tal fine, il Titolare del trattamento informa preventivamente il Responsabile con un preavviso minimo di sei giorni lavorativi;
 - Cancellare o restituire, al momento della cessazione delle attività svolte per conto del Titolare e su esatta indicazione di quest'ultimo, tutti i dati personali oggetto del servizio, avuto riguardo delle esigenze organizzative e della normale operatività del Responsabile del trattamento. Nello specifico il Responsabile si impegna a restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono stati memorizzati i dati, nonché procedere alla distruzione di tutte le informazioni registrate su supporti fissi e/o volatili, documentando per iscritto tale operazione;
 - Assistere il Titolare del trattamento al fine di soddisfare l'obbligo di quest'ultimo di dare seguito alle richieste degli interessati per l'esercizio dei diritti di cui al capo III del GDPR;
 - Dare attuazione, in generale, ad ogni altro adempimento stabilito da ARES 118 inerenti alle finalità della presente nomina;
 - Non procedere per nessun motivo al trasferimento di dati personali verso un Paese terzo od Organizzazione internazionale, se non in forza degli strumenti normativi previsti dal Capo V del



ARES
118

GDPR, anche alla luce degli orientamenti della CGUE (Sentenze SCHREMS I e SCHRMES II), nonché preventiva ed espressa autorizzazione scritta da parte del Titolare del trattamento.

Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se il Responsabile del trattamento, ovvero un sub-responsabile, viola le disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, sarà considerato un Titolare del trattamento in questione con le conseguenti responsabilità dirette nei confronti del Titolare e/o di terzi;

Durante l'esecuzione del servizio, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

La nomina a Responsabile del trattamento decadrà in qualunque caso di cessazione dell'accordo/contratto tra l'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118 e _____ con effetto dalla data di tale cessazione e si intende revocata di diritto alla scadenza dell'accordo/contratto.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 e dal Codice Privacy ss.mm.ii.

Luogo e Data _____

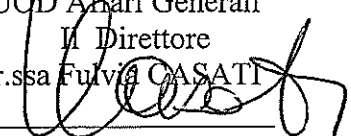
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Per accettazione incarico
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
(inserire legale rapp.te)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roma, li **24 APR. 2024**

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI

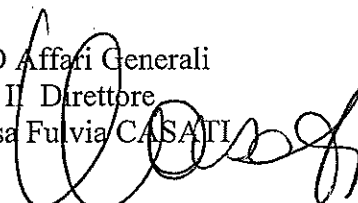


Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data

24 APR. 2024

Roma, li **24 APR. 2024**

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI



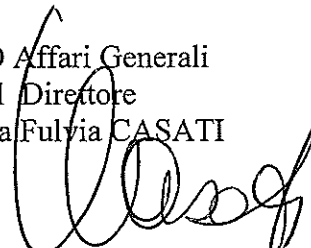
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal

24 APR. 2024

_____ al _____

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI



24 APR. 2024

E' esecutiva dal _____

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI

